COMMENTARIO

SULLE

LEGGI CIVILI

PROMULGATE DOPO L'ATTIVAZIONE DEL CODICE CIVILE
UNIVERSALE AUSTRIACO

DI

GIORGIO SCHEIDLEIN

DOTTORE DI LEGGE,
PUBBLICO PROF. ORDINARIO DEL DIRITTO PRIVATO AUSTRIACO
PRESSO L'I. R. UNIVERSITA' DI VIENNA

PRIMA VERSIONE ITALIANA

DI

ROCCO LOCATELLI

CONCEPISTA AULICO PRESSO L'AULICA CANCELLERIA RIUNITA
IN VIENNA

MILANO
DALLA TIPOGRAFIA DE' FRATELLI SONZOGNO
1822

PREFAZIONE

Dappoichè la nostra Legislazione separò le particolari prescrizioni militari relative al diritto privato, le leggi sul commercio e sul cambio, le discipline politiche, camerali e di finanza, e quelle pure che tendono a limitare od a determinare precisamente i diritti dei privati, il Codice civile universale venne portato al maggior grado possibile di perfezione, e le nozioni e le massime fondamentali in esso contenute vennero esposte colla maggior possibile chiarezza e precisione.

Ad onta di ciò insorsero in progresso alcuni dubbi o sul senso o sull' applicazione di parecchie disposizioni, che si ritenne necessario di sciogliere. Egli è per questo, che dopo l' attivazione del Codice civile universale artitapmente comparvero

molte speziali e separate disposizioni concernenti il diritto privato, le quali contengono in parte una vera ed assoluta interpretazione della legge già esistente, ed in parte risguardano il modo con cui devono le autorità procedere nella loro applicazione. Queste posteriori disposizioni concernenti il diritto privato si contengono nella continuazione della raccolta delle leggi di Kropatschek; ma questa comprende tanto le leggi civili che le politiche, e sì l'une che le altre sono esposte per ordine di tempo; ond'è ch'io credo d'intraprendere utile lavoro non meno per gli uomini di legge che per qualunque altra classe di persone e particolarmente poi per la gioventù dedicata, nelle Università e nei Licei, allo studio del diritto privato austriaco, raccogliendo le accennate posteriori disposizioni, e ponendole in serie sotto quello stesso paragrafo del Codice cui si riferiscono, onde e questo e quelle contemporaneamente abbia il Lettore sotto gli occhi. Nè mi limiterò già soltanto a

questa esposizione, ma procurerò eziandio di dilucidare ognuna di queste successive disposizioni coll' indagare i motivi che hanno determinato il Legislatore, e sviluppare insieme il loro senso, onde per siffatta maniera si venga a conoscere perchè sia stata necessaria una posteriore disposizione; e se la medesima considerare si debba come una dilucidazione del relativo articolo del Codice, o come un' aggiunta fatta allo stesso, per rapporto alla di lui pratica applicazione. Che se per l' avvenire usciranno di tratto in tratto com' è da credersi, nuove disposizioni relativamente al Codice, non indugerò a raccoglierle ed illustrarle nella stessa maniera, disponendo a suo tempo un' appendice al presente commentario. Per ciò che risguarda la patente di finanza 20 febbrajo 1811 mi riservo di commentarla separatamente in unione alle posteriori disposizioni relative alla medesima, ma soltanto considerate sotto il rapporto civile.

L' AUTORE.

ARTICOLI
DEL CODICE CIVILE
UNIVERSALE AUSTRIACO.

ARTICOLO 5.

Le leggi non hanno effetto retroattivo e perciò non hanno influenza sopra atti precedenti, nè sopra diritti anteriormente acquistati.

Con questo articolo s' accorda la seguente disposizione della patente 1 giugno 1811 posta a fronte del Codice civile universale.

« Siccome però in quest' istesso Codice civile è stato da Noi stabilito per regola generale, che le leggi non possano aver effetto retroattivo; così pure non dovrà questo Codice avere influenza veruna sopra atti che hanno preceduto il giorno in cui esso ottiene forza obbligatoria, nè tampoco sopra diritti acquistati in virtù di leggi anteriori; sia che tali atti consistano in affari giuridici bilaterali, o sia in dichiarazioni di volontà,

tali che possano essere ancora cambiate ad arbitrio di chi le ha fatte e conformate a quanto nel presente Codice viene prescritto.

« Quindi è che l' usucapione o la prescrizione eziandio, incominciata avanti che abbia avuto vigore questo Codice, dovrà essere giudicata secondo le leggi anteriori. Che se taluno riportar si volesse all' usucapione o prescrizione che nella legge più recente viene fissata ad un tempo più corto di quello che è stabilito dalle leggi anteriori, non potrà egli principiare a computare questo termine più corto che dal momento soltanto in cui il presente Codice acquista forza obbligatoria. »

Ad illustrazione dell' art. 5.° e dell' esposto passo della patente comparvero successivamente due disposizioni di legge, una delle quali è contenuta nell' aulico decreto della suprema Corte di Giustizia comunicato a tutti i tribunali d'appello 16 novembre 1814; e l' altra nella patente 20 aprile 1815. Contiene la prima lo scioglimento di alcuni dubbi sull' applicazione dell'art. 5.° nel caso che un testamento sia stato fatto prima dell' attivazione del Codice civile, ma il testatore non sia morto che dopo l'attivazione stessa; la seconda si occupa delle prescrizioni relative al diritto di matrimonio per le province novamente acquistate, in riguardo alle disposizioni contenute nell' art. 5.°

L' aulico decreto 16 novembre 1814 è del seguente tenore:

« Essendo insorto il dubbio: se un erede istituito con un testamento fatto prima dell' attivazione del nuovo Codice, trovandosi caricato di legati, sia autorizzato

a trattenersi in conformità delle leggi anteriori, la così detta *quarta parte falcidia* anche nel caso che il testatore sia morto dopo l'attivazione del Codice stesso; e potendo insorgere egualmente lo stesso dubbio anche in riguardo ad una semplice legittima lasciata dal testatore ad un erede necessario, mediante una precedente dichiarazione di volontà, oppure in riguardo al diritto di accrescimento e ad altre disposizioni di ultima volontà, su cui le prescrizioni del nuovo Codice si allontanano dalle vecchie, Sua Maesta' I. R. si è degnata di dichiarare in data 10 novembre a. c., che l'erede così aggravato sia assolutamente autorizzato a trattenersi la *quarta parte falcidia*; in conformità delle vecchie leggi, e che in generale, a tenore del 4.° paragrafo della patente e dell'art. 5.° del Codice civile, le dichiarazioni di volontà fatte prima dell'attivazione del Codice stesso, anche se la morte del testatore sia seguita posteriormente, debbano essere giudicate secondo le leggi esistenti al momento in cui la dichiarazione ebbe luogo, non solo per riguardo alla validità delle forme, ma pur anche a riguardo del contenuto ».

La patente 20 aprile è del seguente tenore (*).

« Fino dal momento nel quale Noi prendemmo possesso del Tirolo, e del Vorarlberg, della Carniola, del circolo di Villacco, e dei circoli dal Governo del

---

(*) Questa patente trovasi nella Raccolta degli atti di Governo dell'anno 1815 stampata in Milano, nella Collezione delle leggi stampata a Venezia nell'anno stesso; e così pure nell'opera intitolata: *Giurisprudenza pratica secondo la Legislazione austriaca* vol. I, P. II, p. 9. Milano e Venezia 1817. (*Nota dell' E.*)

Littorale dipendenti; di Gorizia, d'Istria e di Fiume, come anche di tutta la Dalmazia, e delle province del Regno Lombardo-Veneto soggette al Governo di Milano ed al Governo di Venezia, furono le Nostre cure principalmente dirette ad estendere anche a quelle province il Codice civile universale, sotto la cui protezione godono tutti i nostri sudditi la piena sicurezza de' loro diritti.

« A questo fine, siccome nelle province in principio menzionate fu esso già pubblicato con patente de' 21 gennajo di quest' anno e stabilita l'epoca dalla quale dovrà incominciare ad essere obbligatorio, così pure verrà quanto prima pubblicato nella Dalmazia, e nel regno Lombardo-Veneto.

« Mossi però dalle pressanti replicate domande sul contegno e sulle direzioni da tenersi in affari matrimoniali, non meno che dalla grave e singolare importanza di questo oggetto, abbiamo determinato di far pubblicare fin d'ora separatamente a tranquillità universale le norme risguardanti il diritto di matrimonio, quelle cioè per contrarlo, e così pure pei personali diritti e pegli obblighi dei conjugi che ne risultano.

« Abolendo perciò le provvisorie disposizioni, (*) che dal tempo in cui fu preso possesso delle surriferite province sono state emanate in punto del diritto di matrimonio, ordiniamo quanto segue:

« 1.° I contratti di matrimonio, a tenore delle leggi che furono fino ad ora in vigore validamente conchiusi, sono riconosciuti come tuttora validi, rispetto agli effetti

---

(*) V. la nota avanti a pag 22.

civili di essi. I sentimenti de' nostri sudditi però c'ispirano la piena fiducia che secondo la diversità della religione che professano, essi o avranno di già soddisfatto, o non tralasceranno di soddisfare in appresso ai doveri della religione e della coscienza.

« 2.° Tutti i casi tuttora pendenti, o che si presenteranno in avvenire, nei quali si tratti di scioglimento di matrimonio; o di separazione di mensa e di letto, qualunque sia la legislazione sotto la quale fu contratto il matrimonio, dovranno soltanto decidersi a norma di quanto viene qui sotto prescritto intorno al diritto di matrimonio.

« I conjugi che prima di questa nostra determinazione furono sciolti dal vincolo di matrimonio a tenore delle leggi allora vigenti, e che non siano ancora passati ad altro matrimonio, ai quali è senza altro permesso di riunirsi insieme, non possono finchè vive il conjuge da cui si separarono, contrarre un nuovo matrimonio, se non allora soltanto, ed in quanto che questo nuovo matrimonio sia coerente alle regole che sono prescritte qui appresso sul diritto matrimoniale.

« 3.° Eccettuata la determinazione, di cui nel primo articolo, debbono in generale tutte le seguenti regole aver subito forza di legge dal giorno della pubblicazione; e cesserà del tutto d'essere efficace ogni altra legge matrimoniale anteriormente emanata.

« 4.° Rapporto al § VI e IX delle prescrizioni qui sotto contenute, (*) si dichiara particolarmente che fino al ventesimo quarto anno compiuto continua l'età minore per

---

(*) Le prescrizioni suddette che sono annesse a questa patente cor-

quanto risguarda il contrarre matrimonio, ancorchè prima di questa legge siano le persone a termine delle precedenti leggi pervenute all' età maggiore.

« 5.° La determinazione che segue qui appresso nel § XVIII si estende non solamente a quei delinquenti, che sono già stati condannati secondo il Codice penale austriaco al carcere durissimo o duro, ma a quelli eziandio che secondo le leggi prima veglianti saranno stati condannati ad una pena che portava seco la morte civile.

« 6.° Negli atti d' uffizio che nella seguente legge matrimoniale sono attribuiti al tribunale provinciale, ed alle autorità nelle province, nei capitanati e nei circoli, là dove sussistendo l' attuale amministrazione di giustizia non sono ancora stabiliti i tribunali provinciali, dovranno supplire a questi i tribunali di giustizia di prima istanza nelle rispettive province esistenti ».

Prima di procedere a sviluppare le predette due Sovrane deliberazioni trovo necessario di premettere alcune osservazioni sul senso dell' articolò 5.° del Codice, e del relativo passo della patente, onde conoscere se lo scopo di quelle sia di dilucidare, di amplificare, o di cangiare le disposizioni di questi.

Le leggi non fanno effetto retroattivo perciò anche il Codice non ha influenza sugli atti antecedenti. Da ciò ne segue che un' atto valido in forza delle leggi preesi-

---

rispondono litteralmente al capitolo secondo della parte prima del Codice civile universale austriaco; e su di esse venne pubblicato in Milano nell' anno 1815 con tipi Destefanis un commentario al quale, come per confronto, trovasi unita la prammatica di Giuseppe II appunto sul diritto di matrimonio. (*N. dell' E.*)

stenti, conserva la sua validità anche dopo l'attivazione del nuovo Codice, sia che questo prescriva per un tal atto alcune formalità che non furono osservate al momento di verificarlo, sia che dichiari l'atto stesso invalido sotto qualunque rapporto; a meno che in quest'ultimo caso la sussistenza dell'atto conciliare non si potesse col bene pubblico.

Siccome l'art. 5.° non fa differenza sulla qualità degli atti, così è lo stesso, se sieno contratti bilaterali od unilaterali, con correspettività o senza correspettività o sieno di quelle dichiarazioni di volontà che potendo dal dichiarante essere a suo beneplacito cangiate, non sono per esso obbligatorie. L'accennata disposizione della patente conferma questa massima, poichè fa espressamente menzione tanto dei contratti bilaterali, quanto di quelle dichiarazioni di volontà che possono cangiarsi a beneplacito del dichiarante, e sembra non aver ommesso i contratti unilaterali che per isbaglio.

Per dichiarazioni di volontà che possono cangiarsi a beneplacito del dichiarante s'intendono le dichiarazioni di ultima volontà, sulle quali il nuovo Codice non fa effetto retroattivo, anche se il vivente testatore fosse nel caso di conformarle a tenore delle disposizioni nel Codice stesso contenute. All'incontro rimangono invalidi anche dopo la di lui attivazione quegli atti ch'erano invalidi prima, e non producono quindi nemmeno per l'avvenire alcun effetto civile, quantunque il nuovo Codice non abbia dichiarata la loro invalidità, e dovessero quindi essere considerati come validi se fossero stati verificati dopo l'attivazione di esso. Così una

vendita di cosa mobile con patto di ricupera, una donazione verbale senza tradizione, od un matrimonio concluso senza l'assenso del padre da un maggiore il quale per altri motivi che per quello dell' età, non possa da se solo contrarre valide obbligazioni, tutti questi atti stipulati prima dell' attivazione del nuovo Codice restano validi anche dopo, benchè in conformità di questo, il patto di ricupera sia limitato alle cose immobili, il contratto di donazione senza la tradizione dell' effetto non dia al donatario diritto all' esercizio di alcuna azione, ed il matrimonio, come sopra contratto, debba ritenersi come invalido. Egualmente deve ritenersi come valido anche dopo l' attivazione del Codice civile universale un testamento sia nuncupativo, che scritto, fatto prima di essa attivazione coll'intervento di due testimonj, quantunque, in virtù del nuovo Codice, tre testimonj richiedansi per la validità d' un testamento. All' incontro resta nulla la sicurtà prestata, prima dell' attivazione del nuovo Codice, da una donna, senza l' autorizzazione prescritta dalla precedente legislazione, benchè dal nuovo Codice sia dichiarata valida. Ma se invece una nuova legge di polizia proibisce l'esportazione dei grani, questa fa effetto retroattivo anche sopra un contratto conchiuso prima della legge per portar grani all' estero, giacchè si suppone che il pubblico bene esigga, che non abbiano luogo ulteriori esportazioni di grani.

I diritti nascono o dagli atti come p. e. dalle convenzioni, od immediatamente dalla legge come sarebbe il diritto di un maggiore di disporre delle sue facoltà,

e il diritto della successione *ab-intestato*. I diritti della prima spezie risguardar si deggiono come acquistati subito che l'atto da cui sono originati sia pienamente concluso, anche se non possa essere posto subito in pratica. Tali sono i diritti risultanti p. e. da un contratto condizionato. All'incontro non si acquistano i diritti della seconda spezie se non si verificano tutte le circostanze alla di cui supposizione devono la loro origine. Tali sono p. e. i diritti che scaturiscono dallo *stato della maggiorità legale* ec.

Egli è fuori di dubbio, che sui diritti acquistati la legge non faccia effetto retroattivo, ma non lo è egualmente relativamente a quei diritti la di cui acquisizione è dalla legge vincolata alla esistenza di alcune circostanze. Io sono di opinione che la legge in massima faccia sopra questi diritti un effetto retroattivo, ma che siavi però un eccezione relativamente alle dichiarazioni di ultima volontà. Il Codice Giuseppino accordava ai figli illegittimi un diritto anche all'eredità paterna, ma questo diritto non è, durante la vita del padre, un diritto acquistato, ma un diritto in aspettativa. Da ciò ne segue, che siccome pel nuovo Codice i figli illegittimi non hanno alcun diritto all'eredità paterna, così non possono avere alcuna pretesa sulle facoltà del padre, nel caso che questi sia morto dopo l'attivazione del nuovo Codice. Nulladimeno quantunque il diritto di eredità, come pure il diritto ad un legato non incominci nell'erede o legatario se non colla morte del testatore, e non sia per conseguenza, durante la di lui vita, un diritto già acquistato, ma soltanto in aspetta-

tiva, il nuovo Codice però non fa, per alcune considerazioni, effetto retroattivo sul medesimo qualora la dichiarazione di volontà abbia avuto luogo prima dell' attivazione del nuovo Codice civile universale.

A queste considerazioni appunto si riferisce l' aulico decreto 16 novembre 1814; nello stabilire il principio, che (particolarmente in conseguenza del 4.° paragrafo della patente, e dell' art. 5.° del Codice civile universale) prescrive, che le dichiarazioni di ultima volontà fatte prima dell' attivazione del Codice stesso, anche quando la morte del testatore sia seguita più tardi, debbano essere giudicate a tenore delle leggi esistenti al momento in cui fu fatta la dichiarazione, non solo per riguardo alla validità delle forme esterne, ma anche per riguardo al contenuto. Egli è vero che una dichiarazione d' ultima volontà non produce alcun effetto legale al momento in cui vien fatta, e finchè vive il testatore; ma quest' effetto comincia a manifestarsi soltanto dopo la di lui morte, ed è perciò vero egualmente che i diritti procedenti da tali dichiarazioni non appartengono, durante la vita del testatore, alla spezie dei diritti già acquistati; nulladimeno il nuovo Codice non fa nemmeno su d' essi un effetto retroattivo, ed essi rimangono tali e quali furono attribuiti, qualora niun cambiamento abbia il testatore operato, quantunque al momento della di lui morte fosse già in attività il nuovo Codice, e con esso sieno stati introdotti dei nuovi diritti dai primi diversi. All' accennato aulico decreto ha dato motivo, come il principio del decreto stesso il dimostra, il dubbio, se uno il quale sia stato

costituito erede prima dell' attivazione del nuovo Codice trovisi aggravato di legati, sia egli abilitato a trattenersi la così detta *quarta parte falcidia* in conformità delle leggi precedenti, anche nel caso che il testatore sia morto dopo l' attivazione del Codice; e fu deciso affermativamente; perchè il diritto di trattenersi questa parte derivò nell'erede dalle vecchie leggi, quantunque non lo abbia acquistato che dal giorno della morte del testatore, e non lo abbia potuto esercitare senonchè in un epoca in cui il nuovo Codice lo aveva già abolito. L' aulico decreto soggiunge inoltre, che potrebbe insorgere lo stesso dubbio anche relativamente ad una semplice legittima lasciata dal testatore all' erede necessario in una precedente dichiarazione di volontà, come pure relativamente al diritto di accrescimento e ad altre disposizioni di ultima volontà su cui fossero differenti dalle vecchie le disposizioni del nuovo Codice; e fu perciò aggiunta alla fine la disposizione generale, che qualora siavi questione sull' applicazione delle leggi in materia di dichiarazioni di volontà, si debba riportarsi all' epoca in cui la dichiarazione fu fatta, quando le leggi allora esistenti diversificassero da quelle che fossero in attività alla morte del testatore. Così pel tenore di quel decreto, se un padre avrà dichiarato in un testamento, fatto prima dell'attivazione del nuovo Codice, di lasciare a suo figlio la sua legittima, questo figlio non potrà aver diritto che ad una terza parte di quello che gli sarebbe pervenuto in forza di successione legittima od intestata, ad onta che il padre sia morto dopo l' attivazione del Codice. Non così però fu egualmente deciso

se la legittima, nel caso supposto, sia da calcolarsi nelle misure delle vecchie leggi, 1.° qualora all' erede necessario sia stato lasciato un capitale a titolo di legittima, od anche senza titolo; 2.° qualora l' erede necessario sia stato dimenticato od escluso, avendo però diritto alla legittima; 3.° qualora il testatore lo abbia bensì istituito come erede, ma lo abbia caricato di una sostituzione fideicommissaria, la quale non può estendersi che sulla facoltà eccedente la legittima. Io sono d' avviso che anche in questi casi la legittima debba determinarsi nelle misure stabilite dalle vecchie leggi, perchè la prescrizione dell' aulico decreto comprende in se anche le altre disposizioni di ultima volontà, e perchè la disposizione allo stesso aggiunta si estende espressamente anche sul contenuto delle dichiarazioni di ultima volontà. Nè è da credersi, che pervenendo la legittima all' erede necessario non già in forza di una dichiarazione di ultima volontà, ma in forza di legge, debba essere perciò commisurata secondo le leggi esistenti al tempo in cui la legittima stessa fosse per applicarsi: imperciocchè la legittima suppone sempre una disposizione di ultima volontà, mentre in mancanza di questa s' apre sopra tutta la sostanza la successione legittima, e perciò deve la legittima calcolarsi come inerente ad una disposizione di ultima volontà (*).

(*) Il § 913 del Codice francese prescrive che la porzione disponibile dal padre sia d' una metà allorchè lasci un figlio, d' un terzo qualora ne lasci due; e d' un quarto se ne lasci tre od un maggior numero, ritengo perciò che in forza dell' aulico decreto sopraenunziato li figli lasciati da chi testò sotto il regime di quel

Anche il diritto di accrescimento è introdotto come esempio nel decreto. Io sono però di parere, che le prescrizioni in proposito contenute negli articoli 560, 562 e 689 esistessero negli Stati ereditarj austriaci già prima dell'attivazione del nuovo Codice, e che per ciò, questo non abbia fatto alcuna innovazione sul diritto di accrescimento in confronto delle disposizioni precedenti. Fra le altre disposizioni di ultima volontà portate dal nuovo Codice potrebbe meritare riguardo la preterizione d' un erede necessario nella linea ascendente. Ma supposto il caso che in un testamento fatto prima dell'attivazione del nuovo Codice sia stato preterito un erede necessario nella linea ascendente, non sarà questo autorizzato a pretendere la legittima che il nuovo Codice attribuisce agli ascendenti in mancanza di figli, quantunque il testatore sia morto dopo l' attivazione del nuovo Codice. Così pure per giudicare della capacità di disporre per via di ultima volontà, è necessario attenersi alle leggi esistenti al momento in cui ebbe luogo la dichiarazione di ultima volontà, e non a quelle ch'erano in vigore alla morte del testatore. Se dunque il testatore era capace di testare all'atto che testò, rimane il testa-

---

Codice debbano misurare le proprie azioni con le norme stabilite dal § anzidetto, quand' anche il testatore fosse morto dopo l' attivazione del Codice civile universale, il quale autorizza il padre a disporre in tutti i casi della metà della sua sostanza.

Sono però di sentimento che in questo come negli altri casi in cui devonsi ritenere operative le dichiarazioni di ultima volontà, ed i testamenti fatti sotto le antiche leggi sia indispensabile che consti della data certa di tali atti altrimenti sarebbe facile l' eludere le nuove leggi nel proposito. (*N. dell' E.*)

mento valido ad onta di una successiva disposizione contraria; come rimarrebbe sempre nullo se, all'atto di testare, il testatore era incapace, quantunque prima della sua morte avesse conseguita la capacità necessaria; con che s' accordano pienamente le disposizioni contenute negli articoli 575 e 576 del nuovo Codice civile. All' incontro giusta l' articolo 545 la capacità di succedere non può determinarsi che dal momento in cui l' eredità sia assolutamente devoluta, e quindi dopo la morte del testatore. Perciò, sia che l' erede fosse capace o no, al momento in cui fu fatto il testamento, l' istituzione rimane valida o nulla, secondo che l' erede è capace od incapace al momento della morte del testatore. La ragione per cui la disposizione generale contenuta nell' aulico decreto, non può applicarsi alla capacità di succedere, si è quella che l' erede non può adire all' eredità lasciatagli con testamento, se egli è incapace di succedere al momento in cui veramente l' eredità si devolve.

La patente 20 aprile 1815 poi venne emanata all'occasione in cui fu preso possesso di quelle province che prima esistevano sotto il dominio della Francia e nelle quali perciò era in vigore il Codice francese. Quando dunque si trattò d' introdurre in esse il nuovo Codice austriaco, insorse la quistione, se gli atti per l'addietro intrapresi, o i diritti acquistati prima dell' attivazione di questo Codice dovessero essere giudicati secondo le leggi francesi o secondo le austriache; ma si trovò inutile di darne la soluzione con un particolare decreto, mentre la patente, l' articolo 5.° del Codice, e l' aulico decreto 16 novembre 1814 offrono in proposito la so-

luzione. Egli è quindi fuori di dubbio 1.°) che siccome il Codice francese fissa l' epoca della maggiorità all' età di 21 anno, così un abitante delle province illiriche o del regno Lombardo-Veneto che prima dell' attivazione del Codice austriaco fosse giunto all' età di 21 anno, deve considerarsi come maggiore anche dopo l' attivazione di questo (*), 2.°) che la successione *ab-intestato* debba regolarsi dietro le leggi francesi, qualora il caso di morte sia succeduto prima dell' attivazione del Codice austriaco, 3.°) che la figlia anche dopo l'attivazione del Codice austriaco non possa pretendere dai proprj genitori alcuna dote, qualora il matrimonio sia stato conchiuso sotto le leggi francesi, in forza delle quali non competeva alle figlie un tale diritto, 4.°) che i matrimonj disciolti colle leggi francesi, rimangano disciolti, 5.°) che un matrimonio contratto in forza delle leggi francesi tra un ebreo ed una cristiana o viceversa, resti valido, benchè il Codice austriaco dichiari nullo ogni matrimonio contratto tra cristiani e persone che non professino la religione cristiana. Nel frattempo però in cui in alcune delle nominate province il Codice austriaco non era pubblicato, ed in altre non era ancora posto in attività, il legislatore trovò necessario di pubblicare le prescrizioni sul diritto di matrimonio contenute nel secondo capitolo del Codice stesso, il che fece mediante la patente 20 aprile 1815 succitata, aggiungendo, che tali prescrizioni ricevevano forza dal giorno della loro

---

(*) Vedi Giurisprud. pratica vol. I, P. I, pag. 79. Milano 1817. (*N. dell' E.*)

pubblicazione, e che perciò dovevano cessare tutte le disposizioni provvisorie emanate in queste province dal giorno in cui ne fu preso possesso (*); trovò altresì necessario di premettere nella stessa patente alcune disposizioni relative alla forza retroattiva della legge, le quali in parte confermano, ed illustrano la disposizione dell'art. 5.° ed in parte dalla stessa discordano.

Una disposizione che conferma l'articolo 5.° si è, quella che i matrimonj validamente contratti in conformità delle leggi precedenti, continuino ad essere riconosciuti come validi riguardo ai loro effetti civili. Ora siccome un matrimonio per essere valido, secondo il Codice francese, doveva essere contratto dinanzi alla municipalità, senza che fosse necessario l'intervento del curato, così ne segue che un matrimonio per tal modo contratto prima dell'attivazione del Codice austriaco, è da riguardarsi come valido, e produce tutti gli effetti civili; in conseguenza di che, ai figli già procreati, o da procrearsi spettano tutti i diritti della nascita legittima. Per verità la patente suppone che i conjugi abbiano adempiuto, o vogliano adempire ai doveri di religione, rinnovando in presenza del curato od altro religioso la dichiarazione del consenso al matrimonio; ma siccome egli è questo un affare di coscienza di cui la legislazione civile non si occupa, così anche, trascurando tale dovere, il matrimonio ch'era valido prima, rimane valido in avvenire (**).

(*) V. la nota a pag. 11, e la susseguente.

(**) A tal proposito è sommamente importante il conoscere le disposizioni provvisorie impartite sull'argomento di cui si tratta

In tanto poi i casi successivi, in cui si tratta di scioglimento di matrimonio, o di separazione di mensa e di letto, debbono giudicarsi secondo il nuovo Codice,

---

il dì 10 marzo 1814 dall' I. R. Gov. di Venezia, e li 13 giugno susseguente dalla C. Reggenza provvisoria stabilita in Milano, non meno che la causa celebre ch' ebbe luogo avanti li tribunali di Milano tra Luigia Garnier, ed Amato Andrea Barral in punto di nullità del matrimonio che ritenevasi fra essi seguito li 13 maggio 1815 avanti la municipalità di Milano, e ratificato li 16 dello stesso mese con la benedizione nuziale impartita secondo il rito cristiano protestante.

Credesi perciò opportuno riferire testualmente l'una e l' altra delle disposizioni predette poichè non sono del tutto conformi; e quanto al giudizio pronunziato trovasi questo riferito nel vol. VI della enunziata opera *Giurisp. pratica secondo la legis. aus.* (*N. dell'E.*)

L'I. R. Gov. di Venezia.

Volendo dare provvisoriamente alcune disposizioni relative al matrimonio, che per ora si sono trovate opportune e necessarie, ha determinato ciò che segue.

Art. 1.° Oltre le pubblicazioni del matrimonio, che per il Codice civile provvisoriamente vigente devono essere fatte dall' ufficiale dello stato civile avanti la porta della comune, si faranno anche tre pubblicazioni del matrimonio per i cattolici dal parroco nella chiesa, e per quelli di altra religione dai loro rabbini ecc. nei rispettivi loro templi e sinagoghe.

2.° Il contratto di matrimonio fra i cattolici non sarà valido nè legittima la prole se non dal momento in cui sarà susseguito da quanto è prescritto dal rispettivo loro culto.

3.° Il divorzio legalmente pronunciato per qualunque siasi causa non produrrà pei cattolici lo scioglimento del contratto matrimoniale, ma la sola separazione personale, e gli effetti della medesima.

4.° I figli e le figlie, cui è necessario il consenso degli ascendenti per contrarre il matrimonio, potranno in caso di dissenso dei medesimi rappresentare i loro fondati reclami al Governo per le deliberazioni, che riputerà convenienti.

Le presenti determinazioni verranno pubblicate a stampa, ed avranno la loro esecuzione col giorno primo aprile prossimo venturo.

Venezia li 10 marzo 1814.

senza calcolare sotto quale legislazione sia stato contratto il matrimonio, in quanto che le leggi non agiscono, è vero, sugli atti precedenti, e perciò le prescrizioni

---

La Cesarea R. Reggenza provvisoria di Governo in Milano.

In pendenza di una legge che regoli definitivamente e sotto tutti i rapporti l'importante oggetto del matrimonio;

Riconosciuta l'urgenza di togliere le opposizioni delle disposizioni del Codice civile sul divorzio ai principj della religione dello stato, cattolica, apostolica romana.

Determina.

Art. 1.° Le disposizioni del Codice civile che permettono il divorzio, non avranno più effetto riguardo ai cattolici, che abbiano validamente contratto il matrimonio avanti la chiesa.

2.° È quindi vietato ai tribunali di ricevere o dar corso ad alcuna domanda per divorzio fra conjugi contemplati nel precedente articolo, e si dichiarano soppresse le processure pendenti innanzi ai medesimi in questa materia.

3.° Anche nei casi in cui da' tribunali fosse già stato autorizzato il divorzio con sentenza definitiva, è interdetto agli ufficiali dello stato civile il pronunciarlo.

4.° Quandanche fosse già stato dall' ufficiale civile pronunciato il divorzio, è tuttavia vietato di unire in altro matrimonio persone divorziate, finchè vive l' altro divorziato.

5.° Sono conservate in vigore le disposizioni del Codice civile riguardanti la separazione personale, ferma stante anche in questo caso la proibizione del divorzio.

6.° Le disposizioni del Codice relative al divorzio potranno aver luogo anche fra i cattolici nel caso di matrimonj già contratti avanti la sola autorità civile, salvo però a tali divorziati di ricongiungersi, volendo, con un nuovo valido matrimonio.

7.° La previa dichiarazione da farsi dagli sposi a termini del Codice avanti gli ufficiali dello stato civile non costituirà matrimonio,

austriache emanate sul diritto del matrimonio non fanno effetto retroattivo sui matrimonj antecedentemente conchiusi; ma trattandosi di separazione o di scioglimento di matrimonj, trattasi d' un atto che deve operarsi dopo la pubblicazione delle emanate prescrizioni. E siccome la disposizione del nuovo Codice si applica anche ai casi di scioglimento, o di separazione pendenti e non ancora decisi i casi, cioè, in cui lo scioglimento o la separazione non si è ancora operata, così ne segue che questi devono essere decisi secondo le accennate prescrizioni.

I matrimonj disciolti restano disciolti anche se per le leggi austriache sul diritto di matrimonio non potesse aver luogo lo scioglimento, poichè lo scioglimento è un atto già consumato prima delle nuove leggi. Se però, a tenore delle leggi francesi, un matrimonio fra catto-

---

nè per la legittimità della prole, nè per gli altri effetti civili, i quali pei cattolici non potranno derivare, che dal matrimonio celebrato avanti la chiesa, e per gli altri dall' adempimento delle forme volute dal loro culto.

8.° Fermo però stante l' obbligo degli sposi di presentarsi in prevenzione al competente ufficiale dello stato civile, e ferma la proibizione ai parrochi od altri ministri di assistere ai matrimonj senza la presentazione della dichiarazione anzidetta, l' ufficiale dello stato civile, osservate nel resto le altre prescrizioni del Codice, non potrà pronunciare la formola, che le parti *sono unite in matrimonio*; dovrà anzi avvertirle della necessità di presentarsi ai parrochi o ministri per contrarre validamente il matrimonio.

Il gran giudice ministro della giustizia, ed il ministero pel culto sono incaricati della esecuzione della presente determinazione che sarà pubblicata.

Milano 13 giugno 1814.

lici fu disciolto per reciproco consenso, è bensì libero ai conjugi separati di riunirsi, ma non vi possono essere obbligati contro loro voglia, benchè pel Codice austriaco i matrimonj cattolici non possono sciogliersi in nessun caso. Così pure per la stessa ragione che i conjugi separati rimangono separati, il nuovo matrimonio che da questi si fosse incontrato sotto le leggi francesi resta valido anche sotto il Codice austriaco, perchè fu validamente conchiuso sotto il dominio di quelle leggi. Se l'effetto poi dello scioglimento continui, o no a sussistere, anche nei casi nei quali lo scioglimento stesso non potesse per le leggi austriache aver luogo, ella è un'altra questione. Siccome l'effetto dello scioglimento consiste in ciò che i conjugi separati sono autorizzati a passare a seconde nozze, così la questione si riduce a sapere, se conjugi separati sotto le leggi francesi possano validamente contrarre un nuovo matrimonio dopo l'attivazione del Codice austriaco, finchè il precedente matrimonio non sia disciolto colla morte d'uno dei conjugi. La patente decide che un conjuge separato, durante la vita dell'altro, non può incontrare un nuovo matrimonio, se non in quanto sia conforme alle prescrizioni austriache esistenti sul diritto del matrimonio. Da ciò segue, che se fu disciolto un matrimonio fra accattolici, ciascuno dei conjugi può anche dopo l'attivazione del nuovo Codice contrarre validamente matrimonio sempre per altro con persona accattolica; che se poi il matrimonio precedentemente disciolto era stato contratto fra cattolici, o che uno dei conjugi all'atto del matrimonio professasse la religione

cattolica, un nuovo matrimonio sarebbe nullo poichè il conjuge cattolico separato non può sotto le leggi austriache incontrare un nuovo matrimonio durante la vita dell' altro conjuge, sia che fosse cattolico al tempo in cui fu conchiuso il matrimonio, sia che siasi dedicato alla religione cattolica durante il matrimonio stesso.

L' effetto della maggiorità conseguita sotto il dominio delle leggi francesi dopo il compimento dell' anno vigesimo primo, continua anche sotto il dominio delle leggi austriache in quantochè un tale maggiore benchè non abbia compito l' anno 24, può continuare a disporre delle sue sostanze (*); ma non è però atto a conchiudere un matrimonio finchè non sia giunto alla maggiorità in conformità delle leggi austriache (**); ed in questo senso soltanto l' attivazione delle leggi austriache ha impedito l' effetto della maggiorità conseguita in conformità delle leggi francesi.

Per l' art. 61 del Codice civile universale un condannato alla pena del carcere duro o durissimo non può dal giorno dell' intimazione della sentenza, e finchè dura la pena, incontrare valido matrimonio, perchè viene considerato come morto civilmente; perciò fu estesa questa legge anche a quei rei che a tenore delle preesistenti leggi francesi furono condannati ad una pena producente l' effetto della morte civile.

Finalmente per le leggi austriache la procedura per invalidità e scioglimento di matrimonio, non che per

---

(*) V. la nota a pag. 21.

(**) Od abbia almeno ottenuta la dispensa dell' età a termini del § 252 del Codice civile universale. (*N. del T.*)

separazione di mensa e di letto deve intraprendersi *ex officio*, ora questa prescrizione valer deve per tutti i casi che avvengono dopo l'attivazione della nuova legislazione; soltanto che siccome per dichiarare la nullità o per isciogliere un matrimonio, la procedura spetta al tribunale provinciale del circondario in cui abitano i conjugi, e tali tribunali non esistevano ancora in tutte le province novamente addette alla Monarchia, allorchè fu promulgata la patente predetta, così fu ordinato, che ove non esistessero tribunali provinciali, la procedura debba intraprendersi dai tribunali di prima istanza esistenti nelle province suddette.

§ 11.

Quei soli statuti di singole province, e di singoli distretti avranno forza di legge, che dopo la promulgazione del presente Codice saranno stati dal Legislatore espressamente confermati.

È di massima che tutti i preesistenti statuti delle singole province e de' singoli distretti sieno posti fuori di attività col Codice civile universale, perchè il Legislatore aveva per iscopo l'uniformità delle leggi in tutta l'estenzione dell'impero austriaco. Nè a tal massima viene mai derogato se non che in quei casi particolari in cui il Sovrano dopo la promulgazione del Codice ha espressamente confermato uno statuto di una singola provin-

cia o di un distretto. In conformità di ciò il decreto della suprema Corte di Giustizia 13 luglio 1811 dichiara che « SUA MAESTA' non ha trovato di far luogo ad alcuna legge o statuto per le singole provincie, oltre il Codice civile universale ».

§ 13.

I privilegi e le dispense accordate a singole persone, od anche ad intere comunità saranno giudicati del pari di ogni altro diritto, se le ordinanze politiche non contengono su di ciò una speciale determinazione.

Poichè in massima i privilegi sono da giudicarsi in parità di ogni altro diritto, ed il diritto di uno suppone un' obbligazione in un altro, così ne segue, che se alcuno ha conseguito un privilegio tutti gli altri sono tenuti a rispettarlo, e non disturbarne l' esercizio. Siccome però tra i privilegi e gli altri generali e parziali diritti dei cittadini havvi la differenza, che i primi non sono compresi in alcuna legge, i secondi all' incontro si contengono nel Codice civile, e sono con esso convenientemente pubblicati, così ne segue, che i privilegi devono essere resi noti in modo tale, che al pari delle leggi possano giungere a notizia di tutti, onde nessuno possa impunemente allegarne ignoranza; locchè è particolarmente necessario all' oggetto di sottoporre il tra-

sgressore d'un privilegio esclusivo qualunque alla multa stabilita, per incassarla a favore dell'erario. Tale sarebbe a cagione d'esempio il trasgressore del privilegio esclusivo accordato al fabbricatore d'un battello a vapore di navigare con esso il Danubio per un determinato numero di anni, ed entro certi confini. I modi di pubblicare tali privilegi si contengono nelli decreti dell'aulica Cancelleria diretti a tutti i Governi, in data 7 giugno 1815, e 21 marzo 1816.

Il primo di questi decreti è del seguente tenore:

« Quando viene accordato ad alcuno un privilegio esclusivo, è necessario che nella pubblicazione dello stesso da farsi mediante le gazzette, venga indicata con tutta precisione anche la pena stabilita contro i trasgressori, acciocchè l'erario in caso d'un processo non corra il pericolo, che l'autorità giudiziaria lo dichiari decaduto dal diritto di riscuotere la multa stabilita contro il trasgressore d'un privilegio, per mancanza della pubblicazione ».

Il decreto aulico 21 marzo 1816 è concepito nei termini seguenti:

« È avvenuto il caso che essendosi taluno usurpato i diritti d'un terzo munito di particolare privilegio esclusivo, il procuratore aulico camerale, allorchè si trattò di giudicare a carico del trasgressore il pagamento della penale relativa, restò soccombente, perchè non era seguita la pubblicazione del privilegio esclusivo concesso, colle particolari sue caratteristiche. »

« All'oggetto di ovviare simili inconvenienti, e perchè quelli che ottengono un privilegio esclusivo tanto

più efficacemente siano garantiti da qualunque usurpazione, si trova di ordinare, in sequela del decreto 7 giugno 1815, che i Governi, ogni qualvolta viene loro comunicata la concessione d' un privilegio esclusivo, debbano sotto la loro responsabilità curare che mediante gli uffizj circolari ed i fogli provinciali e nazionali venga il privilegio stesso portato a comune notizia, coll' indicazione precisa dell' oggetto, delle condizioni alle quali è alligato, e della pena comminata al caso di qualunque contravvenzione; e se il privilegio risguarda il progresso dei mestieri ordinari, ne siano istrutti, tutti gli artisti, ed i corpi col mezzo delle loro autorità locali ».

Quando dunque altra volta la pubblicazione d' un privilegio esclusivo succedeva soltanto col mezzo delle gazzette, spesso incompletamente, cioè con espressioni tali che non precisavano abbastanza la di lui essenza; e lo stesso privilegiato quasi sempre trascurava l'inserimento del suo privilegio nei pubblici fogij, ora all' incontro si richiedono le seguenti circostanze:

a) L' autorità aulica deve comunicare ai Governi rispettivi una copia esatta della Sovrana risoluzione contenente il privilegio,

b) Devono i Governi curarne la pubblicazione mediante i fogli, e descrivere precisamente nell' avviso l'oggetto le condizioni prescritte, e la penale fissata in caso di trasgressione,

c) I governi stessi devono dare le opportune disposizioni onde il privilegio concesso, venga pubblicato colle stesse modalità anche nei fogli provinciali e nazionali,

d) Devono darne notizia agli uffizj circolari,

e) Qualora il privilegio riguardi l' incremento d' un arte o mestiere i Governi dovranno richiamare gli uffizj circolari suddetti ad incaricare le autorità loro subalterne, di darne parte spezialmente agli artisti ed ai corpi. Quando sieno osservate queste prescrizioni, si è fatto tutto quello ch' è necessario per dare tutta la possibile pubblicità al privilegio concesso.

§ 29.

Gli stranieri acquistano la cittadinanza austriaca entrando in un pubblico impiego; dandosi ad una professione, l' esercizio della quale richiegga l' ordinario domicilio nel paese; dimorando in questi Stati per il corso non interrotto di dieci anni compiuti, a condizione però che in tutto questo tempo non siano incorsi in veruna pena per qualche delitto.

I tre modi coi quali puossi, a tenore di questo articolo, acquistare la cittadinanza furono pei Porti Franchi, cioè Trieste e Fiume, limitati da Sua Maesta' al primo solo, cioè all' ingresso in un pubblico impiego, come risulta dal decreto dell' aulica cancelleria 9 novembre 1816 rilasciato al governo del littorale nei termini seguenti:

« Sua Maesta' si è degnato di ordinare relativamente all' acquisto della cittadinanza austriaca nei Porti Franchi: che l'articolo 29 del Codice civile universale venga in ciò limitato, che gli stranieri non possono nè coll' esercizio d' una professione, nè colla dimora decennale, ma soltanto coll' entrare in un pubblico uffizio o col mezzo della naturalizzazione acquistare la cittadinanza austriaca ».

Sotto il nome di naturalizzazione intendesi la solenne ammissione alla cittadinanza, di cui tratta l' articolo 30 del Cod. civ. e li successivi decreti 29 luglio 1813 e 12 aprile 1816, e questa ha luogo nei Porti Franchi come in tutti gli altri paesi degli I. R. Stati ereditarj. Egli è perciò che se uno straniero entra in un pubblico impiego anche in un Porto Franco, acquista senz' altro la cittadinanza austriaca, poichè da una parte l' ingresso ad un pubblico uffizio non può immaginarsi senza l'assunzione dei diritti di suddito, e dall' altra il Sovrano che concede un impiego ad uno straniero, gli concede eziandio tacitamente i diritti della cittadinanza. Nei Porti Franchi questa non s' acquista però coll'esercizio d'una professione che richiegga la dimora nel paese, nè colla non interrotta dimora di dieci anni, e la ragione di questa eccezione all' articolo 29 potrebbe consistere in ciò, che appunto per essere Porti Franchi, a qualunque straniero dev' essere concesso di esercitare qualunque professione, e di trattenersi quanto gli piace, senza che divenga suddito, e senza che perciò gli sieno attribuiti i doveri di suddito e con essi i diritti della cittadinanza.

Il sullodato aulico decreto ha la seguente appendice:

« Sua Maesta' si è contemporaneamente degnata di permettere che per facilitazione delle persone, che si trovano in Fiume, il giuramento di naturalizzazione possa prestarsi anche presso quell' uffizio circolare ».

Dalla quale appendice sembra potersi dedurre, che senza questo favore quelli che si trovavano in Fiume fossero obbligati a prestare il giuramento di naturalizzazione presso il Governo di Trieste; locchè non combina col decreto della Cancelleria aulica 12 aprile 1816, in forza del quale il giuramento di sudditanza deve sempre prestarsi presso l' uffizio circolare, a meno che ritenere non si voglia, che il giuramento di naturalizzazione nei Porti Franchi dovesse in massima essere congiunto ad una solennità maggiore del consueto giuramento di sudditanza, e che perciò le parti che si trovavano in Trieste prestar lo dovessero presso il Governo.

Siccome gli Ungaresi si deggiono pure annoverare fra gli stranieri, così non v' ha dubbio, che anche un ungarese acquista la cittadinanza austriaca colla non interrotta decennale dimora negli Stati ereditarj austriaci. Dal che potrebbesi indurre, che un suddito di tali Stati sia da riguardarsi come un ungarese naturale quando abbia per dieci anni dimorato non interrottamente in Ungaria; ma sopra di ciò il decreto dell' aulica Cancelleria 17 novembre 1814 ha ordinato quanto segue:

« La sovrana risoluzione relativa al rilascio dei passaporti per l' Ungaria, pubblicata sotto il giorno 10 agosto 1813 ha dato luogo alle segnenti quistioni.

« 1.° Se il favore accordato a tutti i sudditi austriaci

che dimorano in Ungarìa per lo spazio non interrotto di 10 anni, di considerarli cioè come nativi di Ungaria e di porli a parte di tutti i diritti riservati agli Ungaresi, si estenda anche a quei sudditi tedeschi i quali (come sovente avviene) già da 10 e più anni senza saputa e consenso delle loro autorità, per timore della coscrizione si sono colà rifuggiti e domiciliati; oppure se debbano questi reclamarsi quando si scopre la loro dimora anche dopo 10 anni; inoltre se non fosse da stabilirsi un tempo dopo il quale non potessero più reclamarsi questi fuggitivi, ma i loro beni potessero essere loro rilasciati verso il prescritto permesso di trasmigrazione ed il pagamento della tassa relativa.

« 2.° Se la legge di non rilasciare passaporti per un tempo maggiore d'un anno, si estenda anche alle donne, od a quei sudditi, che non sono atti al servizio militare, o che a tenore del sistema di coscrizione, ne sono esenti.

« 3.° Finalmente se l' ordine espresso d' indicare precisamente il luogo per cui viene rilasciato il passaporto, debba seguirsi anche nei passaporti di trasmigrazione.

« A maggiore dilucidazione della mentovata Sovrana risoluzione vengono perciò stabilite le norme seguenti:

« *a*) Se fra i molti pretesi sudditi austriaci che si trattengono dieci e più anni in Ungaria ve ne sono di quelli, che in questo frattempo non furono mai in conformità della legge richiamati, o sul conto dei quali le autorità ungaresi non furono ricercate della restituzione o dell' applicazione al servizio militare; non può se-

condo lo spirito della Sovrana risoluzione farsi ora luogo al loro richiamo, nè tampoco alla proposizione di ritenerli obbligati a ricercare il permesso di trasmigrazione; ma il richiamo deve restringersi soltanto a quelli per i quali non è per anco trascorso il termine di dieci anni dalla loro assenza; ed a quelli sul conto dei quali le autorità ungaresi furono ricercate della restituzione o dell' applicazione allo stato militare.

« *b*) Se però è noto che fra i sudditi assenti della prima spezie ve ne sono di quelli che hanno portato in Ungaria per conto proprio, o fu loro devoluta una qualche facoltà, possono questi essere assolutamente obbligati a pagare la tassa di trasmigrazione ed in tal caso i governi dovranno procedere a tenore delle loro attribuzioni ».

« *c*) In massima non può alterarsi l' ordine di non rilasciare passaporti, o di non prolungarli oltre un anno; nulladimeno non è proibito al governo di proporre un eccezione alla regola in casi particolari. Onde però non mancare allo scopo contemplato dalla Sovrana risoluzione non deve portarsi la proroga di un passaporto oltre ad un novennio, mentre in tal caso, anzichè far luogo ad una proroga dovrà procedersi al richiamo; ritenendosi severamente responsabili le autorità locali dell' esatto adempimento di questa prescrizione ».

Lo scopo della Sovrana risoluzione contenuta in quest' aulico decreto è, che quei sudditi austriaci i quali si trattengono dieci o più anni in Ungaria, se nel frattempo non sono stati richiamati, o le autorità ungaresi non furono ricercate della restituzione o della consegna al

militare, non possano più essere richiamati nè obbligati a ricercare successivamente il permesso di trasmigrazione; che perciò debbano essere considerati come naturali ungaresi, anche nel caso che siensi traslocati in Ungaria senza saputa e permesso delle loro autorità; che per altro ad oggetto di evitare la loro naturalizzazione o nazionalizzazione in Ungaria, debbano essere nel frattempo richiamati, o debba essere ricercata alle autorità ungaresi la loro restituzione, o consegna al militare. Del resto però in massima non dev' essere loro rilasciato nè prolungato oltre un' anno il passaporto, il quale poi anche all' avvenienza di casi particolari mai dovrà estendersi oltre un novennio (*).

(*) Posteriormente alle surriferite superiori risoluzioni sul modo di acquistare la cittadinanza austriaca vennero promulgate nel regno Lombardo-Veneto le seguenti deliberazioni. Dichiarazione aulica pubblicata dal governo di Milano li 30 aprile 1818 contenuta nella *Raccolta degli Atti di governo* di quell' anno vol. I, P. I, p. 95 - Decreto aulico 24 giugno 1818. V. *Collezione delle Leggi* ec. stampata in Venezia vol. V, P. II, p. 93 - e più le Sovrane risoluzioni 25 agosto 1818. V. *Raccolta suddetta* vol. II, P. I, p. 265, - 8 luglio 1819 *ivi* vol. II, P. II, p. 412 - 22 novembre dello stesso anno. V. *Collezione suddetta* vol. VI, p. 612 e finalmente l' altra Sovrana risoluzione 14 febbrajo 1820 *ivi* vol. VII, P. I p. 199 e *Raccolta degli Atti suddetti* 1819 vol. I, P. I, p. 51. Tutte poi le prelodate determinazioni trovansi riunite nella citata opera *Giurisprudenza pratica* ec. vol. VI, p. 3 e seguenti:

Quanto sia poi al modo di procedere contro quegli italiani che avendo ottenuto un passaporto per estero Stato a tempo determinato non siano poi ritornati nel termine prefisso V. l' aulica risoluzione 27 settembre 1817 nella *Raccolta precitata* 1817 vol. II, P. II, p. 71 che trovasi pure unita alle suddette risoluzioni superiori nel vol. VI dell' opera predetta. *(N. dell' E.)*

§ 30.

Anche senza darsi ad una professione o mestiere, e non compito il decennio, può chiedersi il diritto di cittadinanza alle autorità politiche, e da queste concedersi, avuto riguardo al patrimonio all'industria ed alla condotta morale del supplicante.

Quattro ricerche si presentano per spiegazione di quest'articolo; cioè: *a*) a quali autorità politiche spetti il diritto di conferire la cittadinanza; *b*) qual giro prenda la supplica per conseguire tale diritto; *c*) come debba documentarsi il patrimonio, l'industria e la condotta morale del ricorrente; *d*) se, e quali solennità sieno da osservarsi all'atto di ammettere uno straniero alla cittadinanza austriaca?

Alla prima ricerca risponde il seguente decreto dell'aulica cancelleria 29 luglio 1812:

« Fu ricercato a quali autorità politiche spetti di conferire la cittadinanza ad uno straniero secondo l'art. 30 del Codice civile anche senza che concorra l'esercizio di una professione o mestiere e non sia compiuto il decennio.

« Siccome in tal caso l'ammissione d'uno straniero alla cittadinanza austriaca è un semplice atto di grazia; così senza togliere il vigore alle ammissioni che nel

frattempo fossero state fatte o dagli ufficj circolari o dai governi, si è trovato di ordinare: che simili ammissioni alla cittadinanza debbano per l'avvenire essere assolutamente riservate a questa aulica autorità politica, alla quale perciò dovrà essere rassegnata ogni relativa ricerca col giudizio sul merito, e sull'industria del ricorrente ».

Alle altre tre ricerche risponde il decreto dell'aulica cancelleria 12 aprile 1816 diretto alla reggenza dell'Austria superiore, ed al governo della Moravia e della Slesia, il quale è concepito nei seguenti termini:

« Onde venga costà proceduto uniformemente alle altre province, nei casi in cui si tratti di conferire il diritto di cittadinanza a tenore dell'articolo 30 del Codice civile a quegli stranieri che non lo conseguiscono *ipso facto* in conformità dell'art. 29; si rendono note le seguenti prescrizioni per l'esatto loro adempimento.

« 1.° Per conseguire la cittadinanza a tenore dell'articolo 30 è indispensabile una buona condotta morale, ed una sufficiente industria. Il documento d'un particolare patrimonio bastante al mantenimento d'una famiglia sarà molto giovevole, ma non però assolutamente indispensabile all'uopo.

« Per documentare la buona condotta, e la sufficiente industria del postulante, non bastano i soli attestati rilasciati a di lui favore da padroni, mastri o fabbricanti, ma è necessario che sieno ratificati dalla rappresentanza comunale, e dall'autorità locale.

« 2.° La cittadinanza dovrà bensì ricercarsi presso le autorità politiche subalterne, alle quali spetta d'incamminare i relativi occorsi rilievi; ma la definitiva e

reale ammissione alla cittadinanza austriaca, è riservata soltanto all' approvazione di quest' aulica cancelleria. I governi però dovranno ogni volta assoggettare alla nostra decisione le suppliche di tal fatta unitamente ai rilievi occorsi nel proposito alle autorità subalterne, non senza aggiungervi il proprio parere.

« 3.° Finalmente le solennità dell' effettiva ammissione alla cittadinanza consistono in ciò, che il nuovo cittadino, senza distinzione alcuna di nascita è invitato a comparire dinanzi al rispettivo Uffizio circolare (Delegazione provinciale), da cui gli viene energicamente esposta l'importanza del ricevuto benefizio, e dei privilegi annessi alla cittadinanza, nell' atto stesso che gli viene assicurata eguale protezione a quella di cui godono i nazionali, richiamandolo ai nuovi doveri come vero suddito dello Stato, e ricevendo da lui il giuramento di sudditanza pell' esatto adempimento dei medesimi. Di tutto ciò poi deve redigersi un protocollo particolare, il quale dev'essere sottoscritto dal Capitanio circolare (Delegato provinciale), da un commissario del circolo, dall' attuario e dal nuovo cittadino, al quale viene sopra ciò rilasciato uno speciale certificato.

« Nulladimeno in casi degni di particolare riflesso, e semplicemente quando trattisi di persone non nobili, sono autorizzati gli uffizj circolari (provinciali) a delegare le autorità locali. In tali casi però dovrà procedersi a quest' atto solenne in seduta se trattasi d' un magistrato, o se trattasi d'uffizj economici, in un giorno d' udienza a seconda delle prescritte formalità, ed il relativo protocollo dovrà innoltrarsi all' uffizio circolare per la conveniente custodia ».

Che per quelle autorità politiche, cui a tenore dell' articolo 30 insinuare si deve la domanda di naturalizzazione, ed a cui spetta il conferirla, intender debbansi gli uffizj circolari, ed i governi, e non l'autorità politica superiore, rilevasi dall' essersi nominate le autorità politiche in numero del più, e perchè il decreto della cancelleria aulica 29 luglio 1813 dichiara espressamente come validi tutti gli atti di ammissione alla cittadinanza praticati fino allora dagli uffizj circolari o dai governi, con che dà a divedere, che non attribuisce alcuna forza retroattiva alla legge in virtù di cui per l' avvenire tale ammissione è riservata all' autorità politica suprema, legge che non si deve risguardare come modificazione, ma bensì come un' assoluta riforma. La ragione di questa legge è, come suonano le parole dell' aulico decreto, perchè l' ammissione d' uno straniero alla cittadinanza austriaca, fuori del caso dell' esercizio d' un mestiere o d' una professione, e prima che sia spirato il decennio, è un semplice atto di grazia. Il conferire atti di grazia in generale è proprio delle attribuzioni della autorità politica superiore; e benchè molti di tali atti sieno stati attribuiti ai governi, e talvolta perfino agli uffizj circolari, pure l' atto di grazia di cui qui si tratta fu riservato all' autorità suprema, onde con ciò dimostrare quale importanza si attribuisca al medesimo, e quanto sia d' aversi attenzione, onde non venga ammesso alla cittadinanza alcun forestiere immorale, od incapace a guadagnarsi la sussistenza. Egli è poi chiaro da sè che questa legge non è applicabile a quei forestieri che si dedicano negli Stati austriaci ad una pro-

fessione o mestiere, o che vi ebbero il loro domicilio non interrotto per lo spazio di 10 anni senza essere stati in questo frattempo soggetti ad alcuna pena per commessi delitti, giacchè questi tali ottengono il diritto alla cittadinanza anche senza ricercarlo. I requisiti necessarj per esercitare un mestiere od una professione tengono luogo dei documenti prescritti dall' articolo 30 del Codice civile, e dall' aulico decreto 29 luglio 1813, e se uno straniero si è per lo spazio di dieci anni non interrottamente trattenuto negli Stati austriaci senz' avere subita alcuna condanna, la legge suppone già in lui una buona condotta morale, e l'attitudine necessaria al guadagno.

Il decreto dell' aulica cancelleria 12 aprile 1816, diretto a due soli Governi all' oggetto di dirigere le funzioni, in conformità di quanto si pratica nelle altre province, come scorgesi dal suo contesto, contiene un' illustrazione dell' art. 30; e stabilisce le norme secondo le quali proceder devesi nel conferire la cittadinanza; sotto il quale aspetto considerar si deve come un' istruzione per le autorità subalterne.

In fatti dalle parole dell' art. 30: *avuto riguardo al patrimonio, all' industria ed alla condotta morale del supplicante* si potrebbe supporre che oltre il certificato dell' industria ne fosse necessario anche uno particolare sul patrimonio posseduto dal supplicante. Ma il su mentovato aulico decreto dichiara, che il documento d' un particolare patrimonio bastante a mantenere una famiglia è assai utile allo scopo, non però assolutamente indispensabile. Inoltre lo stesso paragrafo più chiaramente

sviluppa in che consister debbano i documenti sull'industria, e sulla condotta morale del supplicante, facendo sapere che i certificati rilasciati dai padroni, mastri, o fabbricanti presso cui il forestiero ha servito, non sono bastanti, ma che si rende altresì necessario che tali attestazioni sieno ratificate dalle autorità comunali e locali, cioè in campagna dalli decani od altri rappresentanti il comune, e di più dall' autorità politica locale; e nelle città e terre principesche o suddite può bastare la ratifica del magistrato, che contemporaneamente rappresenta l' autorità comunale e l' autorità politica locale. Se ove esistono uffizj di polizia, come nei capi luoghi delle province, sia necessaria anche la loro ratifica relativamente alla condotta morale del supplicante, non è stato finora deciso.

In quanto alla procedura da osservarsi per conferire la cittadinanza, stabilisce il citato decreto dell' aulica Cancelleria, che la supplica munita dei relativi attestati debba prodursi all' uffizio circolare (Delegazione provinciale) da cui mediante rapporto viene inalzata al Governo provinciale che col proprio parere la scorta all' autorità politica superiore. Se però la supplica viene direttamente presentata a quest' ultima, in tal caso è abbassata per rapporto al Governo, che la rimette per lo stesso effetto all' autorità politica subalterna. Quando l' autorità politica suprema ha accordato la cittadinanza, ne rende inteso l' uffizio circolare, mediante il Governo, e questo ne da comunicazione con decreto al nuovo cittadino, gli espone gli effetti del ricevuto benefizio, gli rammenta i doveri incombenti ad un cittadino e ri-

ceve da lui il relativo giuramento di sudditanza pel loro esatto adempimento.

Siccome per l' art. 33 del Codice civile gli stranieri partecipano agli stessi diritti civili dei cittadini, così pure la protezione che in parità di questi viene assicurata al nuovo cittadino si riferisce ai privilegi concessi alla cittadinanza, e perciò a quei diritti pel godimento dei quali si esige la qualità di cittadino, come precisamente dichiara lo stesso art. 33. Sopra la seguita ammissione redigesi un protocollo il quale viene firmato dal Capitano del circolo (Delegato provinciale), da un commissario circolare, dall' attuaro e dal nuovo cittadino al quale ne viene rilasciato un estratto, che gli serve come documento d' uffizio per prova della conseguita cittadinanza. Gli uffizj circolari sono autorizzati a delegare all'atto solenne di ammissione alla cittadinanza anche le autorità subalterne, ma però soltanto quando si tratti d' ignobili, ed in casi di particolare riguardo. Questo riguardo può riferirsi all' uffizio circolare, come p. e. quando questo sia da altri importanti affari impedito a celebrare l' atto solenne, oppure, può riferirsi al nuovo cittadino p. e. nel caso che per corporale infermità non possa intraprendere il viaggio per recarsi al capo luogo forse troppo lontano. In tali casi l' ammissione si verificherà dal magistrato in seduta, o dall'autorità locale, cioè dall' uffizio economico ove esiste come in Boemia e Moravia; ed altrove dall' uffizio d' amministrazione in un giorno d' uffizio coll' osservanza delle formalità prescritte. L'autorità delegata, appunto perchè è delegata, è tenuta ad innoltrare all'uffizio circolare il

protocollo relativo, il quale dev' essere sottoscritto dal nuovo cittadino, dal borgomastro, da un consigliere e dall' attuario; ovvero dal giudice e da un cancellista (*).

Articolo 31.

Col solo possesso o uso temporaneo, o usufrutto di qualche bene prediale, casa o altro fondo, collo stabilimento di un traffico commerciale, d' una fabbrica, o colla partecipazionè all' uno o all' altra, senza il personale domicilio in una provincia di questi Stati, non si acquista la cittadinanza austriaca (**).

Dalle parole di quest' articolo è manifesto, che se taluno conduce in locazione un bene prediale od altro fondo, o se gli viene trasfuso verso compenso l' esercizio d' un qualche diritto; così pure se intraprende un esercizio libero qualunque, che non renda necessario il domicilio ordinario in luogo, non ottiene perciò la cittadinanza; nulladimeno il legislatore ha trovato indispensabile, verisimilmente perchè ne insorse il dubbio, di particolarmente decidere, che nè l' intraprendere un libero esercizio, nè il prendere in affitto un diritto di

---

(*) V. la nota a p. 38.
(**) V. la nota suddetta.

vendita al minuto danno il diritto alla cittadinanza. Il relativo decreto rilasciato dalla cancelleria aulica a tutti i Governi ai 16 gennajo 1817 è del seguente tenore:

« Mediante il solo esercizio d'una professione libera, e col prendere in affitto un diritto di vendita al minuto non si acquista la cittadinanza austriaca; imperciocchè questa si acquista coll' esercizio d' una professione o mestiere che renda necessario il domicilio formale, ma le professioni libere possono invece essere nuovamente abbandonate ad ogni istante, come ad ogni istante possono essere disciolti i contratti d' affitto, e perciò nè in un caso nè nell'altro rendesi necessario il domicilio (*) ».

Articolo 32.

La perdita della cittadinanza per causa d' emigrazione, o per matrimonio contratto da una cittadina con un estraneo viene determinata dalle leggi d' emigrazione.

Siccome la naturalizzazione deve ricercarsi presso le autorità politiche, come desumesi dall'art. 30, così presso le stesse autorità dovevasi ricercare il permesso di emi-

---

(*) Questa aulica determinazione non trovasi fin' ora compresa nè nella *Raccolta degli Atti del governo* di Milano nè nella *Collezione delle Leggi* ec. che si pubblica periodicamente in Venezia.

(*N. dell' E.*)

grazione, se un cittadino non voleva incorrere nelle pene stabilite dalle leggi d' emigrazione.

Il decreto dell' aulica cancelleria 14 gennajo 1813 contiene però la seguente determinazione:

« In sequela d' un ordine Sovrano tutte le domande d'emigrazione d'individui che legalmente hanno già acquistato la cittadinanza austriaca devono per l' avvenire assoggettarsi novamente all'approvazione di SUA MAESTA'. »

Da ciò segue, che ogni domanda d' emigrazione deve essere rassegnata all' aulica cancelleria riunita, come in seguito del decreto 29 luglio 1813 lo devono essere anche le domande di naturalizzazione. Dal confronto di questi due aulici decreti apparisce che il Sovrano si è riservato di conferire il permesso tanto per la naturalizzazione, quanto per l'emigrazione, perchè interessa allo Stato di sapere, chi conseguisce la cittadinanza e chi cessa di essere cittadino. Che l' aulico decreto 14 gennajo 1813 s'estenda anche alle cittadine che si vogliono maritare con un estraneo, non havvi alcun dubbio. Anche quest' aulico decreto però mediante il successivo rilasciato dall'aulica cancelleria a tutti i Governi in data 19 settembre 1816, fu soggetto ad una modificazione, in quanto che il Sovrano per gli uomini autorizzò la cancelleria aulica, e per le donne i Governi a concedere il permesso di emigrazione, coll' obbligo però di dovergli rassegnare ogni sei mesi un prospetto, diviso per rubriche, di tutti i permessi di emigrazione rilasciati. Tale decreto è del seguente tenore:

« SUA MAESTA' si è degnata di autorizzare l' aulica cancelleria, ed i Governi ad esaurire per l' avvenire tutte

le suppliche di emigrazione, in quanto non vi si opponga ostacolo di sorte, e sieno d'accordo tutte le autorità che vi devono aver parte, fissando precisamente i Governi per le donne, e la cancelleria aulica per gli uomini; coll'obbligo ai Governi di rassegnare ogni sei mesi a questa, e questa a SUA MAESTA' un prospetto di tutti i permessi di emigrazione rispettivamente rilasciati. I Governi però, oltre il semestrale prospetto dei permessi d'emigrazione da essi rilasciati alle donne, dovranno rassegnare anche quello dei permessi ad essi Governi rilasciati dall'aulica cancelleria per gli uomini colla citazione del numero dell'aulico decreto (1)».

Da ciò segue, che qualora una cittadina voglia maritarsi con uno straniero dovrà ricercarne il permesso al Governo. La ragione di questa differenza tra gli uomini e le donne consiste in ciò, che nell'emigrazione d'un cittadino è più interessato il ben pubblico, che in quello d'una cittadina. Il semestrale prospetto poi fu ordinato affinchè il Sovrano abbia anche per l'avvenire cognizione di tutti i permessi di emigrazione. L'aulico

---

(1) Questa sovrana risoluzione trovasi nella *Collezione suddetta* vol. III, P. II, p. 343. Fra gli atti poi compresi nella ripetuta *Raccolta* trovasi nel vol. I, P. I, dell'anno 1816 a p. 373 e nella succitata *Collezione* vol. III, P. I, p. 491 la Sovrana risoluzione abbassata dall'aulica commissione centrale d'organizzazione li 10 maggio 1816 risguardante quegli individui che volessero trasferire il loro domicilio in altro Stato a termini del trattato di Parigi. Inoltre nel vol. III, P. II, p. 90 della *Collezione* anzidetta trovasi la Raccolta delle Leggi, e dell'ordinanze emanate in proposito di tasse d'emigrazione e diritto d'albinaggio fin a tutto giugno 1815.

(*Nota dell' E.*)

decreto all' incontro con cui l' ammissione alla cittadinanza è riservata all' autorità politica, non fu soggetto ad alcun cambiamento.

Articolo 33.

Gli stranieri hanno generalmente eguali diritti ed obblighi civili coi nazionali, qualora per godere di questi diritti non si richiedesse espressamente la qualità di cittadino: incombe inoltre agli stranieri per partecipare a questi diritti, di provare nei casi dubbj, che lo Stato a cui appartengono, tratti i cittadini austriaci, riguardo al diritto in questione, come proprj.

Se dunque uno Stato estero non ammette un cittadino austriaco a percepire un' eredità soltanto perchè è dell' estero Stato o perchè è cittadino austriaco, per diritto di rappresaglia non verrà nemmeno ammesso un suddito di quello stato a percepire un' eredità negli Stati ereditarj austriaci. Come norma di questa rappresaglia è da riguardarsi la proibizione emanata in data 24 agosto 1811 di asportare in Francia la facoltà di chi morto negli I. R. Stati, fosse stato dichiarato dal Governo francese decaduto dal diritto di ereditare in quello stato per titolo di emigrazione. Tale proibizione però fu

tolta col seguente decreto aulico 16 maggio 1816 rilasciato a tutti i Governi, con il quale venne novamente ristabilita l'assoluta libertà di trasporto delle sostanze ereditarie che prima esisteva fra gli Stati austriaci e la Francia.

« Siccome non sussistono più i motivi che diedero luogo al divieto emanato come per rappresaglia in data 24 agosto 1811 di poter adire cioè in Francia all' eredità di quei testatori morti negli I. R. Stati i quali dal precedente governo francese erano stati dichiarati come decaduti dal diritto di eredità in Francia; così d' ora innanzi si potrà adire a qualunque eredità in generale, senza l' obbligo di presentare le reversali *de observando reciproco* come di conformità alla convenzione dell' anno 1766 praticavasi negli anni precedenti prima che fossesi emanata la restrizione predetta. Con ciò per altro in nulla vengono alterate le altre leggi relative alla consegna dell' eredità in genere, ed in particolare anche di quelle che si trasportano all'estero (*)».

In conseguenza di ciò perchè un cittadino francese possa adire in Francia ad un' eredità devolutagli negli I. R. Stati, non è necessario di dimostrare che anche il Governo francese permette ad un cittadino austriaco di adire ad un' eredità colà verificatasi, e non incontrando quest' adizione alcun dubbio, perciò non si esige

---

(*) Una tale Sovrana risoluzione è stata diffusa in Milano mediante circolare dell' I. R. Tribunale d' Appello generale del di 21 Maggio 1818. V. *Raccolta degli atti di Governo* 1816 *vol. I, P. II, pag.* 79 – *Giurisprudenza pratica vol. II, P. II, pag.* 72.

(*N. dell' E.*)

nemmeno di volta in volta la dichiarazione d'un eguale trattamento. Nondimeno le eredità che sono devolute ad un cittadino francese non solamente sono soggette alle stesse gravezze di quelle che lo sono ad un cittadino austriaco, ma devono altresì pagare la tassa di trasmigrazione in parità di ogni altro bene che va fuori dello Stato.

§ 49.

I minorenni ed anche i maggiori d'età, che per qualunque siasi motivo non possono da sè validamente obbligarsi, sono del pari incapaci di contrarre validamente matrimonio, senza il consenso del loro padre legittimo. Se il padre è morto o incapace di rappresentare i figli, si esige per la validità del matrimonio, oltre la dichiarazione del tutore o curatore ordinario, anche il consenso del giudice.

§ 50.

Il consenso del giudice è pure necessario, oltre la dichiarazione del tutore, per la

validità del matrimonio de' figli illegittimi in minore età.

§ 51.

Se uno straniero minorenne voglia contrarre matrimonio in questo Stato, e non possa produrre il necessario consenso, deve il giudice di questo Stato a cui sarebbe soggetto secondo la sua condizione e la sua dimora, deputargli un tutore, che dichiari innanzi a questo giudice il suo consenso o dissenso circa il matrimonio.

In questi tre paragrafi si dichiara che cosa si esiga per la validità del matrimonio di quelle persone le quali, o per minore età, o per qualsivoglia altro motivo non possono da sè validamente obbligarsi. Importa però che il curato che deve dare la benedizione nuziale si assicuri preventivamente della verificazione delle condizioni accennate, si assicuri cioè, che fu nei rispettivi casi ritirato il consenso del padre, del tutore, del curatore, e del giudice, onde non si contragga un matrimonio nullo. Egli è perciò che nel decreto dell'aulica cancelleria 1 luglio 1813 rilasciato a tutti i governi, il quale letteralmente combina con quello rilasciato dal

supremo dicastero di giustizia ai tribunali d' appello in data 17 luglio 1817 sono stabilite le prescrizioni da seguirsi all' atto della benedizione nuziale nei termini seguenti :

« L'esattezza con cui proceder devesi nel conchiudere i contratti nuziali attesa la loro importanza, rende indispensabile che sia con piena sicurezza esposto il consenso dei contraenti in conformità delle leggi. Se trattasi di maggiori od altri individui capaci di validamente obbligarsi, questa sicurezza si ottiene colla presenza dei testimonj, e coll'iscrivere nel libro dei matrimonj i loro nomi. Se trattasi all' incontro di minori, o di maggiori che per qualsivoglia motivo non possano da sè validamente obbligarsi, nè contrarre possono a tenore degli articoli 49, 50, 51 del Codice civile valido matrimonio senza consenso dei loro genitori legittimi, o in caso che siano questi morti od incapaci di rappresentare, senza la dichiarazione del tutore ordinario e del giudice, richiedesi altresì che consti con sicurezza del consenso del loro rappresentante e del giudice stesso. A tal fine fu prescritto quanto segue :

« 1.° Il consenso del padre legittimo nei matrimonj dei minori, o di maggiori incapaci per qualsivoglia motivo di obbligarsi validamente da sè, deve essere dichiarato dal padre legittimo stesso personalmente al parroco in presenza di due testimonj; inseritto nel libro dei matrimoni, e confermato colla sottoscrizione di mano propria, o con quella di un terzo convalidata da due testimonj; oppure se il padre non è presente mediante un documento legale rilasciato dal padre le-

gittimo alla presenza di due testimonj, e regolarmente legalizzato, il quale deve conservarsi fra gli atti del matrimonio.

« 2.° Per i matrimonj dei minori, o di persone incapaci altrimenti ad obbligarsi da sè validamente i di cui genitori non sieno più in vita, o sieno incapaci di rappresentarli; come pure pei matrimonj di minori illegittimi, non che di minori stranieri in questi Stati, i quali non possano produrre il necessario permesso, devesi conseguire la certezza del consenso legale mediante un documento del giudice, in cui sia circostanziatamente espresso il consenso già dato dal tutore o curatore, ed il consenso proprio del giudice stesso; e questo documento dev'essere pure conservato fra gli atti del matrimonio.

« 3.° Sarà dovere particolare di tutti gli aventi cura d' anime di qualunque religione d' invigilare onde non manchi questo legale consenso, e ciò sotto la comminatoria di essere per ogni trasgressione della presente legge, assoggettati alla grave pena che l' art. 78 del Cod. civile minaccia loro, nel caso che procedessero a delle unioni senza la produzione dei documenti necessarj.

« 4.° Viene nullameno espressamente dichiarato, che la prova del necessario consenso voluta dagli articoli 49 e 51 non porta l'effetto che per mancanza delle prescrizioni qui stabilite sia nullo il matrimonio, quando possa in altro modo legalmente esser provato ch' ebbe luogo il consenso del padre legittimo o del tutore, o del giudice (*) ».

(*) L' I. R. Governo di Venezia con Circolare 29 Luglio 1816

In conformità di quest' aulico decreto, il curato prima di procedere al matrimonio deve assicurarsi se esista il consenso voluto dalla legge, in modo, che anche per l' avvenire possa risultare.

Siccome poi quegli sposi, che per sè validamente contrarre possono obbligazioni, di niun' altro consenso abbisognano che del proprio per la validità del matrimonio, eccettuati però i militari, o le persone ad un corpo militare appartenenti, così il curato dopo di essersi assicurato della maggiorità degli sposi, (ove questa non sia assolutamente palese) mediante ispezione della fede di battesimo come l' art. 78 del Codice civile prescrive, o mediante un attestato in iscritto (per cui non solo un documento pubblico intendesi, ma anche un privato esteso nelle forme convenienti) deve far sì che il consenso degli sposi sia fuori d'ogni dubbio provato, locchè si ottiene mediante la presenza di testimonj il nome de' quali viene inscritto nel registro dei matrimonj. All'incontro per la validità del matrimonio di un minore richiedesi il consenso del padre legittimo, o se questi non vive o non è capace di rappresentare il figlio, il consenso del tutore o curatore e del tribunale, locchè è pure prescritto per i matrimonj dei minori naturali, e degli stranieri dimoranti in questi Stati, i quali produrre non possano il necessario consenso. In tali casi dunque il curato, onde assicurarsi del consenso del padre legittimo o di quello del tutore o curatore e del

---

emanò una consimile disposizione. V. *Collezione sulle leggi ec. Appendice* degli anni 1813-1818 pag. 35. *(N. dell' E.)*

tribunale, esigere deve che il padre nel primo caso comparisca personalmente, e dichiari il suo consenso in presenza di due testimonj, o che almeno sia prodotto un documento esteso dallo stesso, contenente il di lui assenso; documento che per ovviare qualunque inganno dovrà essere sottoscritto da due testimonj non meno che regolarmente legalizzato. Nel secondo caso sarà pure opera del curato di far unire un documento esteso dal tribunale contenente l'assenso del tutore o del curatore ed il proprio; e perchè niun dubbio per l'avvenire emerga sull'adempimento di questa prescrizione dovrà farsi menzione nel registro dei matrimonj dell'assenso personalmente dato alla presenza di due testimonj dal padre che dovrà sottoscriverlo, e qualora questo non possa o non sappia scrivere, dovrà il registro essere contrassegnato da un altro, facendo confermare questa contrassegnazione da due testimonj, e conservando poi fra gli atti del matrimonio i documenti rilasciati dal padre o dal tribunale.

Ciò che in proposito dei minori è prescritto, vale anche, secondo le precise parole del decreto aulico per quelli che per qualunque altro motivo non possono contrarre validamente da sè obbligazioni, come p. e. per i prodighi legalmente dichiarati esistenti sotto curatela, o per quelli per cui la continuazione della patria potestà, o della tutela fu dal tribunale pronunziata e pubblicata, a tenore degli articoli 172 e 251 del Codice civile. Sembra perciò che sia dovere del curato di aver presenti tutte le notificazioni di simil sorta in quanto possono aver influenza nell'esercizio delle sue funzioni,

onde all'evenienza dei casi trascurate non vengano le necessarie legalità. E siccome per l'art. 183 del Codice civile il padre adottivo assume la patria podestà sull' adottato figlio minorenne, così ne viene che quanto è detto nell' aulico decreto in proposito del padre legittimo, applicare pure si debba al padre adottivo, durante anche la vita del padre legittimo.

Del resto ricorda l' aulico decreto alla fine, non essere intenzione della legge di stabilire come un nuovo impedimento al matrimonio la trascuranza delle discipline nel decreto stesso contenute, mentre anzi il matrimonio dev' essere valido anche nel caso che tali discipline vengano trascurate; purchè effettivamente esista il consenso legale all' atto della verificazione del matrimonio. Il curato però si rende meritevole della grave pena minacciata dall' art. 78 del Codice civile, di qualunque religione sieno gli sposi, e sia che esista o no l' assenso legale all' atto del matrimonio, cioè tanto se il matrimonio stesso, sia o non sia valido; quantunque per verità di rado o non mai avvenga, che quando esiste l'assenso legale, cioè quando il matrimonio contratto è valido, venga posta in campo la mentovata trascuranza.

Resta ora a sapersi che cosa intender si debba negli articoli 49 e 50 sotto la parola giudice. Non havvi alcun dubbio che si debba intendere l'istanza personale, cioè la *Landrecht* (tribunali dei nobili) se trattasi di persone nobili, e se di persone non nobili, il tribunale civile di prima istanza nelle città, e l'autorità locale nella campagna. Siccome però l'autorità locale esercita la sua giurisdizione ora mediante l' uffizio di giustizia (sia che

si chiami amministratore, direttore, giudice o giusdicente) ora mediante l' uffizio d' economato così resta a sapersi quale impiegato od uffizio rilasciare debba il permesso pel matrimonio dei minori alla campagna. Di ciò offre la soluzione l'aulico decreto del Supremo tribunale di giustizia dei 5 gennajo 1815 rilasciato al tribunale d'appello della Gallizia nei termini seguenti:

« Il Codice civile universale niun cangiamento ha portato all' esistente sistema della civile giurisdizione, nè a quanto è prescritto dall' aulico decreto 21 agosto 1788, pubblicato colla circolare 17 settembre 1789.

« Sotto la generale espressione di giudice ossia di autorità giudiziaria contenuta nell' articolo 49 del Codice intendesi la giurisdizione privata, l' autorità del dominio alla campagna, cui a seconda della qualità dei propri impiegati, o dell' estensione della giurisdizione è libero di affidare ad essi uniti, o divisi gli affari dell' officio.

« Ogni uffizio ed ogni impiegato ch' è in generale incaricato della tutela superiore deve anche rilasciare l' assenso pel matrimonio d' un orfano dipendente.

« L' autorità giurisdizionale è tenuta in virtù dell' aulico decreto 22 maggio 1789 ad aver cura che siano ben maturate e ponderatamente esaminate le ricerche d'assenso al matrimonio, e sotto questa condizione sta in di lei arbitrio di servirsi a tal uopo dei proprj impiegati di amministrazione, o del proprio giudice, o finalmente di tutti e due insieme uniti, impiegando chi più gli piace per accordare o negare l' assenso di matrimonio.

« Qualunque però abbia disimpegnato quest' uffizio

in nome dell' autorità giurisdizionale, la decisione in caso di reclamo spetta al tribunale d' appello a tenore dell'art. 3 dell' aulico decreto 21 agosto 1788, e dell' art. 268 del Codice civile universale. »

In forza di quest'aulico decreto resta libero alle autorità giurisdizionali di campagna, come lo è in generale, di affidare complessivamente o separatamente gli affari della giurisdizione ai loro impiegati; e così pure d' incaricare questo o quell' uffizio, quest' o quell' impiegato della autorità tutoria superiore; cioè di impiegare a tal uopo gl' impiegati economici, o il giudice, oppure tutti e due unitamente. Ora siccome a chi ha la tutela superiore, spetta l'assenso al matrimonio dei minori esistenti sotto la giurisdizione signorile, così ne viene che un tale assenso dovrà rilasciarsi da quell'impiegato o da quell' uffizio cui è in genere affidata la tutela superiore, e perciò agli impiegati economici, ed al giudice insieme, se insieme sono incaricati della superiore tutela. E siccome la tutela superiore è bensì un ramo della procedura giudiziaria non contenziosa, ma però è sempre un oggetto giudiziario e non politico, così ne segue inoltre, che colui il quale si trova aggravato dalla decisione degl' impiegati incaricati della tutela superiore, deve portare le proprie lagnanze non ai governi, ma bensì al tribunale d' appello.

L' art. 51, suppone il caso che un minore straniero o che per non aver acquistata la cittadinanza austriaca viene come straniero considerato, non possa produrre l' assenso al matrimonio, se non che nel modo, nel quale rendesi necessario secondo le leggi del di lui

paese; e che quindi per le accennate leggi non possa da sè solo contrarre un valido matrimonio, che si tratti perciò di supplire in altro modo al necessario consenso, dacchè non può questo essere prodotto; ma non decide, che cosa incomba ad uno straniero che voglia nei nostri Stati contrarre matrimonio. Ciò però fu deciso dal decreto della Cancelleria aulica 22 dicembre 1814 nei termini seguenti:

« Siccome avviene, che degli stranieri i quali non hanno acquistato la cittadinanza austriaca vogliono contrarre matrimonio negli Stati austriaci, sia con sudditi austriaci, sia con estranei, e siccome l'art. 34 del Codice civile universale espressamente stabilisce, che la capacità personale degli stranieri all'esercizio dei diritti debbasi generalmente giudicare secondo le leggi del luogo cui è lo straniero soggetto, come suddito, per cagione di domicilio, o se non ha domicilio, per cagione di nascita, in quanto però non sia dalle leggi diversamente ordinato per qualche caso particolare, così Sua Maesta' si è degnata di stabilire, che qualunque straniero contraente matrimonio negli Stati imperiali sia obbligato a documentare convenientemente prima del matrimonio la sua capacità personale a validamente incontrarlo. Contemporaneamente ordina Sua Maesta' che alla sposa nazionale d'un suddito straniero debba dichiararsi, che col consenso al matrimonio non riceve ella in pari tempo anche quello di espatriare, dovendo questo particolarmente essere ricercato ad ogni occorrenza. Questa Sovrana risoluzione viene portata a pubblica cognizione, aggiungendo che i parrochi dovranno essere richiamati,

per cura dell' ordinariato, a ritirare dagli stranieri non naturalizzati, qualora vogliano contrarre matrimonio, la prova della personale loro relativa capacità, secondo le leggi del luogo ove hanno il loro domicilio o la loro nascita, e di fare l'accennata dichiarazione a qualunque sposa nazionale che contrarre voglia matrimonio con uno straniero. »

Soltanto la prima parte di questo decreto spetta a questo luogo, poichè dallo stesso emerge, che uno straniero il quale voglia nei nostri Stati contrarre matrimonio, debba prima di verificarlo comprovare di essere maggiore a tenore delle leggi del paese di cui è suddito, o che la maggiorità non è necessaria per la validità del matrimonio. Imperciocchè se non è ancora maggiore secondo le accennate leggi, e se per le stesse non può un minore contrarre da sè solo un valido matrimonio, non solamente il matrimonio da lui contratto senza il necessario assenso non produrrebbe nell' estero Stato alcun effetto civile, ma sarebbe eziandio da riguardarsi come nullo nel nostro Stato, essendochè la incapacità personale è a lui inerente, qualunque sia il luogo ove si trova. Si danno molte sorta di incapacità personali pell' esercizio di questo o quel diritto civile, e quindi altre sorta d' incapacità personali a contrarre matrimonio possono aver luogo in vigore delle leggi veglianti nello Stato di cui fosse suddito lo straniero, ed è perciò appunto che l' aulico decreto prescrive in termini generali che lo straniero produrre debba le prove della personale sua capacità ad incontrare il matrimonio. Queste prove però risguardano principalmente

l' età dello straniero, perchè la capacità personale dello straniero a contrarre matrimonio, oltre di quella, devesi generalmente supporre. La seconda parte dell'aulico decreto, che qui non appartiene, sembra essere in contraddizione coll' art. 32 del Codice civile universale. Quest' art. però non decide che una cittadina perda la cittadinanza maritandosi ad uno straniero, e si riporta invece alle leggi relative di espatriazione. La cittadina rimane sempre cittadina anche se si è maritata ad uno straniero, e dall'aver essa conseguito il consenso al matrimonio non ne viene che abbia conseguito anche quello di espatriare. Se essa dunque espatria col proprio sposo senza aver ricercato e conseguito il relativo consenso, cade sotto le pene comminate dalle leggi di espatriazione.

§ 54.

Con quali persone militari o attenenti ai corpi militari non si possa validamente contrarre matrimonio, senza il permesso in iscritto del loro reggimento, corpo, o generalmente de' loro superiori, viene determinato dalle leggi militari.

Fu fatta la ricerca, se anche la gente addetta al servizio del treno, la quale si trovi in congedo, ed i Landwehr, sieno da considerarsi come persone militari, od almeno attinenti ai corpi militari, e quindi se anch'essi non possano contrarre un valido matrimonio senza il

permesso dei loro superiori. Questa ricerca venne decisa coi decreti rilasciati a tutti i Governi in data 6 giugno 1812, e 9 novembre 1813 dall' aulica cancelleria.

Il primo di questi decreti è del seguente tenore:

« Stantechè per effetto della nuova organizzazione del corpo del treno avvenuta dopo l' ultima guerra, gli individui al medesimo addetti considerarsi devono come effettiva truppa militare, e non vengono più congedati indeterminatamente, ma fino ad un nuovo richiamo; così ne viene che le persone del corpo del treno congedate fino al richiamo sono da trattarsi come la rimanente truppa effettiva congedata in quanto alla giurisdizione; e perciò non possono contrarre un valido matrimonio senza il permesso del comando del corpo del treno a seconda delle leggi esistenti.

« Di ciò dovrà il Governo istruire i magistrati ed i dominj col mezzo degli uffizj circolari, significando ai medesimi, che all' evenienza di ricerche di matrimoni per parte degli accennati individui rivolgersi dovranno sempre al comando del corpo del treno. »

L' altro è concepito come segue:

« Essendo insorto dubbio a quale autorità spetti il concedere il permesso di matrimonio per i Landwehr, venne stabilito di concerto coll'I. R. consiglio aulico di guerra, che in tempo di pace basti pel matrimonio di un Landwehr il consenso dei proprj superiori, e che in tempo di guerra non siavi alcuna differenza tra i Landwehr attivi ed i non attivi, fra quelli cioè che sono al campo, e quelli che sono destinati a guarnigione, e che sì per gli uni, che per gli altri debbasi

sospendere ogni assenso di matrimonio nel tempo suddetto. »

Il motivo a cui la prima parte di questo decreto si appoggia si è, che terminata la guerra il Landwehr ritorna ai proprj focolari, ed è novamente soggetto all'autorità locale, cosicchè si considera come se non avesse mai appartenuto al corpo dei Landwehr. In tempo di guerra cessa egli d'essere soggetto all'autorità locale, viene considerato come una persona appartenente ad un corpo militare, sia che si trovi al campo o che sia destinato a guarnigione, e dovrebbe quindi ricercare il permesso pel matrimonio ai suoi superiori militari. Pel miglior servizio però ha ritrovato la legislazione di stabilire nella seconda parte di questo decreto che in tempo di guerra non debbasi ai Landwehr indistintamente accordare un tale permesso. Se però avviene che un Landwehr in tempo di guerra si ammogli, il matrimonio benchè vietato rimane nulladimeno valido, perchè l'impedimento contenuto nel § 54 del Codice civile non si estende al Landwehr; non assumendo lo Stato la cura della di lui famiglia; e generalmente poi interpretare si debbono a rigore di termine le leggi che stabiliscono impedimenti al matrimonio.

Fu inoltre ricercato quale sorta di consenso si richieda per un israelita esistente in servizio militare, e fu deciso di conformità alle leggi generali esistenti relativamente ai matrimoni dei militari e delle persone appartenenti al militare servizio, alle quali leggi l'art. 54 del Codice civile si riferisce, come risulta dal seguente decreto del-

l'aulica cancelleria 7 marzo 1815 rilasciato a tutti i Governi.

« Sua Maesta' si è degnata di stabilire, che gli israeliti esistenti in servizio militare debbano essere trattati come i cristiani in quanto risguarda il permesso pel matrimonio. »

A questa decisione diede motivo la considerazione seguente, cioè che non fosse necessario di apporre più stretti limiti alle licenze del matrimonio per gli ebrei, limitate essendo abbastanza dall' obbligo ingiunto ai comandanti dei reggimenti e corpi di esattamente osservare anche per gl' israeliti esistenti in servizio militare la normale del 29 settembre 1777, come espressamente dichiara la disposizione annessa all'aulico decreto.

Essendosi però in seguito osservato, che malgrado gli stretti limiti assegnati in generale alle licenze di matrimonio pei militari, di troppo potrebbe aumentarsi col tempo il numero degli ebrei, se anche le autorità politiche concorrere non dovessero a giudicare sull'ammissibilità del matrimonio dei soldati israeliti, in quella stessa guisa che loro spetta un tale giudizio sugl' israeliti non militari, l' aulica cancelleria con decreto 23 giugno 1815 ha ordinato, che non debbasi rilasciare ad un soldato ebreo il permesso di contrarre matrimonio, se prima dall' autorità politica non ne sia riconosciuta l' ammissibilità. Questo decreto riferendosi all' aulico decreto dei 7 marzo 1815 si esprime come segue.

« All' effetto di stabilire l' ordine necessario relativamente al rilascio dei permessi pel matrimonio dei soldati di religione ebraica, ed ovviare l' eccedente accre-

scimento degli israeliti, l'aulico consiglio di guerra ha ordinato agl'I. R. comandi generali, che per l'avvenire non debba rilasciarsi ai soldati ebrei il permesso di contrarre matrimonio, se non dietro intelligenza della relativa autorità politica, la quale deve riconoscere l'ammissibilità od inammissibilità del medesimo. »

Quando dunque un soldato ebreo vuole ammogliarsi, chiedere ne deve il permesso, al pari di ogni altro soldato, ai suoi superiori militari, e questi debbono prendere gli opportuni concerti con quell'autorità politica da cui dipenderebbe l'ebreo se non fosse militare. Se l'autorità politica ritrova che non sia da permettersi il matrimonio, e ne rende di conformità intesi i militari superiori, non possono questi emettere il permesso di matrimonio. Che se all'incontro l'autorità politica nulla trova da opporre, in tal caso dovrà rilasciarsi il permesso di matrimonio, mentre si suppone che l'autorità militare non si sarebbe posta in corrispondenza colla politica qualora il matrimonio non si avesse potuto concedere in forza delle militari prescrizioni. Dato poi il caso, che ad un soldato ebreo rilasciato venisse il permesso di matrimonio senza previa interpellazione dell'autorità politica, o ad onta del di lei voto contrario, il matrimonio contratto sarebbe nullo, mentre dal confronto del decreto aulico 23 giugno 1815, con quello 7 marzo dell'anno stesso chiaramente apparisce, non essere stata intenzione del legislatore di alterare, relativamente al matrimonio dei soldati ebrei, ciò che pel matrimonio degli ebrei in generale stabilisce l'art. 124 del Codice civile.

Inoltre anche i soldati congedati per contrarre un

valido matrimonio abbisognano del permesso dei loro superiori militari, e le suppliche relative vengono d'ordinario accompagnate dai dominj ai comandi generali. Siccome però l'esperienza ha dimostrato, che tali suppliche non di rado mancano dei convenienti documenti, e che perciò non poche dovettero essere restituite senza evasione, così mediante un decreto emesso dalla reggenza dell' Austria inferiore per istruzione de' dominj furono con precisione stabilite le norme da osservarsi. Questo decreto è del seguente tenore:

« Numerose suppliche venendo dai varj dominj prodotte ai comandi generali militari per conseguire il permesso di matrimonio a favore di soldati congedati, ed essendo queste per la maggior parte mancanti dei necessarj documenti, per cui deggiono essere successivamente completate con grave perdita di tempo, e mediante una corrispondenza che ridonda in spese postali con aggravio dell' erario militare, dovrà così di nuovo farsi conoscere ai signori e giurisdicenti, che le suppliche tendenti a conseguire il permesso di matrimonio per i militari, devono essere indispensabilmente corredate; 1.°) della fede di battesimo della sposa, e se è una vedova della fede di morte del defunto di lei consorte. 2.°) del certificato de'suoi possessi, e de'suoi costumi, come pure 3.°) della reversale di rinunzia della sposa stessa; 4.°) della carta di congedo dello sposo, non meno che 5.°) se si tratta di una vedova con figli, di un duplicato del contratto di matrimonio. Questi due ultimi allegati devono essere nuovamente restituiti al rispettivo uffizio, all' atto in cui gli viene comunicata la decisione

relativa. Oltre tali allegati devono inoltre le suppliche in questione essere munite sempre del corrispondente bollo proporzionale. »

Insorse finalmente il dubbio se fra le persone militari che contrarre non possono matrimonio senza il permesso scritto dei loro superiori, comprender si debbano anche quelle che non hanno riportato ancora il loro congedo assoluto, ma sono però stati riconosciuti atti a conseguirlo *in via di concertazione*. Egli è fuori d' ogni questione che tutti coloro i quali sono ancora persone militari ossia ancora soggetti alla militare giurisdizione abbisognano per la validità del matrimonio del permesso in iscritto dei loro superiori. Ora siccome un soldato, finchè riportato non abbia il proprio congedo, rimane soggetto alla giurisdizione militare, ancorchè in via di concertazione sia stato qualificato per conseguirlo, così abbisogna egli del permesso in iscritto del proprio reggimento per poter contrarre un valido matrimonio. Essendo però avvenuto il caso, che un soldato prima di aver riportato il congedo si sia ammogliato sopra il semplice consenso del suo signore, e si siano così lesi i diritti della militare giurisdizione, la reggenza dell'Austria inferiore ha ritrovato necessario di istruire tutti li dominj, mediante un decreto rilasciato a tutti gli uffizj circolari. Questo decreto è del seguente tenore:

« Successe il caso, che un soldato cui fu accordato il congedo in via di concertazione, si è ammogliato sopra il semplice consenso rilasciatogli dal proprio signore, senza aver prima riturato il congedo.

« Ora siccome un soldato cui sia stato conceduto il congedo, fino all'effettiva consegna del medesimo, rimane sempre sotto la giurisdizione militare, e per conseguenza fino a quel momento spetta al solo di lui reggimento il rilasciargli il permesso di contrarre matrimonio, così per ovviare in avvenire un simile inconveniente, e con esso l'arbitraria lesione di un diritto spettante alla giurisdizione militare, si rendono avvertiti tutti li dominj di non rilasciare a simili individui permessi di matrimonio, se non facciano prima constare, mediante l'atto di congedo l'effettiva loro dimissione dal servizio militare. »

Ma sarà poi nullo un matrimonio contratto da un soldato senza il permesso in iscritto del reggimento prima di aver riportato il congedo? Io credo di sì, perchè essendo egli ancora una persona militare soggetta alla militare giurisdizione, applicabili gli sono le disposizioni del decreto 6 giugno 1812. Siccome però nella supposizione che egli sia stato riconosciuto come qualificato per conseguire il congedo, ed in conformità sia per seguire al più presto la consegna del medesimo, così il reggimento non prendendo più parte alla di lui unione, anche i superiori non faranno alcuna difficoltà di rilasciargli successivamente il permesso relativo, onde convalidato venga il contratto di matrimonio (*).

(*) In proposito de' matrimoni de' militari vennero pubblicate nel Regno Lombardo-Veneto le seguenti superiori risoluzioni.

Decreto aulico 6 novembre 1815 V. *Collezione delle Leggi ec.* vol. II, P. II, pag. 205. — Altro della stessa data ivi vol. III, P.

§ 71.

La dinunzia deve farsi in tre giorni di domenica o di festa, all' adunanza ordinaria nella chiesa parrocchiale del distretto, e se gli sposi abitano in diversi distretti, nella chiesa pure parrocchiale del distretto di ciascuno di essi. La pubblicazione de' matrimonj fra non cattolici cristiani si deve ese-

---

I, pag. 105 — Circolare del Governo di Milano 7 maggio 1816 con la quale venne pubblicato il *Regolamento matrimoniale per le II. RR. armate* del dì 10 giugno 1812. V. *Raccolta degli atti di governo* 1816 vol. II, P. II, pag. 139 e seg. V. inoltre *Collezione suddetta* vol. III, P. I, pag. 466. *Giurisprudenza pratica* vol. II, P. II, pag. 77. — Altra circolare del Governo di Milano 11 luglio 1816 che rende note le prescrizioni del consiglio aulico di guerra relative alla giurisdizione ed altro per li matrimoni del 5 ottobre 1808. V. *Raccolta predetta* del 1816 vol. II, P. II, pag. 131 e seg. *Giurisprudenza pratica* vol. III, P. II, pag. 59. — Regolamento per le cauzioni necessarie nel caso di matrimoni pubblicato in Milano li 5 giugno 1816. *Raccolta sudd.* vol. II, P. II, pag. 375 e 378. — Decr. governativo 2 gennajo 1817 relativo agl' invalidi. *Raccolta sudd.* 1817 vol. I, P. II, pag. 12. *Giurisprudenza pratica* vol. IV, P. II, pag. 7. *Collezione delle Leggi* ec. vol. VI, P. I, pag. 386. Altro 16 giugno 1819. *Raccolta* ec. vol. I, P. II, pag. 255 — Decreto governativo 16 genn. 1821 risguardo i pensionati. *Collezione* ec. vol. IX, P. I, pag. 64 — e finalmente Decreto aulico 4 ottobre 1821 rapporto alla Gendarmeria. *Raccolta* ec. dello stesso anno vol. II, P. II, pag. 324. (*N. dell' E.*)

guire non solo nelle loro congregazioni religiose, ma anche nelle chiese parrocchiali cattoliche, nel distretto delle quali dimorano; quella de' matrimonj fra cattolici ed accattolici cristiani dovrà farsi tanto nella chiesa parrocchiale della parte cattolica, e nell' oratorio della parte accattolica, quanto anche nella chiesa parrocchiale cattolica nel cui distretto la parte accattolica dimora.

Sopra ricerca fatta dal Governo della Gallizia sul modo di procedere nella pubblicazione dei matrimonj fra puri accattolici in quella provincia, fu con decreto dell' aulica cancelleria 6 aprile 1815 ordinato quanto segue:

« I matrimoni puramente accattolici qualora nel luogo ove gli sposi accattolici dimorano esista una parrocchia cattolico-latina, sia questa sola o in compagnia d' una greco-cattolica, devono pubblicarsi nella parrocchia cattolica-latina; all' incontro dove si trova una sola parrocchia greco-cattolica, basterà che in essa succeda la pubblicazione; che se non esiste nè una nè l' altra, la pubblicazione dovrà aver luogo nella chiesa più vicina, a cui come a parrocchia è aggregato il luogo ove dimora lo sposo, sia che la chiesa appartenga al rito greco-cattolico od al cattolico-latino; in tutti i casi però è necessario che il paroco cattolico di uno o dell' altro

rito rilasci il certificato della seguita pubblicazione al curato accattolico, il quale dovrà conservarlo e farne menzione nella matricola dei matrimoni. »

Per matrimoni puramente accattolici s'intendono quelli contratti tra persone ciascuna delle quali appartiene ad una religione non cattolica cristiana. Ora siccome l'articolo 71 del Codice civile ordina, che in questo caso la pubblicazione debba farsi anche in quella chiesa parrocchiale cattolica, nel di cui distretto abitano gli sposi, e siccome altresì in Gallizia esistono molte parrocchie greco-cattoliche, così insorse il dubbio, se fosse sufficiente di fare la pubblicazione in una chiesa parrocchiale greco-cattolica, o se far si dovesse in una cattolica-latina; dubbio che venne tolto col sovra esposto decreto. È quindi d'uopo distinguere; o nel luogo di dimora degli accattolici esistono due parrocchie cattoliche una latina ed una greca; o ne esiste soltanto una greca; o non ne esiste alcuna di cattolica. Nel primo caso deve farsi la pubblicazione nella parrocchia cattolico-latina, nel secondo può farsi nella greco-cattolica, nel terzo deve farsi in quella chiesa parrocchiale del luogo più vicino a cui, come a parrocchia, appartiene il luogo di domicilio degli sposi, sia essa latina o greca. Se nel primo caso la pubblicazione non si fa nella chiesa latina, ma nella greca, il matrimonio rimane nulladimeno valido, poichè essendo sempre fatta in una chiesa parrocchiale cattolica del distretto in cui abitano gli sposi, osservate sono le prescrizioni portate dall'art. 71 del Codice civile.

Riguardo ai matrimoni misti, quelli cioè tra persone

cattoliche e non cattolico-cristiane nulla ha ordinato l' aulico decreto, perchè niuna ricerca fu avanzata in proposito, ed è per ciò che si debbe attenersi al disposto dall' art. 71 per cui se la parte con cui un accattolico vuole unirsi in matrimonio appartiene al rito latino, il matrimonio deve pubblicarsi nella chiesa parrocchiale latina da cui dipende il distretto ove essa dimora; in caso diverso nella chiesa greca (*).

§ 75.

La solenne dichiarazione del consenso deve farsi innanzi al curato ordinario dello sposo o della sposa, comunque per la diversità della religione egli si chiami paroco, pastore od altrimenti, oppure innanzi al sostituto di esso, alla presenza di due testimoni.

In conformità di questo articolo se gli sposi professano la religione greca accattolica, o eterodossa la solenne dichiarazione del consenso deve farsi dinanzi al pope, perchè è questo il loro curato ordinario; come

(*) In Venezia mediante circolare governativa 9 agosto 1817 si è diffusa la patente Sovrana 13 ottobre 1781 riguardo alla tolleranza degli accattolici, ed alle loro nascite, matrimoni ec. V. *Collezione delle leggi* ec. V. VII, P. I, pag. 446 e seg. (*N. dell' E.*)

pure a tenore dell' art. 77, se uno degli sposi è cattolico l'altro greco-accattolico, o eterodosso, la dichiarazione dovrà farsi innanzi al paroco cattolico, con questo però, che anche fatta innanzi al pope il matrimonio nondimeno resta valido, vero essendo che il pope è il curato ordinario d'uno degli sposi (*). Ma se gli sposi appartengono al rito greco-cattolico, quale sarà il loro curato ordinario, e per conseguenza innanzi a qual dei curati dovrà farsi la dichiarazione? Il decreto dell' aulica cancelleria 5 gennajo 1815 rilasciato alla reggenza dell' Austria inferiore, stabilisce il rapporto della parrocchia greco-cattolica di Vienna relativamente a quei cristiani che professano questo rito, e ciò nel modo seguente.

« 1.°) La parrocchia greco-cattolica di santa Barbara in Vienna è la parrocchia ordinaria di tutti quei cristiani di rito greco-cattolico che abitano entro le linee di Vienna. Se quindi due persone di rito greco-cattolico abitanti entro le linee di Vienna vogliono contrarre matrimonio, la verificazione ne spetta al paroco greco-cattolico di Vienna nella sua chiesa. Che se i due sposi sono bensì cattolici, ma di diverso rito, sta in loro arbitrio il decidere se vogliono che il matrimonio succeda nella chiesa parrocchiale latina, nella di cui diocesi dimora uno di essi, oppure nella chiesa parrocchiale greco-cattolica. Le pubblicazioni però devono farsi tanto nella chiesa latina, nel di cui cir-

---

(*) V. la Causa annunciata nella Nota (**) a pag. 22.

condario parrocchiale dimorano gli sposi, quanto nella chiesa greco-cattolica.

« 2.°) Oltre le linee di Vienna non deve estendersi la giurisdizione del paroco greco-cattolico. Se però un greco-cattolico dimorante fuori di Vienna nell' Austria inferiore ricerca al paroco suddetto l' esercizio degli uffizj di religione, i curati del rito cattolico-latino non hanno ad opporre alcun ostacolo ai sacerdoti greco-cattolici nemmeno nelle proprie chiese.

« 3.) A lui però non può spettare di tenere esclusivamente i libri parrocchiali, atteso lo scarso numero di gente che professa il di lui rito. Egli può bensì tenerli per sè; ma gli corre l' obbligo di denunziare entro lo spazio di 24 ore ogni matrimonio al rispettivo paroco latino per la regolare iscrizione nei libri parrocchiali. »

L' aulico decreto fa una differenza tra gli sposi greco-cattolici dimoranti al di dentro delle linee di Vienna, e quelli dimoranti al di fuori. I primi debbono dichiarare il loro consenso innanzi al paroco di santa Barbara, altrimenti il matrimonio è nullo; essendo questo il loro curato ordinario, il matrimonio si deve celebrare nella di lui chiesa parrocchiale. Fin qui concorda pienamente l' aulico decreto coll' art. 75 del Codice civile, ma si allontana poi da esso in quanto lascia all' arbitrio degli sposi, quando sono ambedue cattolici ma di diverso rito, di celebrare il matrimonio nella chiesa parrocchiale latina, sotto la di cui diocesi dimora una delle parti, o nella chiesa parrocchiale di santa Barbara, mentre per l'art. 71 del Codice civile il consenso del matrimonio tra una persona cattolica ed una

non cattolica dichiarare si deve innanzi al paroco cattolico; cosicchè per analogia conchiudere potrebbesi, che qualora gli sposi sieno bensì cattolici ma di diverso rito, dovesse celebrarsi il matrimonio nella chiesa latina, essendochè la religione cattolico-latina è la dominante negli Stati ereditarii austriaci, ed ha quindi la preferenza sopra la greco-cattolica, come questa l' ha sulla non cattolica. In riguardo alla pubblicazione s' attiene l' aulico decreto intieramente all' art. 71 del Codice civile, il quale stabilisce che nei matrimoni tra cristiani cattolici e non cattolici le pubblicazioni far si debbano, tanto nell' oratorio non cattolico, quanto nella chiesa parrocchiale cattolica, nel cui distretto gli sposi dimorano. Ora poichè il distretto parrocchiale del paroco di santa Barbara non si estende oltre le linee di Vienna, e fuori di questa non esiste in tutta l' Austria alcun' altra parrocchia greco-cattolica, ne viene da sè, che i greci cattolici dimoranti fuori delle linee di Vienna devono dichiarare il loro consenso innanzi al paroco cattolico-latino, nella di cui diocesi o l' uno o l' altro degli sposi, o tutti due hanno la loro dimora, e che il matrimonio sarebbe invalido se la dichiarazione del consenso avesse luogo nella chiesa parrocchiale di santa Barbara, innanzi al paroco greco-cattolico, perchè non sarebbe questo il curato ordinario degli sposi. Che se però gli sposi desiderassero di essere uniti dal paroco di santa Barbara, ciò dovrebbe avere sempre luogo nella chiesa parrocchiale latina, nella di cui diocesi essi dimorano, senza che il paroco cattolico-latino fosse autorizzato ad impedirlo. Anzi io sono d' opinione, che pel

tenore dell' art. 81 del Codice civile il paroco cattolico-latino potesse in tal caso nominare come suo sostituto il paroco di santa Barbara, dopo di che questo sarebbe autorizzato a celebrare il matrimonio nella chiesa parrocchiale di santa Barbara. In ogni caso però, e senza differenza, se gli sposi dimorano al di dentro o al di fuori delle linee di Vienna, il paroco cattolico-latino, nella di cui diocesi essi dimorano, deve inscrivere regolarmente nel suo libro dei matrimoni la seguita unione, al quale oggetto il paroco di santa Barbara, se ha celebrato un matrimonio, e lo ha anche inscritto nel proprio libro deve denunziarlo entro 24 ore all' altro. La ragione che di questa disposizione offre l' aulico decreto, si è che la tenuta dei libri parrocchiali non possa essere attribuita al solo paroco greco-cattolico stante lo scarso numero delle persone aggregate al di lui rito.

§ 78.

Se gli sposi non presentano l' attestato in iscritto della pubblicazione regolarmente seguita, o se le persone indicate nei §§ 49, 50, 51, 52 e 54 non producono la prova dell' ottenuta permissione necessaria pel loro matrimonio; o se quegli, la cui maggior età non è manifesta, non può insinuare le fedi battesimali o la

prova in iscritto della maggior età; o se presentisi qualsivoglia altro impedimento al matrimonio, è proibito sotto grave pena al curato di unire gli sposi, finchè non siano prodotti tutti gli attestati necessari, e sieno tolte tutte le difficoltà.

Gli sposi per non essere obbligati a produrre il permesso di contrarre matrimonio devono essere maggiori. Se la loro maggiore età è manifesta non è necessario di produrre la prova; in caso diverso incombe loro l'obbligo di documentare la loro maggiore età colla fede di battesimo, o con una prova in iscritto. Qui possono farsi due ricerche, la prima cioè, quando si possa dire che la maggiore età è manifesta; la seconda, che cosa intendasi per certificato di maggiorità? A queste due ricerche risponde il decreto del supremo dicastero di giustizia rilasciato al tribunale d'appello della Gallizia in data 22 febbrajo 1817 concepito nei termini seguenti:

« Furono fatte le seguenti ricerche relativamente all'art. 78 del Codice civile 1.° cioè, come si debba regolarsi, atteso che l'aspetto spesso inganna nell'uomo, quando gli sposi ricerchino di essere uniti senza produrre la fede di battesimo, o l'attestato della loro maggiorità, sul solo appoggio che questa è manifesta; 2.° quali attestati fuori della fede di battesimo sieno atti, a tenore del citato articolo, a comprovare la

maggiorità ? Sopra queste ricerche vengono date le seguenti dilucidazioni. In quella stessa guisa che quando è manifesta la minore età degli sposi, il paroco deve esigere la produzione del consenso della rispettiva autorità giudiziaria, parimenti deve egli nei casi dubbj vincolare gli sposi stessi a produrre o il consenso al matrimonio della propria autorità giudiziaria, o la dichiarazione della medesima (un attestato d' uffizio) ch' egli è giunto alla maggiore età, o che a tenore delle leggi è da considerarsi come maggiore. Per tal mezzo il senso dell' art. 78 del Codice civile ove si fa parola della prova in iscritto della maggior età, da per sè si mostra d' accordo col rimanente della legislazione. »

Quando dunque gli sposi dichiarano di essere maggiori, e che la loro maggiore età è manifesta, resta sempre rimesso al criterio del paroco deliberare se voglia prestar fede a questa asserzione o no; e se gli emerge il più piccolo dubbio non solo è egli autorizzato, ma anzi obbligato ad insistere per la produzione della fede di battesimo, o della prova in iscritto della maggiore età. Per prova in iscritto di maggior età, intendesi quindi un attestato d' uffizio rilasciato dall' istanza personale sulla circostanza, che la persona in questione è veramente giunta alla maggiore età, oppure che per la legge cioè pegli art. 174 e 252 deve considerarsi come maggiore, ad onta che compiuto non abbia gli anni 24. La sola decisione emessa dall' autorità giudiziaria potrebbe tener luogo ad un tale certificato d' uffizio, quando la stessa munita fosse di tutti i

requisiti di un tale atto, cioè della competente sottoscrizione, e del sigillo d' uffizio.

§ 83.

La dispensa dagl' impedimenti al matrimonio può chiedersi per gravi motivi al Governo, il quale secondo la qualità delle circostanze si metterà in ulteriore corrispondenza.

Lo scopo di quest' articolo è, che la dispensa dagli impedimenti non possa accordarsi che dal solo Governo, come quello cui dal Principe è lasciato il diritto relativo, ma con questo però che il Governo stesso prima di accordare la dispensa debba prendere gli opportuni concerti con quelle autorità, il consenso delle quali è necessario per la validità del matrimonio, come sono p. e. i superiori militari, le istanze pupillari, e se lo impedimento è misto, l' ordinariato diocesano. A questa disposizione non fu fatto verun cangiamento. Soltanto per rapporto alle modalità il Governo della Boemia ha rilasciato in data 3 dicembre 1814 il seguente decreto:

« Onde porre un conveniente limite alle suppliche che per dispense dagli impedimenti al matrimonio vengono con troppa frequenza ed in parte abusivamente prodotte, molte delle quali più da secondi fini, che

da vera necessità sono determinate, si è trovato opportuno, in forza della facoltà di giudicare in proposito d'impedimenti al matrimonio conceduta ai Governi dall'art. 83 del Codice civile di ordinare, che per l'avvenire chiunque ricercar voglia dispense per matrimonio, senza riportare precedentemente l'occorrente certificato dell'ordinariato, produrre debba la propria supplica munita dei necessari documenti direttamente all'uffizio circolare rispettivo, che dopo un fondato esame dovrà inoltrarla col proprio parere a questo Governo, dal quale verranno senza più restituite tutte quelle suppliche, che saranno state prodotte senza importanti motivi; ponendosi poi immediatamente in opportuna corrispondenza pel rilascio dell'attestato dell'ordinario, a favore di quelle suppliche che risulteranno meritevoli del Sovrano beneplacito. »

Questo decreto fu inserito nel volume 34 della continuazione della raccolta delle leggi di Kropatschek, per cui sembra che la procedura in esso indicata si abbia a ritenere introdotta anche presso gli altri Governi. In conformità di questo dunque, le suppliche per dispensa in fatto di matrimonio produrre si debbono all'uffizio circolare, e questo deve accompagnarle col proprio parere al Governo. Con ciò si ottiene quello che otterrebbesi diversamente, se venissero direttamente prodotte al Governo, colla differenza soltanto, che il Governo mediante il parere dell'uffizio circolare viene posto in istato di conoscere più davvicino le circostanze, e quindi di giudicare sopra cadauna supplica con maggior fondamento. Se il governo ritrova che i motivi non sono im-

portanti rigetta egli senza più la supplica, e se li ritrova all' incontro meritevoli dell'implorata dispensa, allora nei casi di un impedimento misto provoca egli stesso dall' ordinario il certificato, conseguito il quale, impartisce da sè il beneplacito; quel beneplacito che nel decreto viene chiamato sovrano perchè il Governo soltanto in forza di un potere a lui dal Sovrano particolarmente transfuso è abilitato a rilasciare dispense in fatto di matrimoni. Che le parti poi non debbano precedentemente ricercare al concistoro l' attestato dell'ordinario già si rileva dalle parole dell'art. 71.

Le suppliche per dispense devono quindi in ogni caso bensì rassegnarsi ai Governi, ma non ne segue però, che rassegnare gli si debbano diretamente. Anzi onde evitare ogni giro vizioso nell' andamento dell' affare è più opportuno di porre il Governo in istato di potere giudicare immediatamente sul proposito, locchè non altrimenti può aver luogo, che quando sia prima stato esattamente osservato quanto la legge prescrive. Egli è perciò che il decreto dell' aulica cancelleria rilasciato al Governo di Boemia in data 30 marzo 1815 prescrive ciò che prima di tutto deve porsi in chiaro; ma questo, secondo il senso letterale, sembra non avere in vista che l' impedimento della consanguineità e dell' affinità, come quello da cui la maggior parte delle volte viene chiesta dispensa. Tale decreto è del seguente tenore:

« Dappoichè per la patente posta in fronte al nuovo Codice civile sono messe fuori di attività tutte le precedenti leggi e consuetudini riferibili a tutti gli oggetti

dal Codice stesso contemplati, viene col presente approvato il decreto 3 dicembre a. d. con cui fu ordinato, che le parti chiedenti dispense dagli impedimenti al matrimonio, senza rivolgersi prima all' ordinariato produr debbano col mezzo degli uffizi circolari al Governo le loro suppliche convenientemente documentate. Viene inoltre ingiunto che gli uffizi circolari prima di rassegnare ai Governi tali suppliche debbano mediante il vicario, od il curato del luogo farvi unire la ricognizione dell' albero genealogico, e la conferma degli addotti motivi, acciocchè gli ordinari ricevano le suppliche debitamente documentate, quando vengono interpellati dal Governo, il quale in niun caso può da ciò esimersi quando trovi importanti i motivi della implorata dispensa, come non può mai concedere questa senza l'assenso dell' ordinario. Con tale disposizione tolte vengono quelle difficoltà, che i concistori temono da questa procedura intieramente consona al Codice civile. »

In conformità di quest' aulico decreto la procedura da tenersi sulle suppliche per dispensa dagl' impedimenti al matrimonio, e particolarmente da quelli procedenti dalla consanguinità e dalla affinità, è la seguente: Le parti devono convenientemente documentare le loro suppliche per dispensa, cioè *a*) devono dimostrare la consanguinità ed affinità mediante l'albero genealogico, *b*) esporre con ordine e precisione i motivi della loro supplica, e produrla poscia così corredata all'uffizio circolare. L'uffizio circolare la comunica al curato, in parte perchè rivegga ed approvi l' albero, ed in parte perchè confermi gli addotti motivi, se li trova veri ed importanti.

L' uffizio circolare, ricevuto il parere del curato, accompagna unitamente al medesimo ed al proprio parere la supplica al Governo, il quale se infondati ne trova i motivi la rigetta, e viceversa interpella l' ordinario, e soltanto dietro il di lui assenso rilascia la dispensa. Con tale procedura viensi da un lato a seguire la prescrizione del Codice civile; dall' altro si viene a porre l' ordinario in istato di dare o ricusare il proprio assenso con fondamento.

§ 86.

In circostanze urgenti può essere accordata la totale dispensa dalla dinunzia dal Governo, o dalla R. Delegazione provinciale, ed in caso di provato vicino pericolo di vita, in guisa che non soffra indugio, anche dalla superiorità locale. Dovranno però gli sposi dichiarare con giuramento, non essere loro noto alcun impedimento, che fosse d' ostacolo al matrimonio.

§ 87.

La dispensa dalle tre pubblicazioni, prestato il detto giuramento, è da conce-

dersi anche allora, quando debbono unirsi in matrimonio due persone, delle quali fosse già prima generale opinione, che il matrimonio realmente sussistesse fra di loro. In tal caso la dispensa può chiedersi al Governo dal curato, taciuti i nomi delle parti.

Fu promosso il dubbio, se tanto in un caso che nell'altro sarebbe nullo il matrimonio qualora la dispensa assoluta dalla dinunzia fosse stata accordata senza la prestazione del giuramento; cioè se senza la prestazione del giuramento inefficace sia la dispensa dalla dinunzia; ossia se considerar si debba come non avvenuta la dispensa stessa, perchè in questo caso la nullità del matrimonio emergerebbe da sè. Questo dubbio si scioglie facilmente colla massima stabilita all' art. 99, cioè che la presunzione sta sempre per la validità del matrimonio, e con quanto indicai dapprincipio spiegando l' aulico decreto 14 agosto 1814, e relativamente l' altro dei 16 dello stesso mese ed anno. Ma dopochè il dubbio stesso fu assoggettato alla Sovrana decisione, Sua Maesta' ha trovato necessario di emanare in proposito, a toglimento d' ogni equivoco, una apposita risoluzione. La circolare della reggenza dell' Austria inferiore, con cui fu questa resa nota è del seguente tenore:

« Sua Maesta', con sovrana risoluzione in data 15 agosto 1817 comunicata coll'aulico decreto 25 ottobre

susseguente sopra la proposizione rassegnatale relativamente alla questione, se la mancanza della prestazione del giuramento nel caso di assoluta dispensa dalla dinunzia porti seco la nullità del matrimonio si è degnata di ordinare quanto segue. »

« Le autorità debbono osservare in ogni caso sotto la propria responsabilità la prescrizione contenuta negli articoli 86 e 87 del Codice civile del giuramento da esigersi dalle parti, che a loro, cioè non sia noto alcun impedimento al loro matrimonio, e devono inoltre far menzione nella dispensa da accordarsi, che il giuramento sia stato effettivamente prestato. In caso diverso la ommissione del giuramento non rende per sè sola la dispensa inefficace, ma le autorità ed il curato, i quali ad onta di visibile mancanza nella dispensa avessero celebrato il matrimonio dovranno essere rigorosamente puniti (*). »

Ciò che nel Codice non è contenuto, ma che lo è bensì in questa Sovrana risoluzione, si è l'incarico dato alle autorità di far menzione nelle dispense da accordarsi che il giuramento sia veramente stato prestato, obbligo che fu creduto necessario, perchè prima ch'esistesse, il curato incaricato dell'unione, a buon diritto presumeva che l'autorità nel rilasciare la dispensa avesse

---

(*) Tale Sovrana risoluzione è stata resa pubblica in Milano mediante notificazione governativa 13 dicembre 1817. V. *Raccolta degli atti* di quell'anno vol. II, P. I, pag 326, ed in Venezia con notificazione 16 dicembre dello stesso anno. V. *Collezione delle leggi* ec. vol. IV, P. II, pag 317, e *Giurisprudenza pratica* vol. IV, P. I, pag. 12. (*N. dell' E.*)

osservato la prescrizione del Codice, e ritirato quindi dalle parti il giuramento, cosicchè l'autorità sola che senza la prestazione del giuramento rilasciato avesse la dispensa, ma non mai il curato, attirata sarebbesi una responsabilità. Ma dapoichè le autorità furono incaricate di far menzione nel decreto con cui viene accordata la dispensa della verificata prestazione del giuramento, anche il curato che celebra il matrimonio meritevole si rende del rigoroso castigo, se nel decreto di dispensa che a lui viene mostrato non è fatta menzione del prestato giuramento, perchè in questo caso deve egli supporre che non sia stato effettivamente prestato. Egli è quindi che la mancanza della prestazione di giuramento nel caso di assoluta dispensa dalla dinunzia è una circostanza proibitiva, che non permette il matrimonio, non però un impedimento che lo renda nullo; perciò non è permesso al curato di unire in tal caso gli sposi, ma se egli ad onta di ciò li ha uniti, il matrimonio è valido, perchè ad onta di ciò la dispensa resta efficace, e porta per conseguenza la validità del matrimonio in conformità della medesima; come valido sarebbe il matrimonio se il Governo o l'uffizio circolare, fuori del caso di circostanze urgenti, o l'autorità locale fuori del caso di provato pericolo di vita, avessero dispensato dalla dinunzia.

§ 97.

La procedura sull'invalidità del matrimo-

nio deve farsi soltanto innanzi al tribunale provinciale del distretto nel quale i conjugi hanno l' ordinario loro domicilio. Da esso tribunale deve delegarsi il procuratore del fisco, od altra persona intelligente e proba, ad investigare le circostanze, ed a difendere la validità del matrimonio, per rilevare ex officio *il vero stato della cosa anche nel caso, che la procedura sia stata intrapresa sopra istanza di una delle parti.*

§ 98.

Se l' impedimento si può togliere, il tribunale provinciale procurerà di farlo mediante le disposizioni necessarie all' uopo, e d' intelligenza delle parti. Se ciò non possa ottenersi, il tribunale pronunzierà sulla validità del matrimonio.

La legislazione austriaca dopo di avere bastantemente esposto la propria intenzione di mantenere per quanto è possibile i matrimoni effettivamente conclusi, stabi-

lendo la prescrizione per la validità del matrimonio, e concludendo, che ogni impedimento al matrimonio debba essere pienamente provato, onde non avvenisse di dichiarare come nullo un matrimonio valido, ha inoltre ordinato I.°) che la procedura sull'invalidità del matrimonio appartenga sempre, anche se le parti non sono nobili, non già al giudice locale, ma al tribunale provinciale come ad un'autorità sovrana organizzata, II.°) che dal tribunale provinciale delegare si debba il procuratore del fisco, od altra persona proba ed intelligente, ad investigare le circostanze ed a difendere il matrimonio, III.°) che il vero stato della cosa debba essere rilevato *ex officio* anche quando la procedura sia stata intrapresa sopra istanza delle parti, cioè anche nei casi che allegato venga un impedimento privato, IV.°) che si procuri di togliere ove si possa l'impedimento, e V.°) che se ciò non è possibile, debba essere pronunziato sulla validità del matrimonio. La legislazione però onde allontanare tutte le possibilità di annullare un matrimonio è andata più oltre, come lo dimostra la circolare 8 aprile 1817 emessa dall'I. R. tribunale d'appello e criminale superiore nell'arciducato dell'Austria inferiore e superiore, nei termini seguenti:

« Sua Maesta' sopra rapporto in proposito di annullamento di matrimoni ha trovato di ordinare, come rilevasi dall'aulico decreto 12 e 28 marzo a. c. che in tutti i casi in cui pronunziar devesi sulla nullità di matrimonio tra cattolici, o qualora anche una parte sola sia cattolica, il procuratore istituito a difesa del matrimonio (*defensor matrimonii*) debba sempre senza ulteriori

intelligenze nel consueto tempo intimare l' appellazione, o la revisione se trattasi di due sentenze conformi, promovendo l' inoltro degli atti all' autorità superiore, seguito che sia il cambio delle allegazioni di appello, o di revisione. Sopra di ciò sono tenuti ad invigilare *ex officio* l' autorità che prima ha giudicato, ed il rappresentante politico che v' intervenne (*) ».

Lo scopo di questa Sovrana risoluzione è, che ogni giudizio di un tribunale provinciale portante la nullità del matrimonio debba essere assoggettato al tribunale di appello, e se questo lo conferma, alla superiore autorità per la decisione finale, poichè se i giudizj di tutte le tre istanze si conformano nel dichiarare la nullità del matrimonio, si ottiene tutta la certezza possibile sulla di lui effettiva invalidità. Per verità mediante l'accennata Sovrana risoluzione stabilita viene una maniera di procedura ben diversa da quella che l' articolo 113 del Codice civile prescrive in proposito della dichiarazione di morte producente il diritto a contrarre un nuovo matrimonio. In un caso però e nell' altro vuole il legislatore, che il giudizio della prima istanza sia assoggettato alla superiore decisione del tribunale d' appello, cioè tanto se trattasi di dichiarazione di morte, che di nullità di matrimonio. In conformità quindi dell' accennata Sovrana risoluzione deve aver luogo la procedura seguente. Pro-

(*) Questa Sovrana prescrizione venne pubblicata in Milano li 23 maggio 1817. V. *Raccolta degli atti di governo* di quell' anno vol. I, P. II, pag. 199, ed in Venezia li 29 dello stesso mese. V. *Collezione delle leggi* ec. vol. IV, P. I, pag. 295, e *Giurisprudenza pratica* vol. IV, P. I, pag. 5. (*N. dell' E.*)

nunziato che sia dal tribunale provinciale il giudizio di nullità d'un matrimonio il procuratore istituito a difesa del matrimonio (*defensor matrimonii*) cioè l' uffizio fiscale o la proba ed intelligente persona dal tribunale a ciò destinata, in ogni caso, anche quando fosse persuaso egli stesso dell' invalidità del matrimonio deve intimare l' appello; ed in caso che da questo venisse confermato il primo giudizio, la revisione, contro la regola generale, che non ha luogo la revisone sopra due sentenze uniformi. Inoltre tanto il tribunale provinciale, quanto il rappresentante politico che fu presente al giudizio di quello, deve *ex officio* invigilare perchè sia osservato quest' ordine, ed incaricare quindi il difensore del matrimonio d' intimare l' appello o la revisione qualora avesse ommesso di farlo. Da ciò ne viene che quantunque il decreto aulico ingiunga al difensore del matrimonio d' interporre l' appellazione e relativamente la revisione entro il termine consueto, e di ricercare la spedizione degli atti all' autorità superiore dopo il cambio delle allegazioni di appello o di revisione, nulladimeno deve accettarsi l' insinuazione d' appello o di revisione benchè fatta troppo tardi, come pure dovrà aversi il conveniente riguardo ai gravami d' appello o di revisione benchè troppo tardi prodotti. Qualora siasi proceduto d' uffizio dal tribunale provinciale sopra cognizione d' un impedimento pubblico al matrimonio, e niuna parte si opponga alla dichiarazione di nullità, siccome in tal caso non esiste propriamente alcun avversario, così cader dovrebbe per se ogni opposizione di appello o di revisione, ma poichè l' aulico decreto non fa alcuna dif-

ferenza tra un pubblico, ed un privato impedimento, ma in generale incarica il difensore del matrimonio di appellare dalla sentenza di nullità emessa dal tribunale, e d'interporre la revisione nel caso di due sentenze uniformi, così gl' incombe l' obbligo stesso anche nel caso d' un impedimento pubblico. Che se dietro l' istituita inquisizione il tribunale riconosce per valido il matrimonio, in tal caso ove trattisi d'un impedimento pubblico, non ha più luogo alcun ulterior atto giudiziale, laddove nel caso d' impedimento privato e libero alla parte che si crede aggravata d'intimare entro il termine stabilito dalla legge l' appellazione al difensore del matrimonio; a questo incomberebbe poi d'interporre la revisione se il tribunale d' appello pronunziasse la nullità del matrimonio, che se conferma la sentenza del tribunale provinciale conviene allora attenersi alla regola, che contro due conformi sentenze non ha più luogo alcun ulteriore atto giudiziario.

L' aulico decreto però parla espressamente soltanto del caso in cui pronunziata venga la nullità d' un matrimonio tra cattolici, od almeno quando una delle parti sia cattolica, e quindi non è da applicarsi al caso in cui la nullità, sia per pubblico, sia per privato impedimento, venga pronunziata sopra un matrimonio fra non cattolici. In tal caso dunque, quando il tribunale provinciale ha pronunziata la nullità del matrimonio, non è necessario di assoggettare il giudizio alla conferma della superiore, o della Sovrana autorità, ma il difensore del matrimonio può al giudizio stesso attenersi senza interporre l' appellazione, sempre che persuaso si

tenga dell' invalidità del matrimonio. Nel caso però che voglia appellare, deve osservare il tempo prescritto per l' intimazione, e qualora il giudizio d' appello sia conforme a quello del tribunale, non può a tenore della disciplina vigente aver più luogo la revisione. La legislazione in fatti, trattandosi della nullità di un matrimonio tra accattolici, non ha trovato opportuno di emettere una disposizione particolare che dalle leggi generali si dipartisse, e ciò perchè siccome fra non cattolici gli stessi matrimoni validamente contratti possono disciogliersi, così parimenti non va incontro a grandi difficoltà la dichiarazione di nullità dei medesimi; benchè per altro anche fra non cattolici la dichiarazione di nullità vada soggetta in prima istanza alla stessa procedura, che senza differenza alcuna gli articoli 97 e 98 del Codice civile prescrivono.

§ 107.

Se una parte non vuole acconsentire alla separazione, e se l' altra ha legittimi motivi d' insistervi debbono anche in questo caso premettersi le amichevoli ammonizioni del paroco. Riuscendo queste infruttuose, o ricusando la parte incolpata di comparire innanzi al paroco; la domanda corredata dell' attestato del

paroco, e delle prove necessarie deve presentarsi al giudice ordinario, ch' è obbligato ad investigare le cose ex officio, *e a deciderle. Il giudice può anche prima della decisione accordare un separato conveniente luogo di dimora alla parte che si trovasse in pericolo.*

Il decreto rilasciato a schiarimento di quest' articolo dal supremo aulico dicastero della giustizia ai tribunali d' appello della Boemia e della Moravia e Slesia in data 11 giugno 1814 è del seguente tenore.

» Dannoso anzichè utile sarebbe l'emettere dettagliate e precise prescrizioni sulla forma dell' investigazione di uffizio ordinata dall' art. 107 del Codice civile nelle contestazioni per separazione di letto e di mensa, e sopra i diversi modi di prova ammissibili, trattandosi d' un oggetto su cui l' art. 107 del Codice civile ha espressamente lasciato all' assoluto criterio del giudice il modo di convenientemente trattarlo. Le ragioni per le quali si può insistere per la separazione di mensa e di letto anche contro la volontà dell' altro conjuge sono nell' art. 109 così chiaramente esposte, che assolutamente diverrebbe superflua una formale procedura sulla ricerca per separazione. Trattasi soltanto di esaminare le circostanze di fatto introdotte a giustificazione della ricerca stessa, e per queste spetta al giudice di sapere, secondo i differenti casi, come debba procedere. Più

opportuno però è di attenersi alle seguenti generali osservazioni.

« L' investigazione di cui per l' art. 107 del Codice civile è incaricato il giudice, si riferisce soltanto ai vicendevoli rapporti legali dei conjugi, ed al dovere loro dal contratto derivante di continuare nella società conjugale. Differisce perciò rimarcabilmente dalla procedura sulla punizione di un delitto, o di una grave trasgressione di polizia, in ciò che risguarda lo scioglimento, e la nullità di un matrimonio, nè può in generale essere obbligata ad alcuna regola, da quella in fuori, che osservar si debba tutto ciò, ch' è essenzialmente necessario per condurre ad una fondata decisione sopra qualunque privata contestazione. Le circostanze di fatto, dalle quali l' adesione alla domanda di separazione dipende, debbono essere rilevate dal giudice senza formale procedura mediante immediata assunzione delle parti, ma in quanto le medesime fossero contenziose deve agirsi secondo le norme fissate pel processo verbale all' art. 20 del regolamento generale di procedura, richiamandosi ambedue le parti a dimostrare chiaramente e coll' ordine conveniente ciò che serve ad appoggio della loro ricerca, o delle loro eccezioni. L'obbligo di produrre le prove, come pure l' ammissibilità e la forza legale delle medesime dovrà giudicarsi intieramente secondo le prescrizioni generali contenute nel regolamento predetto. In ispezialità la confessione del conjuge instante per la separazione ha pieno effetto legale contro di lui. Le disposizioni portate dagli articoli 99 e 115 del Codice civile sulla nullità o sullo

scioglimento del matrimonio non sono applicabili alla separazione di mensa e di letto, la quale anzi generalmente dipende dal concorso reciproco dei conjugi. Per la stessa ragione non può dichiararsi come inammissibile il giuramento decisorio. All' incontro non può servire di fondamento al giudizio sulla separazione nè la prova per concorso di circostanze, nè la deposizione assoluta dei testimonj; ma se le parti non si muovono ad una spontanea confessione dietro opportune rimostranze, e non s' accordano sopra qualche fatto decisivo, devesi far luogo allora all'ordinaria procedura col mezzo delle prove, come pure nell' esame e giuramento dei testimonj osservare si debbono essenzialmente le prescrizioni del regolamento sul processo civile. Lo stesso articolo 107 del resto non libera le parti dal pagamento delle tasse giudiziarie, nè quindi può impedirsi agl' I. R. uffizj delle tasse, nè all'autorità ed al magistrato di porre in conto i diritti che sono autorizzati ad esigere a tenore delle leggi sulle tasse, per l' atteggio e per la decisione d' una controversia. Del resto superflua si rende una generale prescrizione di legge sul modo di procedere nell'investigazione in un processo per separazione; perchè i tribunali anche in molti altri casi furono col mezzo di decreti pubblicati, già da lungo tempo, istrutti su tale procedura anche *ex officio*, nè finora abbisognarono in proposito d' ulteriori insegnamenti. »

Prima che comparisse il Codice civile si procedeva nelle contestazioni per separazione di mensa e di letto, come in qualunque altra contestazione giudiziaria a tenore di quanto prescriveva il regolamento del processo;

processo civile; giacchè venendo considerate come affari privati dei conjugi non si era trovato necessario di ordinare una particolare procedura. L'art. 107 però ha ordinato anche per queste contestazioni l' investigazione d' uffizio del pari che per quelle ove trattasi di dichiarare la nullità o lo scioglimento del matrimonio, colla differenza per altro, che siccome non trattasi in tal caso dell' essenza del matrimonio, ma soltanto di conoscere se la società conjugale deve continuare, la decisione rimane riservata al Giudizio personale dei conjugi senza che occorra di destinare a difesa del matrimonio nè l' uffizio fiscale nè altra intelligente ed onesta persona. Ma appunto perchè deve aver luogo un' investigazione d' uffizio, non sono ammessi avvocati o patrocinatori a rappresentare i conjugi, e non è permesso l'ordinario cambio delle allegazioni; l'argomento perciò dev'essere trattato verbalmente in quella stessa guisa che usasi nelle contestazioni che hanno luogo in campagna, quando le parti compariscono in giudizio senza rappresentanti. La ragione per cui l' art. 107 ha ordinato un investigazione d' uffizio si è, come lo spiega il surriferito aulico decreto 11 giugno 1814, che i motivi pei quali uno dei conjugi può, contro la volontà dell' altro, insistere per la separazione di mensa e di letto, sono così chiaramente esposti nell' art. 109, che superflua rendono assolutamente una formale procedura in proposito, e non trattasi quindi che di investigare le circostanze di fatto adotte a giustificazione della domandata separazione. Sembra però che questa ragione in sè stessa considerata provi troppo, perchè ne seguirebbe, che in tutti i casi in cui il

diritto non è dubbioso, e non trattasi che di rilevare le circostanze di fatto cui il medesimo si appoggia, dovesse farsi luogo ad un investigazione d'uffizio. Io credo perciò di dovere aggiugnere 1.° che facendosi luogo alla procedura ordinaria, gli animi degli sposi s' inasprirebbero sempre più vicendevolmente, e svanirebbe qualunque speranza di conciliazione; laddove all' incontro il giudice rilevando d' uffizio le circostanze di fatto ha l' opportunità di combinare un accomodamento fra i conjugi, e di persuadere i querelanti a recedere dalla domanda di separazione; 2.° che sviluppandosi nelle allegazioni dettagliatamente, e portandosi così in certa maniera a cognizione del pubblico le circostanze di fatto a cui la domanda di separazione s' appoggia, cagionar verrebbesi di sovente uno scandalo universale; e perciò molto importa, che sieno le medesime tenute possibilmente nascoste.

Riguardo alla forma dell' investigazione d' uffizio in argomento di separazione dei conjugi, può ritenersi come una norma generale l' aulico decreto 11 giugno 1814, benchè non sia questo diretto che al tribunale d'appello della Boemia, ed a quello della Moravia e Slesia, probabilmente in risposta a ricerche da essi fatte alla suprema corte di giustizia (*). Veramente l' aulico decreto suppone in principio, che la legislazione abbia intieramente lasciato al libero arbitrio del giudice il determinare il modo di procedere in caso di separazione di conjugi, calcolando piuttosto dannosa che

(*) V. la nota avanti.

utile qualunque prescrizione dettagliata e precisa sulla procedura d' uffizio; ed ha soggiunto alla fine, che già in altri casi le autorità giudiziarie sono state istrutte sul modo di far luogo alle investigazioni d' uffizio senza che sia stato d' uopo finora di ulteriori istruzioni. Ciò nulla ostante furono nel contesto accennate le osservazioni seguenti, onde si abbiano presenti al caso d'istituire una investigazione d' uffizio in proposito cioè 1.°) che simili investigazioni d' uffizio differiscono dalle procedure sulla punizione d'un delitto o di una grave trasgressione di polizia, in ciò che risguarda lo scioglimento e la nullità d'un matrimonio, nè hanno altro scopo che quello di condurre ad una fondata decisione sopra una privata contestazione; 2.°) che quindi dipendendo dalle circostanze di fatto l'accordare la domanda per separazione, debbano queste immediatamente dal giudice, cioè mediante personale asserzione delle parti, essere poste in piena luce; che però nel caso in cui sieno contenziose ossia contraddette dalla parte querelata, debbasi far luogo alla procedura verbale a tenore di quanto prescrive l' art. 20 del regolamento pel processo civile, richiamandosi ambedue le parti ad allegare ciò che può servire in appoggio della propria domanda o delle proprie eccezioni; 3.°) che ammissibili sono in proposito tutti i varj modi di prova accennati nel regolamento del processo, e secondo le modalità dallo stesso stabilite, e perciò è ammissibile la prova per confessione, o per giuramento decisorio (anzi anche quella pel giuramento suppletorio) poichè quantunque queste prove non siano ammissibili per l' articolo 95 del Codice civile per dimostrare un impedi-

mento al matrimonio, non possono però essere rigettate nel nostro caso, in quantochè la separazione di letto e di mensa può da sè verificarsi dietro reciproca intelligenza. Non così la prova per concorso di circostanze, o mediante deposizione non giurata di testimonj, perchè questi modi di prova in nessun caso sono dal regolamento del processo ammessi; 4.°) che qualora una delle parti si riporti a testimoni, si debba instituire una regolare procedura col mezzo delle prove; che il giudice pertanto dopo essersi persuaso che i testimoni non sono da rigettarsi, e possono essere introdotti sulle circostanze decisive, debba prima di pronunziare, far precedere il giuramento dei testimoni, o se le parti non sono d'accordo sulla prova sommaria testimoniale, debba far luogo all'interrogatorio dei testimoni, e quindi giudicare sull'oggetto della questione; 5.°) e che appunto perciò le parti sieno tenute al pagamento delle tasse giudiziarie, come lo sono in qualunque regolare procedura (*).

§ 119.

Ai conjugi sciolti dal vincolo matrimoniale è bensì libero in generale il con-

---

(*) L'I.R. Governo generale di Milano con sua Notificazione 30 luglio 1819 pubblicò le norme di procedura nelle controversie matrimoniali V. *Raccolta degli atti di quell'anno* vol. II, P. I, pag. 122 ed il Governo di Venezia le pubblicò mediante consimile Notificazione li 7 agosto dello stesso anno V. *Collezione delle leggi* vol. VI, P. II, p. 268.

trarre altro matrimonio; ma non può essere validamente contratto fra essi e quelle persone, le quali dalle prove prodotte per lo scioglimento del matrimonio risultassero avere o mediante adulterio, o con istigazione, o in qualunque altro punibile modo data causa allo scioglimento.

Se lo spirito dell' austriaca legislazione si contempla, chiaramente apparisce ch' essa ha voluto possibilmente tener fermi i matrimoni già contratti, e non moltiplicare gl' impedimenti. Egli è perciò che nel capitolo del diritto di matrimonio si contengono alcune proibizioni di matrimonio che non sono state qualificate come impedimenti; e si può quindi stabilire il principio, che l' ommissione delle prescrizioni contenute in questo capitolo rende bensì il matrimonio illecito, ma non nullo, se la condizione di nullità non siavi espressamente apposta, come negli articoli 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 67, 68 e 69, negli ultimi due periodi dell' articolo 76, e nel 119, ai quali poi sono d' aggiungersi anche gli art. 60 e 66, come quelli in cui sta espressa la parola *impedimento* la quale per l' idea che presenta, racchiude in sè la nullità del matrimonio. Soltanto l' art. 62 contiene una prescrizione, la di cui trascuranza porta seco l' invalidità del matrimonio, benchè non vi sia apposta la relativa dichiara-

zione. Ma siccome tanto negli antecedenti che nei susseguenti articoli si tratta d' impedimento al matrimonio, così si può con fondamento conchiudere, che anche questo articolo contenga un' impedimento. La trascuranza delle altre prescrizioni contenute nel secondo capitolo del Codice civile rende bensì (ad onta che ne sia ingiunto l' obbligo) il matrimonio illecito, ma non invalido, ed è percio una proibizione, ma non un impedimento al matrimonio. A questa classe appartengono le prescrizioni degli articoli 71, 72, 73, 77, 81, 82 e 86, non che la prima delle tre prescrizioni portate dall' articolo 76. Anzi perchè non rimanesse il dubbio che la trascuranza delle prescrizioni contenute negli articoli 71, 72 e 73 portasse seco la nullità del matrimonio, dacchè nell' art. 69 si esige per la validità la dinunzia, ha espressamente deciso l' art. 74, che una mancanza occorsa nella forma o nel numero delle pubblicazioni non rende invalido il matrimonio; e così pure dopo essersi stabilito all' art. 120 che la donna dopo la morte del marito o lo scioglimento del matrimonio non possa passare a seconde nozze, se non sia scorso un certo determinato tempo, si soggiunge espressamente all' art. 121 che la contravvenzione a questa legge non importa già la nullità del matrimonio. Quindi se l' articolo 99 stabilisce, che la presunzione milita sempre a favore della validità del matrimonio, intendere devesi non solo che debbano essere pienamente provate le circostanze che costituiscono un' impedimento al matrimonio, ma anche qualora queste circostanze pienamente provate, non sieno di tal natura da produrre secondo

l' espresso volere del Codice l' invalidità del matrimonio, il matrimonio sia bensì illecito, ma in caso dubbio sia da riguardarsi sempre come valido.

Secondo questo spirito dell' austriaca legislazione, e secondo il principio che generalmente apparisce nel capitolo del Codice civile sul diritto di matrimonio, di non moltiplicare gli impedimenti, avrebbesi dovuto credere, che non fosse per istabilirsi successivamente alcun nuovo impedimento; eppure ciò avvenne in seguito da un'intelligenza presa coll' autorità ecclesiastica. Avrebbesi dovuto credere che dopo di aversi accordato per importanti motivi lo scioglimento di matrimonio a conjugi cristiani non cattolici, secondo i principj della loro religione, 1.° rimanesse libero dopo lo scioglimento a cadauno dei conjugi di novamente contrarre matrimonio anche con una persona cattolica; 2.° che egualmente libero fosse alla parte ch' essendo stata accattolica al momento dell' unione, si fosse data durante la medesima alla religione cattolica, di contrarre un nuovo matrimonio, dopo lo scioglimento del primo avvenuto sopra ricerca della parte rimasta accattolica. Si avrebbe, dico, tanto più dovuto credere e l' una cosa e l' altra, in quantochè un matrimonio disciolto nel vincolo, non esiste più, e quindi è come se non fosse mai stato conchiuso. Ma considerando che per i principj della religione cattolica un matrimonio validamente contratto è indissolubile durante la vita dei conjugi, e quindi il matrimonio anche disciolto deve sempre da una persona cattolica considerarsi come giuridicamente esistente; ed essendosi riconosciuto, che la proibizione derivante dagli accennati principj non basta

a garantirne l'adempimento ed allontanare le collisioni, si qualificò questa proibizione tanto in uno che nell'altro degli accennati casi, come un' impedimento al matrimonio. La relativa disposizione di legge è contenuta con differenti parole nella circolare della reggenza dell'Austria inferiore 8 settembre 1814, e nel decreto rilasciato dall' aulica cancelleria a tutti i Governi in data 4 agosto, il quale è riportato nel 34 volume della Raccolta delle leggi di Kropatschek al n.° 132, e pienamente concorda col decreto dell'I. R. tribunale di giustizia 26 agosto 1814. Sembra perciò opportuno di esporre letteralmente sì la circolare che l'aulico decreto. La circolare è del seguente tenore:

« Sua Maesta' nella vista di spiegare più da vicino e più precisamente determinare l'art. 119 del Codice civile, si è degnata di risolvere in data 28 luglio a. c., che venendo disciolto un matrimonio tra accattolici, sia lecito a cadauno dei conjugi separati durante la vita dell' altro conjuge accattolico, d'incontrare un nuovo valido matrimonio soltanto con persona parimenti accattolica, non però con quelli che dalle prove prodotte per lo scioglimento del matrimonio risultassero avere o mediante adulterio, o con istigazione o in qualunque altro punibile modo, dato causa allo scioglimento. »

L'aulico decreto è del seguente tenore:

« Sull' art. 119 del Codice civile insorse la questione; se ad un conjuge accattolico separato sia lecito, durante la vita dell' altro conjuge, di contrarre matrimonio con persona cattolica.

« A precisa spiegazione di questo articolo viene col

presente dichiarato, che dopo lo scioglimento d' un matrimonio tra accattolici, è permesso ad uno dei conjugi durante la vita dell' altro di contrarre un valido matrimonio soltanto con persona accattolica, non mai però con quelli, che dalle prove prodotte per lo scioglimento del matrimonio risultassero avere, o mediante adulterio, o con istigazione, o in qualunque punibile modo dato causa allo scioglimento.

« Da questa spiegazione del Codice civile risulta, parimenti che una persona cattolica, secondo i principj della religione cattolica, non possa contrarre valido matrimonio con un conjuge accattolico separato durante la vita dell' altro conjuge; come pure, che niun valido matrimonio possa contrarre durante la vita dell' altro conjuge accattolico, già separato, quel conjuge il quale all' atto del primo matrimonio appartenuto aveva ad una religione accattolica, ed abbia quindi alla cattolica fatto passaggio. »

La differenza tra la circolare e l' aulico decreto consiste in ciò che 1.°) in quella fu ommessa l' indicazione fatta in questo del motivo che ha dato luogo ad una più vicina spiegazione dell' art. 119; 2.°) che vi fu pure ommessa l' aggiunta fatta alla fine dell' aulico decreto. Essendo cioè stato prescritto all' art. 119 del Codice civile che un conjuge accattolico separato non possa contrarre valido matrimonio con quelli che dalle prove prodotte per lo scioglimento risultassero avere, o mediante adulterio o con istigazione, o in qualunque altro siasi punibile modo dato causa allo scioglimento stesso, l' aulico decreto vi aggiunge una più estesa ap-

plicazione non dedotta nè dal citato articolo nè da altri passi del Codice, che cioè un conjuge accattolico separato durante la vita dell' altro conjuge non possa contrarre valido matrimonio, che con una persona accattolica, concludendo quindi da ciò, che non solo è invalido il matrimonio contratto da un cattolico con un accattolico separato durante la vita dell' altro conjuge, ma che anche un conjuge divenuto cattolico durante il matrimonio, verificandosi lo scioglimento sopra ricerca dell' altro conjuge rimasto accattolico, contrar non possa durante la vita di questo un nuovo valido matrimonio. La prima parte di questa conclusione è una conseguenza immediata delle parole della sovraccennata Superiore risoluzione, e la seconda s'appoggia all' identità del principio, cioè alla massima che si riferisce ad ambedue le conclusioni, che la religione cattolica non permette lo scioglimento del matrimonio durante la vita d' ambedue i conjugi. La reggenza dell'Austria inferiore a mio parere non ha però ben fatto di lasciarsi indurre dalle parole dell' aulico decreto. *Da questa spiegazione del Codice risulta:* a lasciar fuori nella propria circolare l' aggiunta apposta alla fine dell' aulico decreto stesso, portandolo in certo modo mutilato a cognizione del pubblico, e ciò tanto più, quantochè non essendosi specificamente indicato nel Codice come un impedimento a contrarre un nuovo matrimonio durante la vita d' un conjuge rimasto accattolico, la circostanza che l' altro sia durante il matrimonio passato alla religione cattolica, potrebbesi facilmente ritenere come valido un tale ma-

trimonio, qualora in una legge posteriore non venisse precisamente dichiarato invalido.

§ 123.

Per i matrimoni degli ebrei, avuto riguardo alla loro religione, sono da ritenersi le seguenti eccezioni dalle regole generalmente prescritte in questo capitolo.

Dovrebbesi quindi credere che fuori delle eccezioni contenute negli articoli seguenti, dovessero anche pei matrimoni degli ebrei aver luogo le prescrizioni generali esistenti nel secondo capitolo del Codice civile, e che quindi anche in proposito di nullità o scioglimento di matrimonio seguire si dovessero per gli ebrei le stesse norme prescritte pei matrimoni tra cristiani, ritenute però le eccezioni portate dagli art. 124 e 126. Ora nulla di particolare è stabilito negli accennati articoli relativamente alla dichiarazione di nullità d' un matrimonio fra ebrei; ma riguardo allo scioglimento, gli articoli 134 e 135 ordinano che il tribunale provinciale del distretto in cui i conjugi ebrei hanno l' ordinario loro domicilio debba procedere, e trattare del pari che ogni altra causa la petizione di scioglimento di matrimonio per titolo di adulterio prodotta dal marito. Dovrebbesi perciò credere che anche al matrimonio degli ebrei

applicabile fosse l' art. 97, in virtù del quale la procedura sull' invalidità del matrimonio dovesse intraprendersi *ex officio*, e delegato esser dovesse il procuratore del fisco od altra persona intelligente e proba per difendere il matrimonio. Ma fu invece ordinato il contrario dal decreto 13 novembre 1816 rilasciato dall' aulico dicastero di giustizia a tutti i tribunali d'appello nei termini seguenti:

« Sia che si tratti di sciogliere un matrimonio di ebrei in conformità dell' art. 135 del Codice civile mediante il libello di ripudio dato dal marito alla moglie, sia che proceder debbasi allo scioglimento per reciproco libero consenso a tenore della libertà lasciata ai conjugi ebrei dipendentemente dalla loro religione, sia finalmente che pronunziar si deggia l'invalidità d'un matrimonio di ebrei per titolo d' impedimenti, non deve aver luogo l' intervento del procuratore fiscale; nè tampoco rendesi necessario che l'autorità giudiziaria ricerchi, sia nella procedura, o sia nella decisione, il concorso del rappresentante politico (*) ».

Qualora dunque si tratti di dichiarare la nullità di un matrimonio di ebrei il tribunale provinciale dovrà bensì intraprendere l'investigazione *ex officio*, ma però senza che sia da istituirsi un difensore del matrimonio, o richiamare il concorso del rappresentante po-

---

(*) Quest' aulico decreto venne diffuso dall' I. R. tribunale d'appello generale di Milano li 7 gennajo 1817 V. *Raccolta degli atti di Governo* di quell' anno vol. I, P. II, pag. 25 e dall' appello di Venezia li 30 dicembre 1816 V. *Collezione delle leggi* ec. vol. III, P. II, pag. 366 e *Giurisprudenza pratica* vol. IV. P. I, pag. 3.

litico; laddove trattandosi di scioglimento di matrimonio non solo non deve aver luogo l'investigazione *ex officio*, ma la causa deve trattarsi al pari di ogni altra, cioè a tenore dell' esistente regolamento di procedura (*); ed è appunto per ciò che non può aver luogo nè l' istituzione del difensore del matrimonio, nè tampoco il concorso del rappresentante politico. La ragione della disposizione contenuta nel citato aulico decreto si è, che non importa tanto di mantenere la validità dei matrimoni degli ebrei, e che i medesimi sieno dichiarati invalidi o sciolti, come importa dei matrimoni conclusi fra cristiani (**).

§ 149.

Appartiene ai figli tutto ciò che acquistano in qualsivoglia modo legittimo, ma finchè sono sotto la patria podestà, il padre ne ha l' amministrazione. Nel solo caso d' incapacità del padre all' amministrazione o d' esserne escluso da quelle persone dalle quali provengono i beni

---

(*) V. la nota a pag. 100.

(**) Lo spirito della legge pare che sia quello di conformarsi alle massime religiose degli ebrei, piuttosto che tener ad una indifferenza per la manutenzione di quel vincolo matrimoniale, che forma una dell' essenziali basi del buon ordine sociale. (*N. dell' E.*)

ai figli, il tribunale nomina un altro amministratore.

In conseguenza di quest' articolo appartiene al padre l'amministrazione dei beni dei propri figli ; ma siccome nello stesso è stabilita la regola , che tutto ciò che i figli acquistano sia loro proprietà, e siccome colla proprietà è congiunto il diritto di godere i frutti, qualora non sia provato che uno sia dall'altro separato o per la volontà del testatore o per forza di legge , così ne viene di conseguenza, che non accordando la legge espressamente al padre l' usufrutto sui beni dei propri figli , tale diritto non gli appartiene.

L'art. 384 del Codice francese all'incontro attribuisce al padre durante il matrimonio, od al conjuge superstite l' usufrutto dei beni dei propri figli fino che sieno questi giunti all' età di 18 anni , o fino alla loro emancipazione nel caso che questa abbia luogo prima dell' età mentovata. Insorse quindi il dubbio, se in quelle province in cui fu per l'addietro introdotto il Codice francese come nel Tirolo , in una parte della Carintia, nelle province del Littorale, e nella Dalmazia, continui tuttora a spettare ai genitori il diritto di usufrutto sui beni dei loro figli , anche dopo che fu in esse introdotto il Codice austriaco. Questo dubbio fu sciolto mediante il decreto 12 dicembre 1817 rilasciato dal supremo tribunale di giustizia ai tribunali d'appello di Innsbruck, Klagenfurt, Fiume e Zara , come segue.

« Sopra la ricerca fatta dal tribunale d' appello del

Tirolo, se cioè, in quei luoghi dove era stato introdotto il Codice civile francese ed italiano, il diritto d' usufrutto legalmente accordato dall' art. 384 del medesimo ai genitori sopra i beni dei loro figli, abbia a considerarsi cessato dal giorno dell' attivazione del Codice civile austriaco, o se continui tuttora ad essere in vigore secondo le massime del Codice precedente? SUA MAESTA' si è degnata di dichiarare.

« Che il diritto d' usufrutto attribuito ai genitori sui beni dei figli dall' art. 384 del Codice francese ed italiano nei luoghi dove questo era stato introdotto, non sia già stato tolto coll' attivazione del Codice civile austriaco, ma continui a mantenersi nei medesimi nel modo, e pel tempo stabilito dal Codice francese, relativamente a quei beni che ai figli pervennero durante l' esistenza di quel Codice; intendendosi però da sè; che siccome all' incontro i genitori devono curare il mantenimento e la conveniente educazione dei loro figli, non che il pagamento dei censi dei capitali passivi, e gli altri pesi annuali, così l'autorità è obbligata a procurarsi la certezza, che i genitori esattamente adempiano a queste condizioni legali del diritto d' usufrutto loro attribuito » (*).

Il legislatore è partito dal principio che le leggi non

(*) Questa Sovrana risoluzione venne resa estesa a tutto il regno Lombardo-Veneto mediante la notificazione dell' I. R. Governo di Venezia del dì 27 febbrajo 1818 V. *Collezione delle leggi* vol. V, P. I, pag. 179; e quella del Governo di Milano del 28 dello stesso mese V. *Raccolta degli atti* del 1818 vol. I, P. I, pag. 47 V. pure *Giurisprudenza pratica* vol. VI, P. I, pag. 15.

fanno effetto retroattivo, nè hanno influenza sopra i diritti precedentemente acquistati. Ora siccome i genitori in conformità del Codice francese hanno già acquistato il diritto d'usufrutto sopra i beni dei figli già esistenti durante il Codice stesso, così lo conservano relativamente a questi beni anche dopo l'introduzione del Codice austriaco. All'incontro per quei beni che provengono ai figli dopo l'introduzione del Codice civile austriaco, non avvi alcuna ragione per cui attribuire si debba ai genitori quel diritto d'usufrutto, che non hanno acquistato ancora, e che per le leggi austriache sono dichiarati incapaci d'acquistare.

Che nel caso specificato dall'aulico decreto sieno i genitori obbligati a curare il mantenimento e la conveniente educazione dei figli sulle rendite dei loro beni, soggiace tanto meno ad alcun dubbio quanto chè questo dovere loro incombe anche se i figli non hanno alcuna facoltà; come egualmente è fuori d'ogni dubbio, che nel caso sopra accennato debbano i genitori pagare i censi dei capitali passivi caricanti la facoltà dei figli, e sostenere tutte le altre passività, dacchè qualunque usufruttuario adempire deve a simili obblighi.

§ 164.

L'iscrizione del nome del padre nei libri dei battesimi o dei nati, fatta eseguire dalla madre, fa piena prova nel solo caso, ch'essa sia seguita giusta le pre-

scrizioni della legge coll' assenso del padre, e quest' assenso sia confermato dalla testimonianza del curato e del patrino, che debbono anche dichiarare di bene conoscere personalmente il padre.

È d' uopo stabilire il principio, che il libro dei battesimi, o dei nati non può come pubblico documento far piena prova, che sopra que' fatti della di cui esistenza siasi assicurato quello che tiene il libro stesso. Il libro dei battesimi o dei nati fa quindi piena prova sulla circostanza che la madre (o in di lei nome un terzo p. e. la levatrice) ha indicato questo o quello come padre o legittimo od illegittimo della prole; ma non perciò ne segue che la persona indicata sia il vero padre legittimo od illegittimo della prole stessa. Affinchè dunque il libro dei battesimi o dei nati faccia piena fede sulla circostanza, che la persona indicata è veramente il padre legittimo od illegittimo della prole, deve essere fuor d' ogni dubbio dimostrata la verità dell' indicazione, locchè ottiensi, qualora taluno personalmente conosciuto dal curato o dal patrino, si confessa come padre legittimo od illegittimo della prole, e ricerca di essere come tale inscritto nel libro dei battesimi o dei nati, od almeno approva quest' iscrizione nell' atto in cui si verifica; venendo poi confermato quest' assenso colla sottoscrizione del curato e del patrino, i quali aggiunger vi devono la dichiarazione di conoscere personalmente l' individuo inscritto qual padre. Allora soltanto

potrassi conchiudere, che per essere questo o quello inscritto nel libro dei battesimi e dei nati come padre legittimo od illegittimo della prole, sia veramente tale quale è inscritto. Siccome però importa molto, che nessuno per avventura venga riguardato come padre di un figlio illegittimo ove nol sia, che un padre illegittimo non passi per legittimo, sopra di che l' art. 164 del Codice civile abbisogna d'un più esteso sviluppo; e siccome può anche darsi, che venga indicata per madre della prole una donna che non lo sia, dal che ne segue che per essere questa o quella inscritta nel libro dei battesimi o dei nati come madre del fanciullo, non per questo n' è dessa la vera madre, nè sopra di ciò havvi nel Codice civile alcuna prescrizione; così necessaria rendevasi una successiva disposizione, la quale è contenuta nel decreto dell' aulica cancelleria 21 ottobre 1813, cui è unita una istruzione per i curati, e per quelli che tener devono i libri dei battesimi (*). Il prelodato aulico decreto è del seguente tenore:

« Ad oggetto di ovviare che nella tenuta dei libri di nascita i curati vengano con astuzia ingannati ed indotti ad inscrivere come legittimi dei fanciulli illegittimi, od a registrare qual padre di un fanciullo illegittimo il nome d' un ammogliato, si comunicano le qui annesse istruzioni da passarsi per l' esatta loro osser-

---

(*) Anche in Milano li 19 e 20 dicembre 1815 vennero promulgate delle determinazioni ed istruzioni consimili, le quali sono comprese nella *Raccolta degli atti dell' anno* 1815 vol. III, pag. 1081-1120; ed egualmente in Venezia li 19 e 22 gennajo 1816. V. *Collezione delle leggi* vol. III, pag. 51-93.

vanza ai curati di tutte le confessioni cristiane, ed a quelli che presso gl' israeliti tengono i libri di nascita; ordinando loro di dirigersi come segue relativamente alla nascita di quei figli de' quali per ragione del loro uffizio non conoscano altrimenti i genitori.

« 1.° Di non iscrivere come certo il nome della madre d'un fanciullo, se prima non è comprovata la certezza del nome mediante due testimoni irrefragabili noti come persone onorate a chi tiene il libro, o mediante rilievo d' uffizio, e così pure di non registrare il nome del padre e la nascita legittima della prole se prima mediante il certificato di matrimonio, o due validi testimoni, o rilievo d' uffizio, non è, oltre ogni dubbio, riconosciuto il vero nome del padre ed il legale conjugio dei genitori. Ognuno quindi sarà tenuto a prestarsi alle ricerche, che di conformità si faranno dai curati, o da chi è incaricato della tenuta dei libri presso gli ebrei.

« 2.° Tutte le autorità politiche debbono essere poste in cognizione dell' istruzione rilasciata ai parrochi ed agli israeliti incaricati della tenuta dei libri di nascita, ingiungendo loro in pari tempo di prestar in conformità della medesima la più pronta assistenza dietro ai dati loro offerti, di rilevare nel più preciso modo i fatti in conformità delle prescrizioni contenute nel Codice, e di comunicarne il risultato agli incaricati della tenuta dei libri di nascita.

« 3.° È dovere delle levatrici, e degli ostetricanti di porre a parte, colla più scrupolosa esattezza e verità, i parochi, come quelli che tengono i libri di nascita, di tutto ciò che loro è noto sul nome della madre del

fanciullo, e se questa è maritata o no; e ciò sotto la comminatoria di essere alla sola prima scoperta d'una falsità in tale proposito, assoggettati oltre alla pena legale, anche a perdere il diritto di esercitare l'arte loro. Inoltre si partecipa ai medesimi, che i parochi nei di cui circondari non fossero conosciuti, sono autorizzati ad esigere la produzione del loro diploma.

« 4.° In tutte le grandi città dovrà comunicarsi a tutti i parochi un'elenco degli ostetricanti e delle levatrici che hanno l'autorizzazione di esercitare la loro arte. »

L'istruzione pe' parochi e pegli ostetricanti annessa a questo decreto è del seguente tenore:

« Avvenne molte volte il caso, che i parochi all'occasione di un battesimo furono per inganno indotti a registrare nei libri di battesimo come legittimi dei figli di nascita illegittima, o il nome di uomini ammogliati come padri di figli illegittimi, circostanze che occasionar possono costose vertenze, e notabili pregiudizi a molte famiglie.

« Ad oggetto di ovviare per l'avvenire la possibilità di tali inganni quanto rari a succedere in campagna, pei soli parti di qualche donna straniera che sia di passaggio, altrettanto facili e soventi nelle grandi città, si è trovato necessario di impartire ai parochi la seguente istruzione per la tenuta dei libri di nascita.

« Siccome i libri di nascita tenuti dai parochi in tanto fanno piena prova in giudizio, in quanto che non sono fondati sulle semplici deposizioni delle parti, così incombe ai parochi di curare, per quant'è possibile, che le circostanze in esse indicate abbiano la possibile

certezza, e che ove questa non possa conseguirsi sopra una qualche circostanza, sia bene distinto ciò che viene registrato sopra semplice deposizione delle parti, da ciò che è certo.

« Egli è della massima importanza di stabilire colla possibile certezza nei libri di nascita:

a) Che la persona indicata come madre della prole lo sia veramente;

b) Che il nome indicato sia il vero di lei nome;

c) Che l'uomo indicato come padre della prole sia il legittimo marito della madre almeno da sette mesi, o

d) Ch'egli stesso siasi dichiarato qual padre della prole nel caso che non fossero scorsi sei intieri mesi dopo il suo legale matrimonio colla madre della prole stessa, o che tra lui ed essa non avesse esistito alcun legale conjugio;

e) Ch'egli abbia veramente il nome attribuitogli nella deposizione.

« I parochi devono registrare come certa la circostanza espressa *sub a*) sulla deposizione della levatrice o dell'ostetricante.

« La circostanza *sub b*) non dovranno ritenerla come certa ove trattisi d'una persona a loro estranea, nè dietro deposizione della madre, nè dietro quella della levatrice o dell'ostetricante, ma soltanto allorquando due testimoni noti al paroco come persone oneste, dichiarino di conoscere bene la madre della prole, di saper bene essere il vero di lei nome quello che per tale fu indicato, e sottoscrivano anch'essi il libro dei nati. Che se non possono introdursi due siffatti testimoni,

allora dovrà il paroco registrare il nome della madre soltanto coll'aggiunta *sedicente*, dandone contemporaneamente parte all'autorità politico-locale, affinchè dessa verifichi se il nome della madre indicato sia il vero. Comunicata che abbia l' autorità politica la fatta verificazione, il paroco dovrà aggiungere nel libro dei nati, che il nome è il vero.

« Se la madre del fanciullo confessa di non essere maritata e non ricerca che sia inscritto il nome del padre, in tal caso si registra la prole come *illegittima*, e si lascia intieramente vuota la rubrica destinata pel nome del padre, come già è ordinato.

« Che se la madre del fanciullo (sia che deponga di non essere o di essere maritata) ricerca l' inscrizione del nome del padre, dovrassi allora procurarsi la certezza sulle circostanze contemplate *sub c) d) e)* riguardo alle quali dovrà dirigersi il paroco a tenore delle seguenti prescrizioni.

« 1.° L' uomo indicato dalla madre come padre illegittimo non deve registrarsi nel libro dei battesimi, se egli stesso non si presenta con due testimoni, e ricerca che sia inscritto il proprio nome qual padre della prole nel libro de' nati, in cui dovrà registrarsi nel modo prescritto dal decreto 20 febbrajo 1784, e dalla patente 16 ottobre 1787. In tal caso il paroco, a tenore dell' art. 164 del nuovo Codice civile, può far le veci di uno dei testimoni, ed il patrino quelle dell' altro, semprechè essi precisamente conoscano la persona che si dichiara qual padre naturale. Onde evitare però l' inganno, che alcuno si annunzi falsamente come padre

della prole o dichiari un altro nome per l' iscrizione ; è necessario che qualora il paroco non conosca precisamente la persona annunziatasi come padre ed il di lei vero nome, due testimoni ben noti al paroco come persone oneste confermino, come sopra si è indicato per rapporto alla madre, di conoscere bene l'uomo che dichiarò d' essere il padre della prole, e di sapere che il nome indicato è il di lui vero nome, confermando eziandio ch' egli espressamente ha ricercato l' iscrizione del proprio nome qual padre di questa illegittima prole. Che se il sedicente padre non può somministrare due tali testimoni noti al paroco, allora dovrà pel momento tralasciarsi l' iscrizione del di lui nome qual padre illegittimo, e sarà richiamato a produrre un documento scritto, e convenientemente legalizzato dalla propria autorità locale, mediante cui venga confermato ch' egli si confessa qual padre della prole illegittima nata dalla N. N. ai . . . . . . mese . . . . . . anno . . . . . in . . . . . , e che ricerca espressamente l' iscrizione del proprio nome nel libro dei nati; dopo di che soltanto avrà luogo l' iscrizione.

« 2.° Qualora la madre della prole dichiari di essere maritata ; ed indichi il nome del padre qual suo legittimo marito, il paroco dev' esigere la comparsa personale di questo padre, e se trattasi di persone ignote anche la produzione della fede di matrimonio.

« Se il sedicente padre può, mediante deposizione di due testimoni ben noti al paroco, comprovare la verità della propria persona e del proprio nome, e se il prodotto certificato di matrimonio contenente il nome di

ambedue le persone, dimostra ch' egli è legalmente ammogliato da oltre sei mesi colla madre della prole, in tal caso non solo dovrassi registrare con certezza il di lui nome nella rubrica: *Padre;* ma indicarsi dovrà altresì la prole come legittimamente nata, quand' anche il padre impugnasse la fedeltà della moglie, e non volesse riconoscere come propria la prole. Ma se il certificato predetto fa conoscere che quest' uomo non è ammogliato colla madre della prole da sei intieri mesi, allora dovrà l' uomo dichiarare espressamente di riconoscere come propria la prole affinchè possa questa con certezza venire registrata come *legittima.*

« Se la persona indicata come padre è bensì presente, ma non produca il certificato matrimoniale, in tal caso non potrassi inscrivere il di lei nome come quello del padre, nè la prole registrare potrassi come legittima, se prima due testimoni, ben noti al paroco, non depongano di conoscere bene la persona, e di sapere che il nome indicato è il vero di lei nome, e che la madre della prole è con essa unita in matrimonio. All' incontro se la persona indicata come padre non è presente, ma prodotto venga il certificato, da cui oltre il matrimonio della madre della prole (il di cui vero nome è già rilevato nel modo sopraddetto) risulti anche essere il matrimonio stesso già da sei mesi contratto, nulla più richiedesi per registrare con certezza nel libro dei matrimoni il nome dell' uomo che nel suddetto certificato apparisce essere lo sposo della madre della prole, e la prole stessa come legittima.

« Che se dal certificato matrimoniale prodotto dalla ma-

dre (di cui come s'è detto consta già il vero nome) risulta non essere ancora scorsi sei mesi dalla verificazione del matrimonio, dovrassi bensì registrare nel libro dei nati alla rubrica *padre* il nome dello sposo indicato nel libro dei matrimoni, con questo però che aggiunger si debba l' indicazione della data in cui fu contratto il matrimonio, e che non ommettasi alla rubrica della prole l' osservazione, che dipenderà dallo sposo il riconoscerla o no per propria: osservazione che dovrà comunicarsi anche alla madre. Finalmente ove nè l' indicato padre sia presente, nè prodotto venga certificato matrimoniale dipenderà da due testimoni ben noti al curato, di dichiarare se conoscano la madre della prole, e sappiano con precisione il di lei nome, come pure se loro è nota la unione con la persona dalla madre indicata qual padre, il nome di questa persona, e l'epoca in cui l'unione stessa ebbe luogo. Nel solo caso ch'essi affermativamente depongano, potrà il curato inscrivere con certezza nel libro delle nascite il nome del padre della prole, e rispettivo sposo, e registrare la prole come legittima.

« Ma se all'incontro la madre della prole dichiara bensì d'essere maritata, ma nè colla produzione del certificato matrimoniale, nè colla deposizione di due testimoni legali noti al curato, viene procurata la necessaria certezza sulla persona indicata come sposo e padre, il curato noterà semplicemente la deposizione della madre, facendone comunicazione all' autorità locale politica, e soltanto allora poi registrerà nel libro dei nati con certezza, il nome del padre e la nascita legittima della prole, quando ne

avrà conseguita dalla autorità stessa la relativa conferma. Tutte le autorità politiche locali vengono perciò incaricate di prestare in quest' argomento ai curati la più pronta e la più attiva assistenza.

« Quando le levatrici e gli ostetricanti sieno intieramente sconosciuti nel circondario della parrocchia, i curati sono autorizzati ad esigere la produzione del diploma sul diritto di esercitare l' arte loro. »

Il decreto dell' aulica cancelleria rilasciato in data 13 gennajo 1814 a tutti i Governi come un aggiunta all' istruzione sul modo di tenere i libri di nascita ha modificato le sopraindicate disposizioni ordinando, che qualora la madre nell' atto di denunziare come illegittima la prole non ricerca che inscritto venga il nome del padre naturale, e che si proceda alle prove per constatare la verità del proprio nome da lei stessa deposto, non sia in tal caso da farsi alcuna investigazione sul vero di lei nome, e sia da registrarsi quello da essa indicato, facendo nel libro di nascita l' indicazione, esser il nome registrato quello da essa deposto. Le parole di quest' aulico decreto sono le seguenti:

« Coll' istruzione rilasciata in data 21 ottobre dell' anno scorso ai curati, sul modo di tenere esattamente i libri di nascita ebbesi in vista soltanto di conseguire lo scopo 1.° che qualora trattisi di prole da registrarsi come legittima, riconoscere si possa con certezza il vero nome d' ambedue i genitori e la legittimità della nascita, 2.° che il nome di persone già ammogliate inscritto non venga come quello del padre di prole illegittima. Da ciò ne segue che inutile rendesi di conse-

guire la prescritta sicurezza sul vero nome della madre, quando essa stessa confessi la nascita illegittima della propria prole, nè pretenda che registrato venga il nome del padre di questa illegittima prole.

Saggiamente anzi ordinano le vigenti leggi, che il secreto del proprio vero nome a quelle sventurate non istrappisi, le quali fuori del matrimonio divennero madri. In conformità di ciò, ed in appendice all' istruzioni comunicate a quelli che sono incaricati di tenere i libri di nascita, viene ad essi ingiunto pei casi, in cui denunziato venga loro espressamente un fanciullo come illegittimo, senza esigere l' inscrizione del padre naturale, di dover astenersi dall' investigare il vero nome del padre sia per mezzo di prova testimoniale che dell' autorità politica locale, e di registrare senz' altro il nome della madre qual venne deposto, coll' indicazione che il nome appunto venne così denunziato; nè di far luogo mai alle prove sulla verità di questo nome, se non che qualora il ricercasse la madre stessa, che confessò d'aver partorito il fanciullo fuori dello stato matrimoniale. Che se nell' atto di nascita d' un fanciullo indicato come illegittimo esser deve registrato il nome del padre, sarà allora da dirigersi esattamente a tenore della istruzione sopra indicata. »

Il decreto dell' aulica cancelleria 21 ottobre 1813 fu emanato, come dal principio del medesimo emerge, per evitare: 1.° che i figli illegittimi vengano quali legittimi inscritti, 2.° che il nome di uomini ammogliati registrato venga come quello del padre di figli illegittimi. Lo stesso però contempla inoltre un altro scopo,

Imperciocchè da una parte è di grande interesse che dai libri di nascita apparisca quali persone sono i genitori d'un fanciullo e quale sia il loro nome, cosicchè dedurre si possa chè Cajo e Caja sono effettivamente i genitori d'un fanciullo per essere come tali registrati; dall'altra parte può farsi luogo all'inganno se si tratta di figli legittimi con una falsa indicazione del nome sia della madre che del padre, e se di figli illegittimi si tratta non meno attribuendo un falso nome dalla madre, che indicando qual padre un uomo ammogliato. Ad evitare siffatti inganni l'aulico decreto ha stabilito due principj pel caso che i genitori non sieno per cagione d'uffizio noti al curato, ed in conformità dei medesimi sono distese le istruzioni annesse, e dirette ai curati ed agli altri incaricati della tenuta dei libri di nascita. Tali principj sono 1.°) di non iscrivere come certo il nome della madre d'un fanciullo, ove non siasi prima procurata tale certezza mediante deposizione testimoniale o rilievo d'uffizio; 2.° egualmente di non iscrivere il nome del padre, e la nascita legittima della prole finchè mediante il certificato matrimoniale, o due validi testimoni, o mediante rilievo d'uffizio, comprovati non vengano il vero nome del padre, ed il legale conjugio dei genitori. Siccome questi due principj indifferentemente sono applicabili, qualunque sia la religione che un cittadino professa quand'anche non appartenga allo stato religioso, così l'aulico decreto e le annesse istruzioni sono obbligatorie non solo per i curati di tutte le confessioni cristiane, ma anche per gli incaricati di tenere i libri di nascita presso gl'israeliti. Perciò ap-

punto furono e le une e l'altro a questi ultimi per la più esatta osservanza comunicati, nè si ommise di porne in conoscenza le politiche autorità, onde sopra ricerca degl' incaricati della tenuta dei libri di nascita prestar abbiano la più pronta assistenza, sia nel rilievo dei fatti che nella comunicazione dei risultati. E poichè le levatrici e gli ostetricanti sono per lo più in caso di offrire dati più precisi sopra le circostanze necessarie da sapersi, vengono e gli uni, e le altre richiamate a partecipare agl' incaricati della tenuta dei libri di nascita, tutto ciò che loro è noto sul nome della madre della prole, e se la medesima è o no maritata; e di più resta loro ingiunto di farsi carico della più scrupolosa coscienza in proposito, in quantochè alla scoperta della prima falsità, oltre di essere soggetti alla pena legale, saranno dichiarati decaduti dall' esercizio dell' arte loro. E perchè non avvenga che taluna o taluno falsamente per levatrice o per ostetricante si spacci, sono e gli uni e le altre tenute sopra ricerca di chi tiene il libro di nascita, di mostrargli, ove nel di lui circondario non fossero conosciuti, il loro diploma. È finalmente ordinato, che ad ovviare ogni frode, un elenco delle levatrici e degli ostetricanti autorizzati, venga nelle grandi città comunicato a tutti gl' incaricati della tenuta dei libri di nascita.

I due principj stabiliti nell' aulico decreto sono, nell' istruzioni più sviluppati. È già premesso la supposizione; che siccome i libri di nascita fanno piena prova in giudizio, così sia dovere di chi è incaricato della tenuta di essi, d' invigilare all' oggetto, che le circo-

stanze nei medesimi indicate sieno possibilmente certe, e che qualora tal certezza sopra l'una o sopra l'altra circostanza conseguire non si possa, sia bene distinto ciò ch' è certo, da ciò che sopra semplice deposizione delle parti venne registrato. Le circostanze sopra le quali gl'incaricati della tenuta dei libri di nascita procurar devono di stabilire la possibile certezza come quelle per la dimostrazione delle quali si suole ordinariamente riportarsi ai libri stessi, come a pubblici documenti, sono le seguenti, cioè I.°) che la persona indicata come madre della prole sia la vera madre, e che pure il nome attribuitole sia il di lei vero nome: II.°) che la persona indicata come padre della prole sia il vero padre, e che pure il nome attribuitogli sia il di lui vero nome. Come vero padre della prole è però da riguardarsi, quando sia lo sposo legittimo della madre, già da sei mesi con essa unito in matrimonio, o quando egli stesso dichiari d' essere il padre; nel caso che trattisi di prole procreata fuori di matrimonio, o veramente in costanza d' un matrimonio che l' epoca non conti di sei mesi intieri. La prima domanda che far deve chi tiene i libri di nascita è: chi sia e come si chiami la madre della prole; la seconda, se la prole sia legittima. La risposta data dalla levatrice o dall' ostetricante alla prima domanda, ritenere si deve come giusta, perchè in generale o l' uno o l' altra era presente alla nascita della prole, e sa quindi che la persona indicata l' ha partorita. Che se nè uno nè l' altra erano presenti alla nascita della prole, nè in altro modo provar puòssi che la persona indicata l'ha partorita, in tal caso alla rubrica

madre si dovrà aggiungere, che la persona qual madre registrata fu per tale soltanto indicata. In quanto al nome della madre deve farsi una distinzione: o essa ha dichiarato d' essere maritata o no; e nel primo caso o pretende o no che venga inscritto il nome del padre, ed istituita la prova sulla verità del di lei nome. Se la prole viene espressamente denunziata come illegittima senza ricerca, che iscritto venga il nome del padre naturale e senza che la madre stessa desideri che si proceda alla prova sulla verità del di lei nome, in tal caso chi tiene il libro di nascita deve, in conformità del sullodato decreto dell'aulica cancelleria 13 gennajo 1814, tralasciare ogni investigazione sul vero nome della madre della prole, e registrare nel libro il nome indicato colla annotazione, che il nome inscritto fu così indicato; e ciò perchè da una parte non è necessario in tal caso di procurarsi certezza sul nome della madre, non essendo dall' altra conveniente di strappare il secreto del nome a persone che senza il legittimo vincolo del matrimonio divennero madri.

Ma se all' incontro la prole viene annunziata come legittima, oppure venendo annunziata come illegittima, si ricerca l' iscrizione del nome del padre, o la madre stessa desidera che si proceda a provare la verità del di lei nome, allora conviene attenersi a quanto è indicato al paragrafo *b*) dell' istruzione. In tal caso, chi tiene il libro di nascita non deve già ritenere come certo il nome della madre, qualora d' altronde non gli sia noto, nè sopra deposizione della madre stessa, nè sopra quella della levatrice o dell' oste-

tricante; giacchè la madre potrebbe a disegno deporre un nome falso non solo per celare il proprio, ma anche per far comparire un' altra persona come madre della prole; ed in quanto alla levatrice ed all' ostetricante sovente avviene che ignorino se il nome della madre indicato sia il nome vero. Chi tiene perciò i libri di nascita è obbligato in vece ad indagare il vero nome della madre, e giungerà a conseguire la necessaria certezza, qualora due testimoni a lui noti come oneste persone (le donne sembrano non essere escluse) depongano di conoscere bene la madre del fanciullo e di sapere precisamente che il nome indicato è il di lei nome; dopo di che a permanente prova della loro deposizione sottoscrivere devono anch' essi il libro di nascita. Non avvi alcun dubbio, che il patrino possa essere uno di questi testimoni. Che se non possa instituirsi per siffatto modo la prova, in tal caso chi tiene il libro di nascita deve inscrivere frattanto il nome coll' annotazione, che così fu indicato, farne partecipazione all'autorità locale; e soltanto allora confermare nel libro la verità del nome, quando dall' autorità stessa ne sia stato assicurato.

Di gran lunga maggiori sono le difficoltà alle quali va soggetta l' inscrizione del nome del padre, perchè questo è per sè stesso incerto, e la paternità molte volte viene supposta, molte altre ha d' uopo d'essere provata. Se la madre confessa d' essere nubile nè ricerca l' inscrizione del padre, la prole verrà registrata semplicemente come illegittima, lasciando vuota la rubrica destinata pel nome del padre. Laddove, se essa confessa

bensì d' essere nubile, ma ricerca che inscritto venga il nome del padre; oppure se dichiara d' essere maritata, incombe a chi tiene il libro di nascita d' investigare, se il nome indicato sia il vero nome del padre. Ciò posto trattasi di sapere in qual modo instituire si debba la prova sulla verità del nome del padre, e che cosa sia da farsi nel caso che istituire non si possa. Ora il modo d'istituire questa prova varia secondo che la madre confessa d' essere nubile, o dichiara d'essere maritata.

Nel primo caso l' uomo indicato dalla madre come padre naturale della prole, ond' essere come tale inscritto nel libro di nascita, deve comparire personalmente con due testimoni alla presenza di chi tiene il libro stesso, e ricercare che in esso venga il di lui nome registrato come quello del padre della prole. I due testimoni poi coi quali egli comparisce devono 1.°) essere noti a chi tiene il libro come persone oneste, 2.°) confermare di conoscere bene l' uomo che come padre della prole si confessa, e di sapere che il nome deposto è il di lui vero nome; 3.°) corroborare questa conferma colla propria sottoscrizione nell' atto di nascita, sottoscrizione che attesta eziandio ch' egli ha espressamente ricercato di essere registrato come padre della prole illegittima. Nel caso però in cui quello il quale tiene il libro di nascita ed il patrino conoscano precisamente la persona che come padre della prole illegittima s' annunzia, possono essi tener luogo dei due testimoni, a tenore dell' art. 164 del Codice civile, senza che d' ulteriori testimoni siavi bisogno.

Se a chi tiene il libro di nascita ed al patrino nota non è la persona che si dichiara padre d'un figlio illegittimo, e questa non si presenta assistita da due testimoni, oppure da testimoni tali non conosciuti da chi tiene il libro come persone oneste, o finalmente se questi attestare non possono di conoscere adequatamente l'uomo qual padre indicato, e di sapere che il nome attribuitogli è il di lui vero nome, dovrassi in questi casi sospendere pel momento di registrare il di lui nome come quello del padre naturale della prole. Ma se non può instituirsi la prova della paternità per testimoni, rimane però la prova per mezzo di documenti. Egli è perciò, che l'inscrizione del nome del padre dovrà aver luogo qualora la persona, che qual padre si annunzia, produca successivamente un documento della propria autorità locale opportunamente legalizzato, cioè munito della necessaria sottoscrizione e del sigillo d'uffizio, con cui venga confermato ch'egli si confessa per padre del fanciullo nato dalla N. N. ai (data) in (luogo) fuori di matrimonio, e che espressamente ha ricercata l'inscrizione del proprio nome nel libro di nascita: imperciocchè l'autorità locale non sarebbesi indotta a rilasciare il documento se non si fosse prima assicurata, che quello il quale lo richiese porta effettivamente il nome indicato. Perciò chi tiene il libro di nascita dovrà in mancanza della prova testimoniale significare all'uomo sedicente padre, di procurarsi la prova col mezzo di documento. Da ciò ne segue, che se taluno avrà giudizialmente o estragiudizialmente confessato di aver procreato la prole, ed abbia così tolto ogni

dubbio sulla paternità; così pure se taluno giudizialmente o estragiudizialmente avrà confessato o sarà stato convinto di aver avuto commercio colla madre della prole in uno spazio di tempo, a contare dal quale insino al parto non sieno trascorsi nè meno di sette nè più di dieci mesi, cosicchè abbia luogo la presunzione stabilita nell' art. 163 del Codice civile ch' egli è il padre della prole; e parimenti se la madre di esso dimostrar potesse o l' una o l' altra di queste circostanze, non per questo sarebbe autorizzato chi tiene il libro ad inscrivere questo tale come padre senza il di lui assenso.

Nel secondo caso, o quello il di cui nome viene dalla madre indicato come il nome del suo legittimo sposo, e del padre della prole, comparisce personalmente, e non essendo conosciuto da chi tiene il libro di nascita, produce il certificato di matrimonio, o non lo produce; oppure non comparisce ma viene prodotto il certificato, o finalmente nè comparisce nè viene prodotto il certificato.

Comparisce egli personalmente e produce il certificato di matrimonio, in tal caso devesi con certezza inscrivere il di lui nome nella rubrica - *padre*; e la prole deve registrarsi come legittima, qualora egli comprovi la verità della sua persona e del suo nome colla deposizione di due testimoni ben noti a chi tiene il libro dei nati, ed apparisca dal certificato di matrimonio ch'egli è già da sei mesi unito in matrimonio colla madre della prole; oppure qualora, non essendo ancora scorso questo periodo dacchè fu contratto il matrimonio, dichiari egli espressamente di riconoscere come sua la prole. Che se dal

ripetuto certificato apparisce essere egli da oltre sei mesi unito in matrimonio colla madre della prole, ma impugnò la di lei fedeltà, e ricusò di riconoscere la prole come sua, nulladimeno il di lui nome deve inscriversi alla rubrica - *padre*, e la prole registrare si deve come legittima; imperciocchè per l'art. 138 del Codice civile i figli che nascono nel settimo mese dopo conchiuso il matrimonio si presumono legittimi, e quindi chi tiene il libro dei nati niun riguardo aver deve all' eccezione del marito finchè, in conformità dell' articolo 158 del Codice civile, non abbia giudiciariamente dimostrata l' impossibilità di aver procreato la prole; e siasi mediante una sentenza riconosciuto non essere egli il padre della prole stessa; nel qual caso dovrebbesi successivamente aggiungere nel libro dei nati, che la persona indicata qual padre della prole non è il padre, nè legittimo è il figlio, che come legittimo venne inscritto.

Comparisce personalmente l' uomo indicato come padre, ma non produce il certificato di matrimonio, in tal caso non potrassi inscrivere come padre della prole, nè la prole stessa come legittima, se prima due testimoni ben noti a chi tiene il libro, non depongano di conoscerlo bene, e di sapere che il nome indicato è il di lui vero nome, e ch' egli è unito in matrimonio colla madre della prole. Imperciocchè s' egli comparisce con questi due testimoni si suppone, ch' egli abbia la vista di comprovare mediante la loro deposizione la legittimità della prole, e di riconoscerla per sua, quand' anche nata fosse prima del termine legale.

Non comparisce egli ma viene prodotto il certificato da cui risulta che la madre della prole è già da sei mesi unita in matrimonio coll' uomo indicato qual padre, in tal caso, ritenendosi già che il nome della madre siasi verificato; dovrassi inscrivere con certezza nel libro dei nati il nome dell'uomo indicato nel certificato predetto come sposo della madre della prole, e la prole stessa registrare si dovrà come legittima. Se però il documento prodotto dalla madre dimostra che dalla conclusione del matrimonio non sono ancora scorsi sei mesi, allora, ritenendo sempre l'accennata supposizione, dovrassi bensì inscrivere nel libro dei nati alla rubrica *padre* l' uomo che dalla fede apparisce essere lo sposo, ma aggiungendo però la data del matrimonio, e facendo alla rubrica della *prole* l' annotazione, che dipenderà dal padre il dichiarare se la riconosca o no come legittima; del che dovrassi rendere intesa anche la madre. Seguita che sia una tale dichiarazione dovrà la medesima riportarsi successivamente nel libro dei nati. Ma anche se la dichiarazione non segue, la prole dovrà successivamente essere registrata nel libro dei nati quale legittima, come se nata fosse entro il termine legale, o il padre l' avesse come sua riconosciuta, qualora il marito il quale ignorava prima del matrimonio la gravidanza della sua sposa non abbia, come prescrive il Codice civile all' art. 156; al più tardi entro tre mesi dacchè ebbe notizia della nascita della prole, impugnata in giudizio la paternità, oppure qualora avendola il marito impugnata entro il termine suddetto, sia stata a tenore dell' art. 157 del Codice civile provata dai pe-

riti, e mediante sentenza riconosciuta la legittimità del parto prematuro.

Nel caso che nè il preteso padre comparisca nè prodotto venga il certificato di matrimonio, non potrà chi tiene il libro dei nati inscrivere con certezza il di lui nome, nè la prole come legittima se prima i due testimoni a lui ben noti, dopo aver deposto di conoscere adequatamente la madre della prole ed il di lei nome, non dichiarino anche di sapere la di lei unione legittima coll' uomo indicato qual padre della prole, di conoscere il nome di questo, ed il tempo in cui l'unione si è verificata; ritenendo che da questo tempo sia trascorso lo spazio di sei intieri mesi fino al parto. Che se non sono trascorsi questi sei mesi, allora chi tiene il libro dei nati dovrassi dirigere come fu ordinato pel caso, in cui dal certificato prodotto dalla madre, in assenza del preteso padre, risultasse un matrimonio conchiuso da un tempo minore di sei mesi.

Finalmente supposto che nè l'uomo dalla madre indicato qual padre comparisca, nè prodotto venga il certificato matrimoniale, nè tampoco risultar possa la certezza della di lui paternità mediante due onesti testimoni noti a chi tiene il libro dei nati, dovrà questi registrare frattanto la deposizione della madre, facendone contemporaneamente parte all' autorità locale, ed allora soltanto inscrivere come certo il nome del padre e la nascita legittima della prole, quando l'autorità locale politica l'abbia di ciò assicurato. Potrebbe però darsi il caso, che la madre della prole si annunziasse come vedova, dichiarando per padre della prole il nome del

defunto suo legittimo marito. Ora quale sarebbe la direzione da tenersi poichè tal circostanza non è dall' istruzione prevveduta? Investigando lo spirito dell' istruzione e deducendo per analogia de' principj, io sono d' opinione che per inscrivere nel libro dei nati qual padre la persona indicata nel caso suddetto, e la prole stessa come legittima esigere si debba la produzione del certificato matrimoniale, e di quello di morte; la prima per provare l'unione legittima della madre coll' uomo da essa indicato per padre della prole; la seconda per dimostrare che dalla di lui morte alla nascita di essa prole non sono trascorsi più di dieci mesi. Ove l' uno o l' altro di questi documenti non potesse essere prodotto, allora soltanto potrassi ritenere provata la paternità, e la legittimità della prole, quando due testimoni ben noti a chi tiene il libro, i quali dichiarato abbiano di conoscere la madre ed il vero di lui nome, depongano, se manca il certificato matrimoniale, di sapere la di lei unione legittima coll' uomo qual padre indicato, ed il nome vero di questo; o che dalla di lui morte alla nascita della prole non sono scorsi più di dieci mesi se manca la fede di morte. Che se dall' attestato di morte, o in mancanza di esso, dalla deposizione dei testimoni risulta essere trascorsi più di dieci mesi dalla morte del marito alla nascita della prole, in tal caso non potrassi inscrivere come padre l' uomo indicato, nè la prole come legittima, se la legittimità del parto tardo non sia prima provata col mezzo di periti a tenore dell' art. 157, e non sia quindi la prole stata in conformità giudizialmente dichiarata legittima.

§ 179.

Chi non ha fatto voto solenne di celibato, e chi non ha figli legittimi propri può adottare. L'adottante prende il nome di padre o madre adottiva, gli adottati si chiamano figli adottivi.

Poichè in questo articolo non sono esclusi i padri naturali dall'adottare i loro figli naturali, purchè a tenore dell' art. 180 abbiano compiuto il cinquantesimo anno, ed i figli da adottarsi sieno dessi più giovani almeno di diciott' anni, così ne segue che pel Codice civile resta libero ad un padre naturale di adottare il proprio figlio naturale, semprechè concorrano le condizioni su esposte, e ritenuto che se trattasi d' un minorenne abbia luogo il consenso della madre, del tutore e del giudice, come l' art. 181 prescrive:

Il decreto dell' aulica cancelleria rilasciato in data 20 gennajo 1816, a tutti i Governi ha però portato una modificazione colle seguenti parole:

« In occasione della ricerca fatta da un padre, di poter adottare due suoi figli naturali, Sua Maesta' si è compiaciuta di decidere: che ai figli illegittimi, per rapporto ai loro genitori, applicabili sieno soltanto i modi legali di legittimazione (§ 160-162 del C. C.) non però le prescrizioni sull' adozione stabilite per figli estranei (§ 179-185), e che perciò in niun caso i figli

illegittimamente procreati possano essere dai loro genitori adottati. » (*)

Ciò che l' adozione è pei figli stranieri, la legittimazione lo è pei propri procreati fuori di matrimonio. In fatti poichè negli articoli 160-162 si tratta della legittimazione di figli illegittimi, e le prescrizioni sull' adozione non sono che successivamente stabilite negli articoli 179 e seguenti, sino alla fine del capitolo terzo, così è conforme allo spirito che la legislazione sembra aver in ciò contemplato, che l'adozione soltanto in quei casi possa aver luogo, nei quali è impossibile la legittimazione. Ora un figlio illegittimo, qualora non sia da considerarsi come legittimo, a tenore dell'art. 160, nel caso che impossibile sia la legittimazione per susseguente matrimonio dietro l'art. 161, o per essere morta o per essere passata ad altre nozze la madre, può almeno essere per grazia del Sovrano legittimato come l'art. 162 dichiara. In conseguenza per ammettere un figlio illegittimo al godimento dei diritti d' un legittimo, non v' ha d' uopo dell'adozione, la quale d'altronde è qual mezzo sussidiario introdotta; e quindi un figlio illegittimo anche nel senso stesso del Codice civile non può dal proprio padre essere adottato, e deve anzi senz' altro essere rigettata l' istanza che a tenore dell' art. 181 venisse al Governo prodotta. (**)

(*) Questa Sovrana risoluzione venne pubblicata anche dal Governo generale di Milano li 8 marzo 1816. V. *Raccolta degli atti di governo* di quel anno V. I, P. I, pag. 215. - *Giurisprudenza pratica* V. II, P. II, pag. 35. (*N. dell' E.*)

(**) Dall'I. R. Governo di Milano con Notificazione 2 aprile 1819

§ 190.

Tosto che il giudice ne abbia notizia, deve nominare ex officio *un abile tutore.*

Il giudice deve istituire tutore o quello che a tenore dell'art. 196 fu chiamato dal padre alla tutela, o quello che per l'art. 198 lo è dalla legge; o da lui dipende il nominare chi vuole in conformità dell'art. 199. Ora ricercasi se queste legali prescrizioni applicabili sieno anche ai figli minorenni di sudditi turchi. A prima vista parrebbe di no, poichè essi a malgrado del loro domicilio negli I. R. Stati, rimangono però sempre sudditi della Porta Ottomana. Nulladimeno siccome essi sono in quanto alla persona soggetti alla giurisdizione del tribunale di quella provincia ove dimorano, così spetta a questo anche l'esercizio dei diritti tutorj sopra i loro figli; e quindi le prescrizioni contenute negli articoli 196, 198 e 199, debbono essere applicabili anche ai figli sudditi turchi. In conformità di ciò s' esprime come segue il decreto della suprema corte di giustizia rilasciato in data 22 aprile 1815 al tribunale di appello dell' Austria inferiore.

---

vennero pubblicate le norme relative al modo di trattare le petizioni per l'adozione, e legittimazione dei figli V. *Raccolta degli atti* ec. 1819 V. I, P. I, pag. 57; e con Circolare 19 maggio 1820 vennero sciolti vari quesiti sull' adozione de' figli per parte anche di un solo de' conjugi V. *Raccolta suddetta* del 1820 V. I, P. II, p. 55. (*N. dell' E.*)

« Nel caso che un suddito turco destini con testamento un tutore ai propri figli minorenni, dovrassi adempiere questo punto del testamento in parità di tutti gli altri; ed ove non esista alcuna dichiarazione di ultima volontà in proposito, dovrassi secondo lo spirito della legge aver egual cura delle facoltà e della persona di tali figli, e perciò destinarsi a medesimi i tutori. »

Se dunque un suddito turco ha nominato nel testamento un tutore ai propri figli minorenni, sarà cura del tribunale provinciale di procedere alla instituzione del medesimo. In mancanza poi di testamentaria tutela dovrassi destinare la persona che dalla legge è a tale uffizio chiamata, come sarebbe p. e. la madre. Che se finalmente non esiste alcun tutore legale, il tribunale provinciale nomina un abile tutore a suo beneplacito, dirigendosi sotto ogni rapporto, come far dovrebbe con qualunque altro minorenne alla di lui giurisdizione soggetto. (*)

§ 225.

Se qualche stabile del minore fosse stato situato in un' altra provincia o in istato straniero è obbligo del giudice pupillare il rivogliersi per la confezione dell' inventario, e per la stima al compe-

(*) Parmi che ciò debba aver luogo anche per qualunque altro che fosse suddito di ogn' altra potenza. (*N. dell' E.*)

tente giudice della provincia dello Stato straniero, e ne domanderà la comunicazione, lasciando però allo stesso giudice la deputazione del curatore per quello stabile.

Oltre il caso contemplato in questo articolo ve n'hanno molti altri nei quali i Giudicj nostri hanno a trattare in concorso di autorità straniere, e devono quindi porsi con esse in corrispondenza, e il decreto della suprema corte di giustizia 14 settembre 1818, stabilisce il modo di dirigersi in tali casi come segue:

« Sua Maesta' si è degnata di emanare in data 11 maggio passato le seguenti prescrizioni relativamente alla facoltà dei Giudicj nazionali di trattare in concorso di autorità straniere affari d'uffizio.

1.° Le autorità giudiziarie ed i magistrati composti di più consiglieri approvati, possono in affari civili e criminali, porsi in immediata corrispondenza colle autorità straniere di rango uguale, non escluse quelle delle capitali. Tale prescrizione vale anche per le preture del regno Lombardo-Veneto, e pei Giudicj distrettuali del Tirolo, Vorarlberg, Salisburgo, e dei circoli d'Inn e di Hausruk.

2.° Agli altri Giudicj viene permesso d'immediatamente trattare colle autorità straniere soltanto in oggetti criminali, ed in affari in cui siavi pericolo in mora. Fuori di questi due casi dovranno sempre rivogliersi ad esse col mezzo del tribunale d'appello.

3.° Egualmente col mezzo dell'appello dovrannosi incamminare le trattative colle autorità straniere di rango disuguale, a meno che imminente pericolo non renda necessaria la sollecitudine.

4.° Relativamente a quei paesi ove non è concesso alle autorità di aver relazioni coi tribunali austriaci, nè di ricevere lettere requisitoriali che sotto alcune determinate restrizioni e forme, si dovrà continuare ad usare il modo di trattare fin' ora praticato, fintantochè di comune concerto un' altro ne venga stabilito.

Col presente decreto vengono posti fuori d' attività i decreti aulici 1.° agosto 1806, 26 settembre e 19 ottobre 1807, come pure la circolare del tribunale d'appello di Venezia in data 5 agosto 1815, ed il decreto del governo di Milano 22 maggio 1816 in quanto si riferiscono agli atti dei Giudicj in oggetti giudiziarj civili e criminali. All'incontro le prescrizioni emanate sulla consegna dei deliquenti seguiteranno ad essere esattamente osservate. » (*)

Ritenuto che qui si tratti soltanto di affari giudiziarj civili devesi distinguere, se l'autorità giudiziaria nazionale che in concorso d' una straniera trattar deve un'affare d' uffizio è un' autorità organizzata, cioè composta

---

(*) Questo aulico Decreto venne diffuso nelle province venete mediante circolare 21 settembre 1818 dell' I. R. tribunale d'appello generale di Venezia V. *Collezione delle leggi* vol. V, P. II, pag. 148 e nelle provincie Lombarde con circolare del tribunale di appello di Milano del 25 dello stesso mese. V. *Raccolta degli atti di Governo* 1818 vol. II, P. II, pag. 159. — *Giurisprudenza pratica* vol. VI, P. II, pag. 52. (*N. dell' E.*)

di molti consiglieri approvati come p. e. un tribunale provinciale, un magistrato in un capo-luogo, o no; e qualora lo sia, devesi altresì distinguere se l' autorità straniera con cui deve trattarsi sia di rango eguale o disuguale.

Soltanto nel caso che l' autorità nazionale sia composta di molti consiglieri approvati, e l' autorità straniera stia in egual rango con essa, quand' anche fosse questa l' autorità d' una capitale, può la prima porsi immediatamente colla seconda in corrispondenza. Alle autorità nazionali organizzate vengono aggiunte le preture del regno Lombardo-Veneto ed i Giudicj distrettuali del Tirolo, Vorarlberg, Salisburgo e del circolo d' Inn e di Hausruk.

All' incontro le autorità giudiziarie nazionali non organizzate, come sarebbero le autorità locali o i magistrati presso cui un solo consigliere approvato si ritrovasse, non possono porsi in immediata corrispondenza colle autorità straniere, sieno di rango uguale o disuguale; come le organizzate nol possono con autorità di rango disuguale; dovendo ed in un caso e nell' altro incamminarsi le trattative col mezzo del tribunale d' appello. In ambedue i casi poi ha luogo un' eccezione, qualora siavi pericolo in mora, ed una particolare sollecitudine si richiegga, essendo allora alle autorità giudiziarie nazionali, senza differenza, permesso di porsi in immediata corrispondenza colle autorità straniere.

Per quei paesi dove alle autorità è concesso di aver relazione colle autorità giudiziarie austriache e di accettare lettere requisitoriali, soltanto sotto restrizione e forme

determinate, pare che intender si debba particolarmente l'Ungheria e la Transilvania, e perciò verso le autorità dell'Ungheria e della Transilvania mantenersi dovranno i modi di trattare finora usati; cioè le trattative colle autorità dell'Ungheria a tenore dell'art. 173 della dieta Ungarese dovranno incamminarsi col mezzo dell'aulica cancelleria ungarese, e quelle coll'autorità della Transilvania mediante il relativo governo in conformità di quanto è stabilito all'art. 37 della dieta di Transilvania (*).

§ 252.

Il giudice pupillare, sentito il parere del tutore, e se occorra anche dei prossimi congiunti di sangue, può concedere al minore, che abbia oltrepassato i venti anni, la dispensa dall'età, e dichiararlo maggiore. Se il minore ha ottenuto dal giudice l'esercizio della mercatura, d'un arte o di mestiere, egli viene con ciò nel medesimo tempo dichiarato mag-

(*) V. le norme sul proposito pubblicate dal Governo di Milano con Notificazione 20 aprile 1818. *Raccolta degli atti di Governo* vol. I, P. I, pag. 67 — *Giurisprudenza pratica* vol. V, P. II, pag. 43. (*N. dell'E.*)

giore. La dispensa dall' età produce gli stessi effetti dell' età maggiore.

Ritenuto che l' esercizio della mercatura o d' un arte o mestiere non può accordarsi che dalle sole autorità politiche; e che la dichiarazione della maggiorità spetta alle attribuzioni delle giudiziarie, sembra che l'art. 252 abbia portato un' eccezione alla regola, accordando alle autorità politiche il diritto di dichiarare un minorenne maggiore col concedergli l' esercizio della mercatura o d' un arte o mestiere. Questo articolo però prescrive che lo stesso giudice pupillare possa accordare ad un minore la dispensa dall' età, soltanto quando abbia oltrepassato i vent' anni, e sentito prima il parere del tutore, e se occorra anche dei più prossimi parenti di sangue; ma alle autorità politiche non viene però espressamente ingiunto di osservare queste due condizioni, all' atto di accordare l' esercizio della mercatura, o di un' arte, o mestiere. Si vorrà probabilmente supporre, che le autorità politiche non accorderanno l' esercizio della mercatura o di un arte o mestiere ad un minore che non abbia ancora compito il ventesim' anno, nè mai, anche compito che l'abbia, senza investigare prima se sia capace di esercitare la mercatura o l' arte o mestiere; cosicchè non sia per tal modo questo esercizio concesso, se non vi concorrano quelle circostanze in forza delle quali, anche il giudice pupillare può accordare la dispensa dall' età ad un minore. Siccome però le autorità politiche non potrebbero forse così da vicino indagare gli altri rapporti del minore

come le autorità pupillari, e finalmente avvenire potrebbe, che un minore, possedesse bensì la capacità necessaria all' esercizio della mercatura, o d'un arte, o mestiere, ma che a cagione della sua leggerezza non fosse tale da poterglisi affidare l'amministrazione di tutte le sue facoltà senza pericolo di scialacquo; così il governo della Moravia e della Slesia ha emanato il seguente decreto il quale per essere conforme alla natura della cosa, ed allo spirito delle leggi esistenti in oggetti pupillari, venne compreso anche nella continuazione della collezione delle leggi di Kropatscheck.

« Visto che per l'art. 252 del nuovo Codice civile coll' accordare ai minorenni l'esercizio della mercatura o d'un arte o mestiere, vengono essi dalla legge dichiarati maggiori *ipso facto*, e come tali riconosciuti; e che cagiona rilevanti conseguenze sotto diversi aspetti tale cangiamento dei personali rapporti legali, . sarà da inculcarsi ai dominj ed ai Magistrati, col mezzo dei capitaniati circolari, di non dovere concedere ai minori l'esercizio della mercatura, o d'un arte o mestiere, senza precedente intelligenza colla rispettiva autorità pupillare, e ciò per riguardo alle conseguenze legali che ne derivano ». (*)

(*) Dall' I. R. Governo di Milano con Notificazione 29 novembre 1819 venne pubblicata l' analoga Sovrana risoluzione del 12 luglio dello stesso anno V. *Raccolta degli atti di governo* del 1819 vol. II, P. I, pag. 194. La stessa risoluzione era già stata precedentemente resa pubblica anche dal Governo di Venezia con Notificazione 20 ottobre dello stesso anno V. *Collezione delli leggi* vol. VI, P. II, p. 484. (*N. dell'E.*)

Se nel dominio o magistrato è concentrata anche l'autorità pupillare, si dovrà in tal caso senz' altro avere la previdenza di non accordare ad alcun minore l'esercizio della mercatura o d' un arte o mestiere, se il minore non ha oltrepassati i vent' anni, e se non sia prima stato sentito il parere del tutore, ed ove occorra, anche dei più prossimi parenti. Ma se l' autorità politica è separata dalla giudiziaria, come separati sono in Vienna il magistrato politico ed il civile, di modo che l' autorità politica non sia ad un tempo autorità pupillare, oppure se trattasi di accordare ad un minore l' esercizio della mercatura o d' un arte o mestiere in un luogo alla di cui giudiziaria giurisdizione egli non sia qual minore soggetto; in tali casi sembra che tanto più sia necessario di far precedere l'intelligenza coll'autorità pupillare prescritta in questo decreto, quantochè diversamente verrebbesi a por mano nei diritti dell' autorità stessa, mentre questa dovrebbe senza ulteriore investigazione riguardare un tal minore come maggiore, e rimettergli li beni esistenti sotto la giudiciaria sua sorveglianza.

§ 339.

Qualunque siasi il possesso a niuno è lecito il turbarlo di propria autorità. Al possessore che ne sia turbato compete il diritto d'invocare l'autorità del giudice, affinchè faccia cessare ogni molestia, e faccia risarcire il danno che verrà provato.

A questo paragrafo avendo diretta relazione anche li paragrafi 344 fino al 347 inclusivamente devonsi ritenere come qui riferiti.

Il decreto dell' aulica cancelleria rilasciato al governo della Gallizia in data 19 novembre 1812, decide a quale autorità si debbano presentare i ricorsi in questioni di possesso, ne' seguenti termini:

« Essendo di recente insorti dei dubbj sul modo di dirigersi nelle questioni di possesso, nel regno di Gallizia e Lodomiria, sull' ingerenza da accordarsi in proposito alle autorità politiche e sulle modalità dietro le quali proceder devono le autorità giudiziarie, Sua Maesta' ha trovato d' impartire le norme seguenti.

« Relativamente alla giurisdizione alla quale le questioni di possesso appartengono, deve una volta per sempre rimanere inconcusso il principio stabilito coll'aulico decreto 18 agosto 1808; che tutte le questioni di possesso, sia che risguardino il *possessorium momentaneum summarissimum*, o il *possessorium ordinarium* appartengono a tenore degli articoli 339, 344, 346, 347 del Codice civile alla giurisdizione giudiziaria, e le autorità politiche devono soltanto aver cura, perchè la tranquillità pubblica sia conservata come prescrive l'art. 344, in conformità del quale gli uffizj circolari, ed i tribunali criminali vegliar devono, e procedere con esemplare severità contro i turbatori della tranquillità pubblica.

« Perciò che risguarda il modo pratico di procedere in simili casi onde non venga ritardata l'assistenza del giudice, il futuro regolamento generale di procedura, tratterà più da vicino sopra queste questioni di possesso;

nulladimeno non mancano anche attualmente le autorità giudiziarie di prescrizioni sul modo di prestare pronta assistenza nei casi di turbato, minacciato, od usurpato possesso.

« Se il giudice è in luogo come avviene dei magistrati, e d'altre autorità, egli deve dopo una procedura sommaria, nella quale omessa ogni altra pretesa, dev'essere il solo fatto del turbato possesso (*factum turbationis*) esaminato e regolato lo stato del possesso stesso, far eseguire provvisoriamente ed anche indilatamente la sua decisione, la quale può esser pronunziata in via di semplice decreto.

« Se all' incontro il giudice è lontano, come sono ordinariamente i tribunali, in tal caso deve aver luogo la procedura seguente:

« I. Le denunzie per titolo di turbato od usurpato possesso, devono essere prese in pronta considerazione dal giudice cui per dovere incombe di sollecitarne presso il presidio la evasione, contrassegnando la supplica al di fuori come urgente.

« II. Il giudice inoltre ordina al camerario dei confini di procedere a tenore del proprio istituto, nel solo caso, che veri sieno i prodotti documenti, o le circostanze introdotte risultino abbastanza provate; ed in caso diverso di redigere sul luogo del contrastato possesso il protocollo sommario, e di rimetterlo senza ritardo per la decisione al tribunale. La mancanza d' una parte, o i di lei sforzi per evitare la intimazione, non deve arrestare l' operazioni del giudice, molto meno se trattasi di un conduttore il quale o abita egli stesso od ha un

rappresentante sul fondo condotto, per cui l'intimazione fatta sul fondo basta per procedere ad una questione di possesso ch' è per sè tanto urgente.

« III. In casi straordinarj ed urgenti possono i tribunali ricercare un altra giudicatura più vicina, od un magistrato organizzato, di sollecitamente procedere, e rilasciare una provvisoria conveniente disposizione.

« IV. I tribunali devono in generale impedire con tutto il rigore ogni malizioso indugio per parte del camerario dei confini, ogni intempestiva ingerenza per parte degli avvocati, ed ogni digressione che determinatamente far si volesse dalle parti stesse, procedendo contro ciascuno al conveniente castigo a tenor delle vigenti discipline ».

Benchè questo decreto sia stato rilasciato al governo della Gallizia sopra dubbi dallo stesso promossi, e benchè espressamente si riferisca alle questioni di possesso che insorgessero nel regno di Gallizia e Lodomiria, non esistendo d' altronde in altre province degli stati I. R. ereditari un camerario dei confini per procedere in simili questioni, nulladimeno inserito venne nella continuazione della collezione delle leggi di Kropatschek, come quello che comprende delle prescrizioni generali conformi alle parole ed allo spirito del Codice civile; prescrizioni che potrebbero essere applicabili anche alle altre province, finchè il futuro regolamento generale di procedura tratterà più da vicino questo soggetto. Tali prescrizioni, sono:

1.° Che le autorità politiche vegliare debbano soltanto per la pubblica tranquillità, ed infliggere le pene dalla

legge prescritte ai turbatori della medesima (*); riservate essendo, senza alcuna differenza, alla giurisdizione giudiziaria tutte le questioni di possesso, cosicchè secondo che la cosa controversa è mobile od immobile, la decisione spettar debba all'istanza personale o reale; 2.° che qualora il giudice sia in luogo, come sarebbe un magistrato od un' autorità locale, debbasi da esso far luogo ad un processo sommario, in cui soltanto esaminare si dovrà se il possesso sia stato effettivamente turbato od usurpato, e senza prendere in considerazione le altre pretese delle parti, possa tosto venire emessa in via di semplice decreto la decisione, la quale però deve sempre essere in via provvisoria immediatamente eseguita; 3.° che quando il giudice non si trova in luogo, come sarebbe un tribunale, e sia troppo lontano, sia autorizzato in casi urgenti straordinarj a ricercare un tribunale più vicino od un magistrato organizzato di sollecitamente procedere, e rilasciare una conveniente provisoria disposizione, e fuori dei casi urgenti di rilevare e immediatamente trasmettergli il protocollo sommario; 4.° che onde non venga reso frustaneo l' effetto della attività del giudice, possa aver luogo l' intimazione sul fondo stesso particolarmente se è locato, e il conduttore vi abiti o vi abbia un rappresentante.

(*) Con circolare 12 luglio 1819 l' I. R. Governo di Milano dichiarò in quali casi le autorità politiche possono ingerirsi in punto di turbato possesso. V. *Raccolta* ec. 1819 vol. II, P. II, pag. 300.

§ 389.

Chi ritrova una cosa è dunque obbligato di restituirla al precedente possessore, se questi sia chiaramente conosciuto per distintivi contrassegni della cosa, o per altre circostanze, ec., ec.

Questa disposizione del Codice civile fu dall' aulica cancelleria col decreto 28 gennajo 1818 applicata al caso che alcuno abbia ritrovato una pubblica obbligazione portante un nome determinato. La circolare in proposito rilasciata è del seguente tenore :

« Un caso particolare portato al magistrato di questa città, avendo dato luogo alla seguente domanda cioè; se ed in quanto le disposizioni del Codice civile universale relativamente ai diritti di chi trova una cosa perduta sieno applicabili anche a chi trova una pubblica obbligazione portante un nome determinato. L' I. R. camera aulica universale e l' aulica commissione in oggetti di legislazione convennero nelle seguenti disposizioni come emerge da un decreto dell' aulica cancelleria in data 28 gennajo a. c.

« Essendochè le pubbliche obbligazioni portanti un nome determinato manifestano il proprietario con sufficiente contrassegno, il solo art. 389 del Codice civile e precisamente la prima parte del medesimo che ingiunge l' obbligo della restituzione, può decidere in caso di ritrovamento.

Egli è perciò che simili obbligazioni quand' anche non portassero che un nome simulato devono sempre essere da chi le trova restituite al proprietario, o depositate presso il giudice, qualora quello non fosse conosciuto. Non sono pertanto applicabili a tal caso gli altri paragrafi del Codice civile relativi a chi trova cose perdute, sia per rapporto al godimento degl' interessi, ed al diritto ad un premio, che per rapporto alla prescrizione, e soltanto resta libero al ritrovatore come *negotiorum gestor* di esigere dal proprietario la rifusione delle spese per avventura incontrate per l' oggetto ritrovato » (*).

Il contenuto di quest' aulico decreto appoggiato a principj nei quali l'I. R. camera aulica, e l'aulica commissione in oggetti di legislazione convennero, è una legge, imperciocchè il protocollo in cui tali principj sono sviluppati, fu dal Sovrano confermato; e quantunque non sia stato emanato che in dipendenza d' un solo caso, è una legge generalmente obbligatoria, perchè s'esprime in termini generali, senza riferirsi a questo solo caso; finalmente è una legge in parte dichiarativa in parte modificante, in quantochè da un lato tiene ferma la disposizione contenuta nella prima parte dell' art. 389 nel caso che ritrovata venisse un obbliga-

---

(*) Una consimile disposizione venne data dall' I. R. Governo generale di Milano con Notificazione 14 luglio 1818. V *Raccolta* ec. vol. II, P. I, pag. 145 ed un'eguale Notificazione venne pubblicata li 24 dello stesso mese dal Governo generale di Venezia. V. *Collezione delle leggi* vol. II, P. II, pag. 3. — *Giurisprudenza pratica* vol. VI, P. I, pag. 19.

zione pubblica portante un nome determinato, ed esclude d'altra parte l'applicazione degli altri articoli aventi rapporto al trovamento di una qualche cosa; cosicchè il ritrovatore è obbligato alla restituzione, senza poter esigere il premio, nè aver diritto alla percezione degli interessi, nè che abbia luogo a di lui favore la prescrizione.

Nel mentovato aulico decreto non è fatta menzione di obbligazioni private, intendendosi da sè che siccome queste non sono che la prova dell'esistenza d'un diritto, così il ritrovatore non può esigere alcun premio, non pretenderne l'uso, non prescriverne il possesso.

La questione non può nascere che per rapporto alle obbligazioni pubbliche, come quelle che potendo instantaneamente essere cambiate contro denaro contante al corso, possono altresì in certo modo esser riguardate come denaro. Così pure non è fatta menzione delle obbligazioni pubbliche pagabili al presentatore, perchè dai contrassegni delle medesime non può riconoscersi il possessore precedente; e quindi il ritrovatore d'una tale obbligazione ha gli stessi diritti di chi ritrova denaro contante o qualunque altra cosa; bensì trattasi di un obbligazione portante un nome determinato, sia che il nome porti dell'ultimo possessore, se l'obbligazione non fu ancora ceduta, sia che quello abbia del primo possessore, nel caso che abbia avuto luogo qualche cessione, sia finalmente che un nome finto dimostri. Egli è certo fuor di dubbio, che se l'obbligazione porta il vero nome del primo possessore, o sia espresso quello del cessionario al caso che sia stata ceduta, ossia se

dai contrassegni dell' obbligazione, oppure da altre circostanze in caso che un nome finto sia indicato, chiaramente riconoscasi il precedente possessore, è fuor di dubbio dico, che l' obbligazione debba a questo essere restituita, senza che il ritrovatore abbia alcun diritto a pretendere un premio, a far uso della cosa trovata, ed a prescriverla; imperciocchè l' art. 391, che attribuisce il premio al ritrovatore, suppone, che il precedente possessore siasi presentato nel termine di un anno dalla compiuta pubblicazione, e questa pel contesto della seconda parte dell' art. 389, non può aver luogo che qualora il primo possessore non sia noto al ritrovatore; e l' art. 392 con cui il diritto di far uso della cosa e di prescriverla viene al ritrovatore attribuito, suppone, che la cosa trovata non sia stata con diritto domandata da alcuno entro il termine dell' anno.

Egli è perciò che sotto questo rapporto l' aulico decreto 28 gennajo 1818 è una legge che dilucida il Codice civile, combinando insieme l' art. 389 cogli articoli 391 e 392. Diviene poi una legge modificante in quanto che si ritiene che la prima parte dello stesso paragrafo 389, non avuto riguardo al disposto dagli altri paragrafi relativi al ritrovamento di cose perdute, al premio dovuto al ritrovatore, al godimento degli interessi ed al beneficio della prescrizione, decide, che il ritrovatore d' una obbligazione portante un nome determinato, è tenuto a depositarla, quand' anche il proprietario non sia conosciuto, nè possa perciò aver luogo la restituzione; e null' ostante a che, stando alle prescrizioni contenute nelli paragrafi predetti, il ritrovatore

di una tale obbligazione, di cui non conoscesse il proprietario, dovrebbe notificare il caso all' autorità locale a tenore della seconda parte dell'art. 389; avrebbe diritto per l' art. 391 ad esigere il premio del rinvenimento, qualora il proprietario si presentasse entro il termine d'un anno dalla compiuta pubblicazione; e finalmente per l' art. 392, spirato l' anno senza che la cosa ritrovata venisse da alcuno con diritto domandata, otterrebbe il diritto di far uso della cosa medesima, di ritrar quindi gli interessi relativi, e di acquistare a suo tempo col mezzo della prescrizione il diritto di proprietà.

La ragione accennata nel principio dell' aulico decreto, che le obbligazioni pubbliche portanti un nome determinato indicano con sufficiente contrassegno il proprietario, è bensì il motivo della disposizione in esso contenuta risguardata come legge dilucidativa, ma non è applicabile al caso d'un obbligazione portante un nome finto, come quella che il proprietario non indica; come non è neppure applicabile ove trattisi d'un obbligazione la quale porti bensì il vero nome del primo proprietario, ma essendo questo stato successivamente cambiato, non esprima nella cessione il nome dell' ultimo proprietario. Che l'indicato motivo non sia a questi casi applicabile chiaramente il dimostra il contenuto del decreto stesso, essendo nel medesimo espressamente accennato il caso in cui il proprietario dell'obbligazione non sia conosciuto, e venendo allora imposto al ritrovatore il dovere di depositare l' obbligazione, attesa la impossibilità di restituirla al proprietario, e di adempire

quindi l'obbligo nella prima parte dell' art. 389 imposto al ritrovatore. Sembra perciò che per togliere al ritrovatore d'un obbligazione a nome determinato, il pretesto di non conoscere il proprietario, e perchè non può sapersi se il nome portato dall'obbligazione sia finto o sia il vero nome del proprietario stesso, abbia il legislatore stabilita la supposizione che il nome dall'obbligazione portato, sia il contrassegno per conoscere chiaramente il proprietario, ed abbia quindi di conformità ordinato al ritrovatore la restituzione, od il deposito, nel caso che pretestando di non conoscere il proprietario volesse sottrarsi dalla restituzione.

Per le obbligazioni pubbliche al portatore non può aver luogo una tale supposizione, e quindi il ritrovatore deve trattarsi interamente a seconda di quanto il Codice civile prescrive. Ora se il ritrovatore d'un obbligazione pubblica a nome determinato, non conoscendo il proprietario, l'ha depositata presso il giudice, cioè a tenore degli articoli 389 e 390 alla superiorità locale, incombe a questa di fare la pubblicazione col mezzo delle pubbliche gazzette, e di consegnarla unitamente agli interessi percetti al proprietario, qualora entro il termine fissato per la prescrizione si presenti e convenientemente comprovi il proprio diritto. Se però il proprietario non si presenta entro il termine della prescrizione, egli è decaduto dal suo diritto, ma non per questo il ritrovatore diventa proprietario dell' obbligazione e degl' interessi percetti, chè e gli uni e l'altra cadono a beneficio del fondo che ha rilasciato l'obbligazione. Il ritrovatore non ha altro diritto, che quello di esigere il rimborso delle

spese per avventura incontrate, quelle p. e. procedenti dal deposito dell'obbligazione, e viene riguardato come un amministratore d'affari senza mandato.

§ 393.

Chi non osserva le prescrizioni contenute nei §§ 388-392 è responsabile di tutte le conseguenze di danno. Se sono trascurate da chi ha ritrovato la cosa, egli è anche privato del premio di rinvenimento, ed inoltre, a seconda delle circostanze, può essere considerato qual reo di truffa a termine del Codice penale.

L'esperienza ha fatto conoscere, che ben sovente chi ritrova una qualche cosa la nasconde e se l'appropria, benchè il precedente possessore chiaramente, o per contrassegno della cosa, o per altre circostanze sia conosciuto, e che particolarmente coll'ommettere la notificazione all'art. 389 prescritta, sa render vano il diritto spettante al precedente detentore, di farsi restituire la cosa perduta. Essendosi poi osservato in varie inquisizioni, che simile sorta di gente non solo ignora le pene stabilite nel Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia, ma non si crede in coscienza obbligata alla noti-

ficazione prescritta all' art. 389, così la legislazione ha riputato opportuno di prendere l' argomento dal lato della morale e fare un dovere di coscienza a quelli che ritrovano cose altrui, di restituirle al precedente possessore e di notificare a chi spetta il rinvenimento. Ma poichè i doveri di coscienza oggetto non sono delle leggi civili, e solo devono essere inculcati dagl' istruttori di religione, così mediante il decreto dell' aulica cancelleria 11 febbrajo 1814 rilasciato a tutti i Governi furono a tal fine richiamati gli ordinariati nei termini seguenti:

« Come l' I. R. supremo dicastero di giustizia ebbe ad osservare che le inquisizioni criminali hanno offerto molti esempi, i quali confermano, che le cose ritrovate vengono nascoste, ed appropriate dai ritrovatori, cosicchè osservate non sono le prescrizioni fissate dagli articoli 388, 393 e 394 del Codice civile, contro i trasgressori delle quali particolari pene sono comminate dagli articoli 180 let. *c.*, 181, 182 e 183 della prima parte e dagli articoli 210 e 211 della seconda parte del Codice penale.

« Deducendosi da ciò, come l' esperienza stessa il dimostra, che una gran parte degli uomini non abbia giusta idea del dovere morale a cadauno incombente di notificare e restituire le cose ritrovate; sono perciò da darsi mediante gli ordinariati le opportune disposizioni, affinchè sia nelle prediche che nelle scuole siffatto dovere morale venga con conveniente istruzione ed ai giovani ed agli adulti inculcato. »

Nelle scuole cioè ell'è opera del catechista, dove uno ve n' ha, come nelle scuole maggiori, nei ginnasi e

negl' istituti filosofici, e dove ci manca, come nelle scuole elementari, opera ell' è del maestro di scuola, sotto la sorveglianza del paroco, d' inculcare l' accennato dovere alla gioventù, spettando ai predicatori di far ciò cogli adulti; ora siccome i curati, i catechisti, ed i maestri di scuola per cio che concerne gli oggetti di religione e di morale, ricevono gli ordini dall' ordinariato, così il legislatore per giungere al suo scopo ha dovuto richiamare gli ordinariati col mezzo dei Governi.

§ 398.

Le cose scoperte consistenti in denaro, gioje, o altri effetti preziosi da così lungo tempo nascosti, che più non possa sapersene il precedente proprietario, si comprendono sotto il nome di tesoro. Lo scoprimento d' un tesoro dovrà dalla superiorità notificarsi al Governo.

§ 399.

Una terza parte del tesoro appartiene al patrimonio dello Stato. Delle due altre terze parti, l' una è del ritrovatore e

l' altra del padrone del fondo; e se la proprietà del fondo è divisa, questa terza parte spetta per eguali porzioni al proprietario diretto, ed al proprietario utile.

Niuna alterazione ebbe in seguito a subire la disposizione dell' art. 398 portante che lo scoprimento d' un tesoro debba dalla superiorità notificarsi al Governo, nè quella del susseguente 399 in cui viene stabilito fra quali persone dividere si debba un tesoro ritrovato. Lo scoprimento d' un tesoro deve quindi ancora al giorno d'oggi notificarsi alla superiorità locale cui incombe; ed inoltre, locchè non ha luogo nel ritrovamento d' altre cose, di notificarlo al Governo. Al giorno d' oggi egualmente una terza parte del tesoro spetta allo Stato, una al ritrovatore, ed una al proprietario del fondo. Ma non così ha la legislazione deciso quali ulteriori disposizioni si competano ai Governi dopo la notificazione loro fatta, nè in qual modo dividere si debba il tesoro cioè se in natura, ove ne sia suscettibile, o in valore. Siccome però da un lato assai di sovente avviene che un tesoro consiste in antiche monete, e importar può molto ai progressi della numismatica, che le stesse, anzichè divise e vendute, vengano conservate; d' altro lato dovendo gli interessati risentire il minor possibile danno nel diritto loro dalla legge attribuito, così per conciliare ambedue queste viste di pubblica amministrazione, necessaria rendevasi una prescrizione, e questa

appunto contiensi nel decreto 12 giugno 1816 emanato dall' aulica cancelleria sul modo di dirigersi in caso di rinvenimento di monete, od altre preziosità comprese sotto il nome di tesoro concepito ne' seguenti termini:

« Affinchè s' abbia a procedere con parità di principj in tutte le province degli I. R. stati riguardo al rinvenimento di monete ed altri oggetti preziosi dal Codice specificati all' art. 398 come tesoro, e per promuovere da una parte lo studio della numismatica, non mancando dall' altra alla dovuta giustizia verso il ritrovatore ed il proprietario del fondo, Sua Maesta' si è degnata di stabilire quanto segue:

« 1.° Simili monete e preziosità dovranno sempre, appena ritrovate essere descritte secondo il numero, il contenuto, la forma e gli anni ove ciò apparisca ed immediatamente stimate, facendo in quanto alle monete fissare il loro intrinseco valore in moneta d' argento di convenzione, col mezzo degli uffizi provinciali d'assaggio, ove ne esistano. Tali oggetti poscia dovranno colla relativa descrizione essere prontamente rimessi all' I. R. camera aulica universale.

« Per ciò che risguarda le monete dovrassi frattanto anticipare dalla cassa camerale l'importo del loro intrinseco valore fissato dagli assaggiatori, e farne la divisione a tenore di quanto è prescritto dal Codice civile, colla riserva di somministrare successivamente quel di più che dalla vendita delle cose trovate, da farsi mediante la camera aulica, fosse per ricavarsi.

« Lo stesso intendasi anche per tutti gli altri oggetti

preziosi dei quali gli uffizi provinciali d'assaggio fissare possano l'intrinseco valore.

« L'importo delle altre cose verrà legalmente ripartito dopo la vendita, o la cosa stessa verrà restituita al ritrovatore, dietro sua ricerca, verso pagamento o in conto di quanto gli potesse spettare; semprechè però l'I. R. gabinetto non voglia per sè ritenerla.

« All'atto d'inviare il tesoro all'I. R. camera aulica dovrà indicarsi alla medesima la fatta anticipazione dell'importo, e la seguita divisione a tenore del Codice civile.

« 2.° Giunte che sieno alla camera aulica le cose ritrovate, vengono tosto suggellate tali e quali furono rimesse, ed inoltrate col mezzo dell'I. R. uffizio del grande ciambellano al gabinetto delle medaglie e delle antichità, con una copia della descrizione e del valore intrinseco delle medesime e della stima fatta sul luogo.

« Il gabinetto I. R. delle medaglie e delle antichità paga l'importo di ciò che trattiene per sè, e ritorna il rimanente con una descrizione all'I. R. camera aulica.

« 3.° Tutto ciò che l'I. R. gabinetto delle medaglie non ritiene per sè, e che retrocede nel modo sopra indicato, viene venduto una volta all'anno in Vienna mediante l'uffizio degli incanti: ed a tale oggetto viene in antecedenza disposto un catalogo che l'I. R. camera aulica ha cura di pubblicare coll'indicazione del giorno in cui aver deve luogo la vendita.

I successivi art. 7 e 8 contengono alcune parziali disposizioni.

« 4.° L'incanto procede a tenore della patente 11 giu-

gno 1816 § 3, ed i pagamenti si fanno in moneta legale d' oro e d' argento. A tacitazione delle spese viene dedotto dal valore attribuito un 10 od un 12 per cento.

« 5.° Le medaglie rimaste invendute o non suscettibili di vendita vengono fuse, o restituite, se le ricerca, al ritrovatore verso pagamento, od in imputazione della parte a lui spettante.

« 6.° Parimenti riservate vengono allo studio della numismatica tutte le monete rare antiche, e gli altri effetti rari che per essere cangiati vengono portati alla zecca principale di Vienna, od agli uffizi subalterni a ciò destinati nelle altre provincie. La zecca principale di Vienna poi fa l' elenco e la stima di tali effetti o direttamente ricevuti in Vienna o ad essa rimessi dagli uffizi subalterni delle provincie, che a ciò sono tenuti; e trasmette poi sì gli effetti che l'elenco e la stima all' I. R. camera aulica universale, da cui poscia sono inoltrati all' I. R. uffizio del gran ciambellano per uso e scelta dell' I. R. gabinetto degli antichi.

« L' I. R. gabinetto paga il prezzo fissato di ciò che per se trattiene, e rimette il rimanente con una descrizione all'I. R. camera aulica, la quale dispone l'incanto a termini del §. 41 e ritira l'intrinseco valore o il maggior prezzo ricavato all' asta.

« 7.° Le monete ed altri oggetti preziosi che si ritrovassero nel regno Lombardo-Veneto verranno, come l' art. 1 prescrive, inoltrati alla camera aulica e da di là, a tenore dell' art. 2, al gabinetto delle medaglie e delle antichità.

« Il gabinetto paga ciò che per sè trattiene, ed il

rimanente viene rimesso con descrizione all' I. R. gabinetto delle medaglie in Milano (finchè piacerà a SUA MAESTA' di conservarlo) affinchè scegliere possa i pezzi che ancora trovasse opportuni per sè, verso pagamento del valore intrinseco, ed un sopra prezzo d'un 10 per 100. Finalmente ciò che il gabinetto di Milano non troverà conveniente di ritenere per sè, verrà mediante incanto, da farsi a cura di quell' I. R. Governo, colle norme prescritte agli art. 3 e 4, posto a disposizione degli amatori di antichità.

« Intendesi da sè, che dal ricavato della vendita dovrassi, prima d'ogni altra cosa, prelevare l'importo dell' anticipazione fatta dall' erario e le spese d'asta, e che il rimanente soltanto sarà diviso fra le parti a tenore di legge.

« 8.° Eguale favore viene da SUA MAESTA' accordato a tutti gli altri pubblici musei relativamente alle monete ed altre preziosità ritrovate nel territorio della provincia in cui esistono, verso pagamento del valore intrinseco, ed un sopra prezzo corrispondente ad un 10 per 100 (*) ».

Quest' aulico decreto tende principalmente a procurare all' I. R. gabinetto delle medaglie e degli antichi, l'opportunità di acquistare quelle medaglie ed altre prezio-

(*) Il Governo di Venezia con Notificazione 14 agosto 1816 pubblicò l'aulico decreto predetto V *Collezione* s. c. vol. III, P. II, pag. 73 ed il Governo di Milano lo diffuse con circolare 24 settembre 1816. V. la c. *Raccolta degli atti* ec. 1816 vol. II, P. II, pag. 214 — *Giurisprudenza pratica* vol. III, P. II, pag. 93.
(*N. dell' E.*)

sità ritrovate, che credesse opportuno di conservare. A tale oggetto deve il governo descrivere colla possibile precisione le medaglie ritrovate secondo la quantità, il contenuto, la forma e gli anni, ove questi rilevare si possano; farne stimare il loro intrinseco valore in moneta d' argento di convenzione, mediante l' uffizio provinciale d' assaggio, dividere l' importo risultante dal prezzo di stima, il quale deve frattanto anticiparsi dalla cassa camerale; ed inoltrare quindi le medaglie ritrovate unitamente alla fatta descrizione all' I. R. camera aulica, partecipandole la fatta anticipazione dell' importo, e la seguita divisione del medesimo. La camera aulica poi deve rimettere le medaglie unitamente a questi atti all' I. R. gabinetto degli antichi, mediante l'ufficio del gran ciambellano. Se il tesoro ritrovato non consiste in monete, ma in oggetti preziosi de' quali non si possa fissare con sicurezza il valore, allora non può aver luogo alcuna anticipazione, ma devesi aspettare, che l' I. R. gabinetto degli antichi ne paghi l' importo, se per sè li trattiene, o altrimenti che sieno venduti. In questo caso possono essere restituiti al ritrovatore, se li ricerca, verso pagamento, od in imputazione della parte a lui spettante; come pure a lui possono essere restituite a tali condizioni, o fuse quelle medaglie che non avendo per sè ritenute l'I. R. gabinetto fossero rimaste invendute, o non suscettibili di esserlo. Per ciò che risguarda la vendita di quelle medaglie o di quegli oggetti preziosi che il gabinetto non tiene per sè, dessa si verifica verso pagamento in moneta di grida d' oro o d' argento una volta all' anno, a cura dell' uffizio degli

incanti in Vienna, dopochè per parte dell'I. R. camera aulica ne fu fatto il catalogo, e pubblicato ne fu l'incanto con indicazione del giorno in cui deve aver luogo; ed il maggior prezzo che si fosse per ricavarne, oltre il valore di stima, viene distribuito a favore degl'interessati, detratte le spese. Eguale favore a quello accordato all' I. R gabinetto delle medaglie e degli antichi, fu pure concesso al gabinetto delle medaglie in Milano relativamente ai tesori ritrovati nel regno Lombardo-Veneto; non che a tutti gli altri pubblici musei in riguardo ai tesori ritrovati nel territorio della provincia in cui esistono, sempre però, che il gabinetto non li voglia per sè; ma tale favore è alligato alla condizione di dovere pagare un soprapprezzo d'un 10 per 100 oltre l'intriseco valore.

§ 436.

Se la proprietà delle cose immobili si trasferisce in forza di una sentenza passata in giudicato, d' istrumento di divisione fatta in giudizio, o di giudiziale immissione in possesso di eredità, si richiede l' iscrizione anche di questi documenti.

Che una transazione giudizialmente convenuta sia da parificarsi ad una sentenza passata in giudicato, ella è

cosa fuor di dubbio, e perciò se la proprietà di una cosa immobile si acquista mediante giudiziale transazione deve anche questa essere inscritta nei pubblici libri. Una sentenza passata in giudicato viene registrata in originale nelle tavole provinciali e nei libri civici e fondiari quale venne intimata: ed eseguita che sia l'inscrizione viene restituita alla parte per gli ulteriori suoi usi. Resta però da sapersi in qual forma debba inscriversi una transazione giudizialmente stipulata. Siccome sopra ogni giudiziale transazione viene eretto un regolare protocollo che deve essere sottoscritto dalle parti, alle quali poi rilasciato viene un decreto contenente parola per parola il contesto della transazione, così la questione si riduce a sapere, se inscrivere si debba il protocollo, e se perciò il giudice debba a tale effetto consegnarlo alle parti, o se basti di far inscrivere il decreto suddetto. L'aulica decisione 18 luglio 1813 rilasciata dalla suprema corte di giustizia all'appello della Boemia ha ordinato che sia da inscriversi il detto decreto ne' seguenti termini:

« Ad evasione della domanda fatta sul modo di praticare l'inscrizione delle transazioni giudiziali su pubblici libri viene significato: che i protocolli d'uffizio che vengono redatti dal giudice sopra le seguite transazioni, non si devono rilasciare alle parti, nè inscrivere nei libri ipotecari, non potendosi già dare il caso che una delle parti convenute abbia d'uopo della consegna d'un tal protocollo in originale onde assicurare i propri diritti, mentre ad evasione finale d'un tale protocollo dev'essere dato giudiciale avviso della seguita transazione inserendo nell'avviso stesso parola per parola il conte-

nuto della transazione seguita. Per tal mezzo ricevono le parti un documento giudiziale il quale serve loro ad un tempo di prova dei diritti acquistati con un tale componimento, ed offre loro il modo di assicurarli coll'iscrizione nei libri delle ipoteche, qualora la transazione verta sopra fondi o sopra diritti inscrivibili ».

È bensì vero che se non possono rilasciarsi in originale i protocolli d' uffizio, si rilasciano però alle parti dietro loro ricerca, sopra gli atti particolari ch' ebbero luogo dinanzi al giudice, i così detti estratti di protocollo, i quali essendo copie concordate del protocollo originale sono da calcolarsi come pubblici documenti, e quindi fanno piena prova sopra gli oggetti che contengono; ma poichè una transazione giudiciale viene parola per parola inscritta nel decreto che si rilascia alle parti, così superflua sarebbe la redazione d'un estratto di protocollo.

Questo decreto tiene luogo d'un protocollo d'uffizio, e la parte, a cui mediante la conchiusa transazione, ceduta viene una cosa immobile, può ovunque comprovare, all'appoggio del medesimo, la seguita cessione. Che se poi vuole farsi iscrivere nei pubblici libri qual proprietaria del ceduto fondo, in tal caso produr deve l'accennato originale decreto acchiudendovene una copia concordata. La copia si conserva nelle tavole provinciali o nei libri fondiari, e l'originale viene restituito per gli usi ulteriori alla parte (*).

---

(1) Nel regno Lombardo-Veneto, onde possibilmente combinare il precedente sistema ipotecario con le disposizioni portate dal nuovo

§ 439.

La seguita prenotazione dovrà intimarsi personalmente tanto a quello che la ottenne quanto al di lui avversario. Quegli che domandò la prenotazione deve nel termine di quattordici giorni, a contare da quello dell' intimazione a lui fatta, instituire l' azione ordinaria diretta a provare il diritto di proprietà; il che ommettendosi, la prenotazione ottenuta

---

Codice civile universale austriaco, ed in pendenza dell' attivazione degli uffici d' intavolazione si sono date le seguenti disposizioni. Dec. 16 maggio 1816 dell' I. R. Governo di Milano. V. *Raccolta* s. c. del 1816 vol. I, P. I, pag. 220. — Circolare del tribunale d'appello generale di Milano 21 gennajo 1817. Ivi 1817 vol. I, P. II, pag. 68 — Altra circolare dello stesso tribunale 27 febbrajo 1818. Ivi 1818 vol. I, P. II, pag. 172. — Sovrana risoluzione 11 luglio 1820 pubblicata dal Governo di Milano con Notificazione 27 ottobre 1820. Ivi 1820 vol. II, P. I, pag. 88. La stessa Sovrana risoluzione venne pubblicata anche dal Governo di Venezia li 15 novembre 1820 V. *Collezione delle Leggi* ec. vol. VII, P. II, pag. 208, in seguito alla quale li 27 dicembre dello stesso anno vennero pubblicate pure in Venezia delle analoghe istruzioni per gli uffici dell' ipoteche. Ivi pag. 343; e precedentemente con due circolari di quell' I. R. tribunale d' appello 14 settembre 1815 e 15 febbrajo 1816 riferite nel vol. VIII, pag. 17 e 24 della *Collezione* suddetta eransi date delle provvisorie disposizioni sul proposito. — V. pur anche *Giurisprudenza pratica* vol. IV, P. II, pag. 40 e vol. IV, P. II, pag. 55. (*N. dell' E.*)

viene cancellata sopra domanda dell' avversario.

Ciò che in quest' articolo viene ordinato relativamente al diritto di proprietà deve pell' art. 453 applicarsi anche al diritto di pegno. Ora se un creditore dopo aver fatto prenotare il suo credito sopra un fondo del suo avversario, fra quattordici giorni a contare da quello dell' intimazione a questo fatta, non presenta la domanda di giustificazione, non instituisca cioè l'azione ordinaria diretta a provare il suo credito, è libero all' altra parte di domandare la cancellazione della prenotazione la quale sopra questa domanda deve essere senz' altro cancellata. Ma v' ha questione se poi in questo caso il debitore sia abilitato a chiedere novamente la prenotazione dello stesso credito.

S' intende però da sè, che se anche ottiene di nuovo la prenotazione, egli deve essere posposto a tutti quei creditori i quali avessero nel frattempo conseguito un diritto d' ipoteca o condizionato o assoluto. L' accennata questione non è decisa dal Codice civile, e le autorità giudiziarie non si sono credute autorizzate a concedere per la seconda volta una prenotazione cancellata. Siccome però un nuovo permesso di prenotazione non fa rivivere la cancellata, nè colla cancellazione della precedente tolto viene al creditore il diritto di chiederne un' altra, come se niuna ne fosse ancora stata ricercata, così mediante la seguente Sovrana risoluzione 13 maggio 1818 venne, approvato che possa essere no-

vamente prenotato quel credito la di cui prenotazione sia stata cancellata, per non essere stata instituita in tempo utile l'azione competente a giustificazione del titolo relativo: eccone la testuale disposizione.

« Sua Maestà si è degnata di approvare, che un credito già prenotato e posteriormente cancellato, per non esser stata istituita in tempo utile la relativa azione di giustificazione, possa sopra altra ricerca del sedicente creditore essere di nuovo prenotato.

« In tali casi però non solo è perduto il diritto di pegno e di prelazione acquistato colla precedente prenotazione, e caducata ogni pretesa di rifusione delle spese per la medesima occorse, ma resta libero altresì al possessore del fondo di chiamare il creditore in giudizio e promovere una decisione giudiziale sul preteso credito, onde evitare così che rinovata venga ulteriormente la domanda di prenotazione ».

Il precedente diritto di pegno è perduto, perchè la prenotazione che l'ha condizionatamente originato, fu cancellata; e quindi perduto anche il diritto di prelazione con quello connesso, nè la nuova prenotazione entra in luogo dell'antecedente, ma con essa si acquista un nuovo diritto di pegno a cui è annesso un nuovo condizionato diritto di prelazione in confronto di tutte le prenotazioni che successivamente potessero aver luogo. E siccome colla cancellazione della prenotazione il precedente diritto di pegno è perduto, così quello che la prenotazione aveva richiesto, non può pretendere dal proprietario dei fondi di essere indennizzato delle spese per la prenotazione stessa incontrate, come avrebbe potuto

fare qualora avesse giustificata la prenotazione medesima. Finalmente siccome quegli che domanda la prenotazione d' un credito vantasi di averne il titolo, e chi di ciò si vanta, può essere chiamato a fare giudizialmente valere la propria pretesa, così ne segue, che cancellata che sia una volta la prenotazione d'un credito per non essere stata in tempo utile promossa la relativa azione, senza che una seconda prenotazione venga richiesta, il proprietario dei fondi onde non esporsi al pericolo di essere caricato presto o tardi, con una nuova maligna prenotazione, è autorizzato a vincolare quello che fece già una volta la prenotazione, a dover in un determinato tempo far valere la vantata azione sotto la comminatoria, che in caso diverso gli verrà imposto sulla medesima eterno silenzio (*), cosicchè gli abbia ad essere rifiutata, senz' altro, qualunque ulteriore ricerca di prenotazione pel credito stesso.

Sull' art. 439 possono inoltre aver luogo le seguenti ricerche: 1.° se quanto in esso è prescritto sull' intimazione del consenso di prenotazione sia applicabile anche ai consensi d' inscrizione e di cancellazione d' ipoteche; 2.° se l' intimazione del permesso d' inscrizione e di cancellazione sia da farsi in tutti i casi senza eccezione e sempre in mani proprie; 3.° quali sieno le conseguenze legali qualora non segua la prescritta intimazione; 4.° se e quando ricercare si possa la cancellazione d' un documento inscritto o prenotato fuori del caso con-

(*) E ciò a norma del disposto dal regolamento del processo civile cap. VII § 61 e seguenti. *(N. dell' E.)*

templato da questo articolo. Il decreto dell' aulica corte di giustizia 29 agosto 1818 risponde a questi quesiti, e contiene inoltre una disposizione riferibile agli articoli 435 e 438.

A questo aulico decreto hanno dato motivo, come l' introduzione dello stesso dimostra, le particolari prescrizioni esistenti per la Boemia, Moravia e la Gallizia sull' intimazione degli ordini procedenti dall' uffizio d' intavolazione: prescrizioni che diversificano da quelle vigenti nelle altre province relativamente alle tavole provinciali ed ai libri fondiari; ed il di cui scopo speziale è d' introdurre un eguale sistema nella trattazione degli affari in tutti gli stati ereditari, ove esistono regolarmente tavole provinciali e libri fondiari; onde per tal mezzo garantire vie più da ogni pericolo la proprietà dei privati, nella circostanza che il Codice civile ha adottato per la prescrizione un termine più breve.

Il decreto è del seguente tenore:

« Sua Maesta' si è degnata di approvare il nuovo progetto di legge umilissimamente assogettatole dall' aulica commissione per gli oggetti di giustizia relativamente all' intimazione d' un decreto d' iscrizione o di prenotazione come segue: »

« Essendochè le disposizioni contenute tanto nella patente relativa alle tavole provinciali della Boemia e della Moravia 23 aprile 1794, quanto nel Codice civile per la Gallizia ora abolito, in proposito d' intimazione dei decreti d' intavolazione discordano dalla procedura esistente per le tavole provinciali e pei libri fondiari nelle

altre provincie; così all'oggetto d'introdurre anche colà intieramente un eguale metodo nella trattazione degli affari, e di assicurare vie più da ogni pericolo le proprietà particolari, stante la minor durata del tempo di prescrizione fissata dal nuovo Codice civile, vengono in seguito di Sovrana risoluzione 5 agosto 1818 fissate le seguenti norme per tutti i paesi ereditari tedeschi proveduti di regolari tavole provinciali, e di libri fondiari.

« 1.° Qualunque decreto portante il permesso di far verificare sulle tavole o sui libri fondiari una inscrizione (intavolazione) di possesso, o di cauzione, o la cancellazione di essa sopra documento privato, dovrà intimarsi alla parte la di cui proprietà per tal mezzo viene assogettata a pegno, o alla quale vengono limitati, o tolti i diritti reali. Quest' intimazione si fa col metodo stabilito nel regolamento del processo civile pel primo decreto che ha luogo in una lite.

« 2.° L' intimazione può tralasciarsi ogni qualvolta il decreto sia fondato sopra dichiarazione fatta personalmente dinanzi all' autorità locale da una delle parti, o sopra sentenze od altri documenti pubblici o giudizialmente legalizzati, noti d' altronde agli interessati.

« 3.° Sopra un privato documento eretto fuori della provincia ove prodotta viene la ricerca, non può aver luogo un' assoluta inscrizione, o cancellazione se la sottoscrizione di chi ha rilasciato il documento non è giudizialmente legalizzata; in caso diverso potrà essere accordata soltanto la prenotazione.

« 4.° Chi vuole impugnare la validità d'un documento inscritto nelle tavole provinciali o nei libri fondiari deve

produrre entro il termine legale della prescrizione, da calcolarsi dal giorno della seguita inscrizione nei libri pubblici, una regolare domanda per la estinzione di questo documento. In questo caso potrassi sopra ricerca scritta prodotta dall' attore all'atto d' insinuare la domanda o posteriormente, far menzione sul libro fondiario o sulla tavola provinciale, che la partita inscritta è contenziosa. Finito il processo si cancellerà sopra ricerca o l' annotazione o il contrastato documento.

« 5.° I tribunali provinciali e le autorità incaricate dei libri fondiari sono obbligati sotto la loro responsabilità a tener mano forte all' oggetto che sia fatta l'intimazione, e ad assicurarsi convenientemente che adempiuto venga il decreto in proposito emanato. Il possessore d' un diritto reale inscritto nei pubblici libri non è però in nessun tempo obbligato a provare che l' intimazione fu eseguita. Così pure dal non essere stata fatta l' intimazione regolarmente non può prendersi argomento d'impugnare i diritti acquistati mediante pubblici libri.

« 6.° Colla presente risoluzione in nulla alterate vengono le leggi che finora furono in attività e segnatamente l'art. 439 del Codice civile, e la patente 14 febbrajo 1804: per ciò che riguarda i decreti di prenotazione, od i decreti negativi inscritti nei pubblici libri. »

Siccome questo decreto espressamente parla dell' intimazione dei permessi d'inscrizione (intavolazione) nelle tavole o nei libri fondiari, così non havvi alcun dubbio, che quanto nell' art. 439 viene prescritto sull' intimazione d' un permesso di prenotazione applicare si debba anche alle intimazioni dei permessi d' inscrizione

nelle tavole o nei libri fondiari; sia che l' inscrizione riguardi il diritto di proprietà, quello di pegno, o qualunque altro diritto reale. Ma l' aulico decreto parla altresì espressamente di permessi di cancellazione, e perciò l' art. 439 applicar si deve eziandio alle intimazioni di decreti portanti il permesso di cancellare un diritto inscritto o prenotato. Tutti questi permessi intimare si devono a quelli contro ai quali, per essi, operar si deve l' ipoteca d' una proprietà, una traslazione, limitazione o privazione d' un diritto reale. E poichè finalmente l'aulico decreto ingiunge che far si debba l' intimazione in quello stesso modo che il regolamento di procedura prescrive pel primo decreto emanato in una lite, così anche in questo proposito l'aulico decreto stesso pienamente concorda coll' art. 439, giacchè il primo decreto che in una lite ha luogo cioè l' attergato che alla domanda viene apposto dev' essere intimato al reo convenuto in proprie mani.

Non però in tutti i casi è necessaria l' intimazione di simile permesso. L' aulico decreto espressamente la prescrive pel caso che il permesso s' appoggi sopra un documento privato, come sarebbe un contratto di compera, un' obbligazione, una ricevuta.

Anche l' art. 439 si riferisce al 438 in cui si suppone l'esistenza di un documento privato, laddove all' incontro l'art. 436, ove si tratta del permesso d'inscrizione in dipendenza di pubblici documenti, niuna menzione viene fatta d' intimazioni. Egli è perciò che l' aulico decreto soggiunge potersi tralasciare l' intimazione qualora il decreto si riporti a sentenze o ad altri pubblici documenti, fra i

quali a tenore dell'art. 436, appartengono gl' istrumenti di divisione fatti in giudizio o di giudiziale immissione in possesso d' eredità. La ragione di questa disposizione di legge si è, come nell' aulico decreto stesso è indicato, che i documenti sono già per sè noti alle parti senza che d' uopo vi sia d' intimazione per portarli a loro notizia. Molto meno è necessaria l' intimazione se il decreto è fondato su d' una dichiarazione personalmente fatta dalle parti in faccia all' autorità del luogo, in conformità dell' art. 433. I documenti giudizialmente legalizzati sono, e rimangono sempre documenti privati, e perciò i permessi d' inscrizione o di prenotazione fondati su d'un simile documento dovrebbero essere intimati, se altronde l'aulico decreto non li esimesse dall' obbligo della intimazione, in tutti quei casi in cui anch' essi sono già noti alle parti, come sarebbe p. e. un testamento giudizialmente legalizzato.

Se l' intimazione, ov' essa debba aver luogo, o non seguì, o non fu fatta in proprie mani dell' avversario, non perciò può essere dall' avversario stesso per questo solo titolo impugnata la inscrizione o prenotazione seguita. Da ciò ne segue che chi ha domandato l' intavolazione o la prenotazione, e della stessa si prevale, non è in obbligo di provare la seguita intimazione del decreto anche se l' avversario impugna e contraddice il fatto stesso dell' intimazione.

A tenore dell' art. 439 si deve cancellare la prenotazione sopra ricerca dell' avversario, qualora chi l'ha domandata non abbia entro 14 giorni a contare da quello della fatta intimazione istituito l' azione ordinaria diretta

a provare il diritto di proprietà, e ciò è applicabile anche al caso d'un credito prenotato per acquistare il diritto di pegno in conformità dell' art. 453, che all'articolo 439 espressamente si riferisce. Parimenti cancellare si deve l' inscrizione o prenotazione, qualora mediante sentenza passata in giudicato sia stata decisa l'invalidità del documento prenotato od inscritto. Intimato dunque che sia all' avversario il permesso d' inscrizione, s' egli vuole impugnare la validità del documento inscritto, deve istituire contro gl' interessati l' azione ordinaria perchè annullato venga questo documento, e sta in suo arbitrio, di ricercare in iscritto tanto all' atto della domanda quanto più tardi, che nelle tavole provinciali o nei libri fondiari venga fatta l' annotazione, essere contenziosa la partita inscritta. La fatta annotazione, o il documento in questione viene poi cancellato egualmente sopra ricerca, secondo che la validità o invalidità del documento inscritto viene riconosciuta mediante sentenza passata in giudicato. Che se la prenotazione ebbe luogo sopra un documento non suscettibile d' inscrizione, in tal caso seguir deve la relativa cancellazione tostochè a quello che ha chiesta l' inscrizione fu restituita la domanda prodotta in tempo utile per istituire l' azione giustificatoria.

L' azione ordinaria però per impugnare la validità, e domandare la cancellazione d' un documento inscritto nelle tavole provinciali e nei libri fondiari, dev' essere istituita entro il termine legale della prescrizione, cioè entro tre anni a tenore dell' art. 1467 i quali cominciano a decorrere dal giorno dell' inscrizione nei pub-

blici libri; mentre prima di questa non possono i diritti reali considerarsi come acquistati.

L' aulico decreto contiene inoltre una disposizione, la quale non ha rapporto all'intimazione d'un permesso di inscrizione o di prenotazione. Imperciocchè essendo indicate nell' art. 435 le qualità di cui fornito dev' essere un documento per poter essere inscritto, l' aulico decreto annovera fra tali qualità la legalizzazione giudiziale di quel documento che sia stato redatto fuori della provincia ove viene prodotta la domanda; cosicchè qualora non sia giudizialmente legalizzato (con che ogni altra sorta di legalizzazione resta esclusa) non possa aver luogo che la sola prenotazione a termini dell' art. 438. E siccome l' aulico decreto alla fine rammenta, che relativamente ai decreti di prenotazione, ed ai decreti negativi inscritti nei libri pubblici niun cangiamento viene fatto alle disposizioni dell' art. 439, e della patente 14 febbrajo 1804, così ne segue, che anche al giorno d' oggi qualora rifiutata venga l' inscrizione o la prenotazione, la domanda rifiutata dev' essere inscritta nelle tavole provinciali sotto la rubrica delle passività senza però esporre l' importo da caricarsi; acciocchè se l' attore prevenuto del decreto negativo mediante intimazione fatta a cura dell'uffizio di spedizione del tribunale provinciale, riesce forse a procacciarsi il permesso dal giudice superiore sopra prodotto ricorso contro il decreto stesso, pregiudicato non venga nel diritto di priorità a lui spettante fino dal tempo della prima sua ricerca.

Ne segue egualmente che il ricorso contro il decreto

negativo dev' essere prodotto al tribunale provinciale entro otto giorni a contare da quello della fatta intimazione.

§ 577.

Si può fare testamento stragiudizialmente o giudizialmente, in iscritto od in voce, ed in iscritto con o senza testimoni.

Quest' articolo contiene la divisione delle dichiarazioni di ultima volontà. I successivi 578-601, trattano delle forme esterne necessarie per la validità delle medesime secondo la diversa loro qualità. Egli è perciò assai importante che queste forme esterne esattamente sieno conosciute da quello che dichiara l' ultima sua volontà, acciocchè per la non osservanza di esse non rimanga la dichiarazione senza forza.

Ora benchè il Codice e con esso il contenuto dei citati articoli sia stato convenientemente pubblicato, nullostante, essendosi verificati molti casi di testamenti invalidi per mancanza di forme esterne, l' autorità legislatrice ha trovato opportuno di rendere ancora più particolarmente note, ad oggetto di vie più assicurarne l' osservanza, le prescrizioni contenute nel Codice sul modo di fare le dichiarazioni di ultima volontà; e ciò mediante l' aulico decreto 2 ottobre 1812, diretto dal supremo tribunale di giustizia a tutti i tribunali d' appello, il quale così comincia.

« Quantunque la pubblica amministrazione siasi data la cura di pubblicare generalmente il nuovo Codice civile sei mesi prima che venisse posto in attività, facendo inserire altresì nei molti fogli nazionali le nuove disposizioni nello stesso contenute, pure l' esperienza ha fatto conoscere che dopo l' attivazione di questo Codice molte dichiarazioni di ultima volontà sono state fatte senza l' osservanza delle prescritte forme. »

Alla fine di questo decreto dopo di essersi novamente stampati gli accennati articoli del Codice, viene aggiunta la seguente ammonizione riferibile a tutti i più importanti affari legali, quindi anche alle dichiarazioni di ultima volontà.

« Siccome, ad onta che il Codice civile ommesse abbia tutte le formalità inutili, pure molte prescrizioni sono in esso contenute, la osservanza delle quali è necessaria per intraprendere validamente e con precauzione affari legali, e siccome per l' art. 2 del Codice civile tosto che una legge è stata debitamente pubblicata, niuno può allegarne ignoranza a sua scusa, così vengono posti in avvertenza tutti quelli che per particolari circostanze non possono procurarsi l' immediata conoscenza del Codice civile di prendere, almeno nei più importanti affari legali, consiglio da uomini di legge sul modo d'intraprenderli validamente e con precauzione in conformità delle prescrizioni del Codice. »

L' esperienza ha fatto conoscere, che dopo l' attivazione del Codice civile, per ignoranza delle prescrizioni in esso contenute, molti testamenti sono stati fatti con due testimoni, i quali se furono impugnati dovet-

tero essere dichiarati invalidi, quantunque l' erede dichiarato s' ingegnasse di provare che il testatore si era trovato in un' innocente ignoranza: imperciocchè il testatore non doveva ignorare esservi un nuovo Codice civile, dacchè la patente di notificazione è certamente giunta a notizia di tutti, ed avrebbe quindi dovuto informarsi da un uomo di legge, ed in ogni caso, dal giudice del luogo, se e quali nuove prescrizioni fossero nel Codice contenute relativamente alle dichiarazioni di ultima volontà. Ad oggetto perciò di possibilmente estendere le accennate prescrizioni, la legislazione ha fatto sì che gli articoli relativi del Codice fossero separatamente pubblicati. Ritenuto ora, che ogni dominio n'abbia ricevuto un esemplare, e che gl'impiegati n'abbiano letto il contenuto alle comunità radunate, anche gli abitanti delle terre aperte hanno così avuto, oltre la generale, una particolare pubblicazione.

§ 627.

Il fedecommesso non può fondarsi senza speziale consenso del legislatore. Nella fondazione di esso si deve formare regolarmente, e in modo degno di fede l' inventario di tutte le cose appartenenti al fedecommesso, il quale inventario sarà custodito in giudizio. Lo stesso inventario serve di norma in occasione

di qualunque trapasso di possèsso, e nella separazione dei beni fedecommissari dal patrimonio libero. Deve provvedersi dal giudice alla sicurezza del fedecommesso secondo le norme speziali.

Fu promossa la questione: se debbano novamente sussistere o continuare a rimanere disciolti nei circoli di Salisburgo e di Inn ritornati sotto l' austriaco dominio i fedecommessi che furono tolti durante il dominio bavaro, ed il decreto della cancelleria aulica 20 febbrajo 1817 ha deciso come segue:

« Il ripristino dei fedecommessi disciolti sotto il dominio bavaro nei circoli di Salisburgo ed Inn non ha luogo. Nulladimeno anche colà viene, come nelle altre province, permessa dal giorno dell'attivazione del nuovo Codice, l'istituzione di nuovi fedecommessi nobili sotto le condizioni nel medesimo stabilite. »

Quest' aulico decreto ha deciso che i fedecommessi sciolti non possano più ripristinarsi, poichè una volta che il fondo fedecommesso sia stato costituito libero, non puossi togliere il diritto di liberamente disporne a quelli che ne sono in possesso; e molto meno quelli, a'quali o per disposizione d'ultima volontà, o per successione legittima venne devoluto in tutto o in parte un fondo che loro non sarebbe altrimenti toccato se rimasto fosse fedecommesso, possono essere vincolati a farne la cessione a quelli che dall' istituzione del fedecommesso sono chiamati. Ciò però non toglie, che quegli il quale

si trova in possesso d'un fondo altra volta fedecommesso ed ora libero, non possa novamente costituirlo in fedecommesso coll' osservanza delle prescrizioni contenute nell' art. 627 del Codice civile, in quella stessa guisa che è libero a ciascuno d'istituire, sotto l' accennata condizione, un fedecommesso sopra un suo fondo da tempo immemorabile liberamente disponibile, il quale sia situato in qualunque provincia della monarchia austriaca, e quindi anche nei circoli di Salisburgo e di Inn (*).

§ 635.

Il possessore del fedecommesso può aggravare di debiti la terza parte dei beni fedecommissari, o se il fedecommesso consiste in capitali può disporre della terza parte di esso. Per questo oggetto non abbisogna del consenso dei chiamati al fedecommesso o de' curatori, ma soltanto di quello del giudice ordinario.

Con questa disposizione il legislatore ha favorito il possessore del fedecommesso in vista delle circostanze, che talvolta possono, senza alcuna di lui colpa, porlo in una stringente situazione, come p. e. per cagione

(*) Nel regno Lombardo-Veneto li 2 aprile 1816 vennero pubbli-

d'incendio, d'invasione nemica, e di assoluta carestia; e lo ha favorito anche con danno del successore; mentre se il debito non viene estinto e depurato durante la vita del primo, tutto il peso della depurazione cade sul secondo. Nè v' ha d' uopo per ciò del consenso nè de' chiamati al fedecommesso nè del curatore, ma soltanto di quello del giudice, come quello a cui spetta d'investigare se v'ha ragione d'incontrare un debito, e se il prestito che il possessore del fedecommesso vuol prendere sulla terza parte del medesimo non ecceda per avventura la terza parte stessa. Ad onta però che necessario non sia il consenso del curatore del fedecommesso, il giudice suole nulladimeno interpellarlo, onde non essere indotto in errore nell' atto di praticare l'incombentegli investigazione.

Ora siccome si possono fare contratti di prestito in moneta di convenzione, così ebbero luogo le seguenti ricerche cioè: I.° se possasi concedere che preso venga un imprestito sopra la terza parte d' un fedecommesso in moneta di convenzione. II.° come in tal caso calcolare si debba la moneta di convenzione, III.° dato il caso che la terza parte d' un fedecommesso sia già caricata d' un debito anteriore in moneta di convenzione,

---

cate due conformi notificazioni l' una dal Governo di Milano l' altra da quello di Venezia la prima esistente nelle più volte citata *Raccolta* ec. 1816 vol. I, P. I, pag. 229, e l' altra nella *Collezione delle Leggi* vol. III, P. I, pag. 178 con le quali ritenuto sempre il disposto dal § 627 suddetto vennero confermati li Fedecommessi e Maggioraschi instituiti dal precedente Governo italiano ec. V. *Giurisprudenza pratica* vol. II, P. II, pag. 45.

come debbasi calcolare con sicurezza il valore di questa terza parte, onde coprire la nuova passività.

Sua Maesta', come rilevasi dal decreto dell' aulica cancelleria 3 marzo 1815 consono a quello della suprema corte di giustizia in data 2 febbrajo, ha trovato di stabilire:

« Che non si debba rifiutare l' assunzione d' un debito in moneta di convenzione sopra beni fedecommessi, ma che però dato il dovuto peso a tutte le circostanze, e sentiti i curatori e gli altri interessati, sia da aversi la possibile precauzione, all' oggetto che la terza parte del fedecommesso caricata non venga oltre il suo vero valore. »

La prima domanda è con ciò affermativamente decisa, ma in quanto alla seconda siccome non può in teoria stabilirsi una norma sicura, finchè la moneta di carta non venga portata ad un corso fisso, così furono richiamate le autorità relative ad avere ogni cura, all' oggetto che la terza parte dei beni fedecommessi non venga caricata più del suo vero valore, e di sentire in precedenza, a tale uopo, i curatori e gli altri interessati.

Questa Sovrana risoluzione s'allontana dunque dall'art. 685 del Codice civile in quanto che se il possessore del fedecommesso vuole prendere un prestito in moneta di convenzione sopra la terza parte del medesimo, il consenso dell' autorità non può aver luogo se prima non sieno stati sentiti, come nel caso di una permuta del fondo fedecommessario, i curatori, cioè il curatore del fedecommesso, e quello della posterità, non che gli altri interessati, che a tenore dell'art. 634 sono tutti i chiamati

al fedecommesso conosciuti, o essendo questi minori od assenti i loro curatori. La terza questione non fu sciolta dall' accennata Sovrana risoluzione, probabilmente perchè qualora trattisi di caricare d' un nuovo debito in moneta di carta la terza parte d' un fedecommesso già affetta d' un debito anteriore in moneta di convenzione, si suppone, che il valore della terza parte del fedecommesso sia già fissato con piena sicurezza all' occasione del primo debito, per cui niuna ragione vi sia di deviare da quanto l' art. 634 del Codice prescrive.

§ 784.

Affinchè la legittima sia rettamente determinata, debbono con esattezza, e regolarmente stimarsi gli effetti mobili ed immobili appartenenti alla massa ereditaria, e debbono comprendersi tutti i diritti e crediti, che il testatore poteva liberamente trasmettere a' suoi successori, ed anche tutto ciò, di cui l'erede o il legatario è debitore alla massa ereditaria. Possono gli eredi necessari assistere all' atto della stima, e fare le osservazioni che credono opportune, ma non possono pretendere la vendita de-

gli effetti ereditari all' oggetto di determinarne il vero valore.

Una stima quindi intrapresa senza intervento degli eredi necessari è nulla, se da questi viene inseguito impugnata, e dovrebbe perciò farsi di nuovo, per la ragione che gli eredi necessari potrebbero, in caso d'una stima troppo tenue soffrire una sensibile diminuzione nella legittima loro spettante. Essendo questa una ragione generale ed applicabile a tutte le stime in cui dei diritti d'un terzo si tratti, dovrebbe il legislatore, per essere coerente, ordinare, che ogni stima intrapresa senza precedente intelligenza d'un terzo interessato, debba essere contro di lui inefficace, cosicchè egli abbia diritto di esigere una nuova stima. In tale proposito fu emanato dall' aulica corte di giustizia e diretto a tutti i tribunali d'appello il seguente decreto in data 16 luglio 1814.

« Essendo stato ricercato se al proprietario d'un bene immobile sia da accordarsi la stima giudiziaria fuori dei casi specialmente indicati dalla legge e senza che sia incoata alcuna questione, si è trovato opportuno di stabilire, che tali stime possano continuare ad aver luogo con questo però, che niun effetto produr possano contro i terzi non sentiti in precedenza. »

Perchè p. e. il proprietario d'una casa, d'un fondo, d'una tenuta, non dev'essere egli autorizzato a fare stimare i suoi beni anche giudizialmente, cioè col mezzo di periti e coll' intervento del giudice o di un commis-

sario da esso delegato, se gl' interessa di saperne il valore, o se desidera di farlo rilevare col mezzo di una stima giudiziaria quegli che si offre di somministrargli denaro verso sufficiente sicurtà? Ma se tale stima aver deve effetto contro un terzo, cosicchè ad essa debba questo sottostare, dev' egli esserne anticipatamente avvertito onde poter essere presente, e fare le proprie osservazioni. In conformità di ciò son' io d' avviso, che un' autorità pupillare non debba appagarsi della stima giudiziale d' un fondo intrapresa senza intervento del tutore, qualora si tratti di esaminare se e qual capitale pupillare possa essere con legale sicurezza prestato al proprietario del fondo, facile essendo che per eccesso di stima manchi tale sicurezza, e correr possano quindi rischio i pupilli di essere soggetti colle loro facoltà ad una perdita.

§ 798.

Se e quando il giudice dopo la morte di alcuno debba agire ex officio, *quali cautele e termini debbano osservarsi nella procedura sull' eredità pendente è determinato con disposizioni speciali nel regolamento del processo civile. In questo capitolo si prescrive quanto far debbasi dall' erede, o da chi per altro*

titolo abbia diritto all' eredità, onde acquistare il possesso di ciò che gli compete.

In Boemia sono stati in uso, relativamente alle successioni in forza di testamento, molti atti d' uffizio dei quali niuna parola fanno le prescrizioni vigenti sopra la procedura giudiziaria. Che questi atti d' uffizio non abbiano più luogo dopo l' attivazione del Codice universale civile è da sè manifesto, come quelli, che erano fondati sopra diritti e consuetudini particolari, che dal Sovrano non sono stati confermati. Nulladimeno cinque ricerche furono fatte da parte del tribunale d' appello della Boemia, la seconda delle quali soltanto risguarda un oggetto che per le vigenti discipline in materia di procedura giudiciaria colpisce le operazioni delle autorità alle quali spetta di trattare gli oggetti delle eredità. Le altre quattro hanno la risposta nell' art. 11 del Codice civile. La suprema corte di giustizia si è pronunziata in proposito in data 12 agosto 1821 mediante il seguente decreto.

« Sopra le seguenti ricerche cioè I.° se il giudice continuare debba ad esigere dai testimonj d' un testamento la contestazione che era in uso, e di legge presso la classe dei civici e dei contadini. II.° se i testamenti debbano essere pubblicati in giudizio, III.° e se debbano essere confermati dal giudice come era in uso presso la classe civica e dei contadini a tenore degli statuti della Boemia. IV.° se rigettare si debba *ex of-*

ficio un testamento mancante d'un requisito legale. V.° se debbano iscriversi nei libri civici dopo la pubblicazione fatta *ex officio* quei testamenti che dispongono di fondi stabili. Sopra tutte queste domande viene deciso, che I.° nei testamenti scritti non debba aver luogo mai una giudiziale assunzione dei testimonj, nelle disposizioni nuncupative poi, non mai *ex officio* ma soltanto sopra ricerca delle parti.

« II.° e IV.° Ogni dichiarazione di ultima volontà prodotta in giudizio debba pubblicarsi *ex officio*, ma non possa il giudice rigettare *ex officio* alcun testamento.

« III.° Cessare debba, atteso il termine di prescrizione ordinato dal nuovo Codice, la conferma del testamento che a tenore degli statuti farsi doveva giudizialmente sei settimane dopo il giorno della pubblicazione del medesimo.

« V.° Relativamente alla ricerca se i testamenti disponenti di diritti reali inscrivere si debbano nei pubblici libri, si dovrà attenersi alle vigenti leggi. »

In conseguenza di questa disposizione non è quindi prescritta la giudiziale assunzione dei testimonj ove si tratti di testamenti scritti, che anzi il testamento è valido se anche i testimonj sieno morti prima del testatore.

Ma se si tratta di testamenti nuncupativi si applica allora la disposizione dell'art. 586 in forza della quale, per essere validi, devono sopra istanza di qualunque interessato, essere confermati dalla concorde dichiarazione giurata dei tre testimonj, od almeno di due, quando uno di essi non possa più sentirsi.

Che un testamento non possa essere rigettato d'uffizio,

ma soltanto nel caso che dagli eredi legali venga impugnato, è da sè manifesto qualora si consideri, che è libero all'erede legittimo di pagare i legati anche nel caso che essendo costituito erede nel testamento, si trovi caricato de' legati, oppure di rinunziare al diritto di eredità a favore dell' erede costituito, qualora egli sia stato obliterato, e così pure di riconoscere lo scritto, o la dichiarazione nuncupativa del testatore come ultima volontà, anche se il testamento non sia p. e. sottoscritto che da due testimonj, e perfino se il testatore era incapace di testare semprechè però capace sia di succedere l' erede testamentario, non ispettandogli in caso diverso il diritto di ereditare.

I testamenti poi non abbisognano di giudiciale conferma, poichè il diritto d' impugnare una dichiarazione di ultima volontà non si prescrive a tenore dell' articolo 1487 del Codice civile che dopo il periodo di tre anni; e quindi prima che spiri un tal tempo può sempre farsi valere. E se in un testamento si dispone di diritti reali, deve inscriversi nei pubblici libri l'istrumento di giudiziale immissione in possesso a tenore dell' articolo 436, oppure il legato, come l'art. 437 prescrive, dietro particolare permesso dell' autorità.

§ 1249.

Può stipularsi tra conjugi anche il patto successorio, mediante il quale si fa e si accetta la promessa dell' eredità fu-

tura o di una parte di essa. Per la validità però di questo patto è necessario, che sia fatto in iscritto con tutte le formalità del testamento scritto.

§ 1253.

Col patto successorio non può il conjuge rinunziare intieramente al diritto di far testamento; ma per forza di legge gli è sempre riservata, a libera disposizione di ultima sua volontà, la quarta parte netta de' suoi beni non gravata da alcuna legittima a taluno competente nè da altro debito. Se il testatore non avrà disposto di questa parte non si devolve essa all' erede convenzionale, sebbene gli fosse stata promessa l' intera eredità, ma bensì agli eredi legittimi.

Nella maggior parte dei contratti di matrimonio, particolarmente nelle terre aperte, viene incluso il patto successorio. Ma anche se stipulato viene fuori del contratto nuziale, e durante il matrimonio, i conjugi lo considerano però come un contratto, e ritengono perciò che per la di lui validità nulla più si richiegga di ciò

che per la validità di ogni altro contratto richiedesi. Egli è perciò che aggiungendo al contratto nuziale la clausola che in caso di morte d' uno dei conjugi, il conjuge superstite, non essendovi figli, sia l' erede, o inserendovi una disposizione pel caso che esser vi possano dei figli, ritiensi di aver fatto abbastanza se il contratto nuziale viene sottoscritto dagli sposi e dai due testimonj che poi assistono in tale qualità anche all'atto dell' unione matrimoniale, e si pretende di dare al patto successorio entro indicato la stessa forza obbligatoria come al contratto di comunione di beni, ed a qualunque altra convenzione nel contratto stesso stipulata.

Ora ritenuto che il patto successorio oltre di essere un contratto appartiene alla spezie delle dichiarazioni di ultima volontà, in quantochè contiene delle disposizioni che non possono verificarsi che dopo la morte; l' art. 1249 ha ordinato che per essere valido debba esser fatto con le formalità d' un testamento scritto. Da ciò ne segue, che siccome fra queste formalità havvi anche quella, che il testamento, ove non sia intieramente olografo, dev' essere sottoscritto da tre testimonj, così il patto successorio inserito in un contratto di matrimonio firmato da due soli testimonj è nullo. Inoltre quelli che stipulano un patto successorio sopra tutte le loro facoltà sono per la maggior parte nell' opinione, che cangiarsi non possa il contenuto di esso, e di non aver quindi più alcun diritto di disporre per via di ultima volontà neppure della più piccola parte del loro avere; cosicchè questo devolvere si debba dopo la loro morte, senza eccezione, all' erede convenzionale, senza riflettere all' art. 1253

del Codice civile, in forza del quale un conjuge, ad onta di aver stipulato il patto successorio, può testare sopra la quarta parte netta de' suoi beni, la quale, in caso che muoja ab intestato, devolvesi a beneficio degli eredi necessarj.

Ad oggetto pertanto di tenere per una parte presente ai sudditi, ed in particolare agli abitanti delle terre aperte, la prescrizione dell' art. 1249, e garantirli così dalla stipulazione di atti invalidi; dall' altra parte onde toglierli dall' accennata erronea opinione, e farli avvertiti che sono in ogni caso autorizzati a disporre, per via di testamento, di una parte dei loro averi, il legislatore ha creduto necessario di rinovare la pubblicazione delle disposizioni degli art. 1249 e 1253 come fu rinovata quella delle prescrizioni riferibili alle forme esteriori delle dichiarazioni di ultima volontà. Il decreto dell' aulica cancelleria 24 luglio 1817 contiene l' istruzione sulla validità dei patti successorj reciprocamente stipulati nei contratti del matrimonio tra conjugi o tra sposi, compilata dalla suprema corte di giustizia, onde togliere i dubbj e gli errori invalsi fra il popolo della campagna; ed è concepito come segue:

« L' esperienza ha dimostrato, che nella stipulazione di molti patti nuziali, o così detti contratti di matrimonio, particolarmente di quelli delle terre aperte, gli sposi futuri, od i conjugi, assicurar volendosi, fra le altre disposizioni riferibili p. e. alla dote, alla controddote, alla comunione di beni ec. anche la successione, e stipulando per conseguenza il patto successorio, non osservano però che le sole formalità d' un contratto

qualunque, e non quelle d' un testamento scritto, facendo particolarmente intervenire in vece di tre, due testimonj al più; così pure ha l' esperienza fatto conoscere che le parti stipulanti sono nell' opinione, che mediante il patto successorio si devolva al conjuge superstite l' intiera eredità dell' altro conjuge, senza bisogno d' ulteriore dichiarazione d' ultima volontà.

« Ad oggetto pertanto di togliere un tale errore ed efficacemente ovviare che con ciò sia reso vano l' effetto delle esistenti prescrizioni, vengono per opportuna istruzione particolarmente pubblicate le seguenti disposizioni già contenute d' altronde nel Codice civile universale.

« I. Il patto successorio, mediante il quale si fa e si accetta la promessa dell' eredità futura o di una parte di essa (§ 602) può stipularsi fra conjugi, (§ 1249) e per conseguenza anche fra sposi futuri, semprechè abbia luogo il matrimonio.

« II. Per la validità però di questo patto è necessario che sia fatto in iscritto (sia separatamente sia cumulativamente ad altre convenzioni d' un contratto di matrimonio) con tutte le formalità del testamento scritto (§ 1249.)

III. Col patto successorio non può il conjuge rinunziare intieramente al diritto di fare testamento. Una quarta parte netta non aggravata da alcuna legittima a taluno competente, nè d' altro debito, gli è sempre, per forza di legge, riservata a libera disposizione di ultima sua volontà. Se il testatore non avrà disposto di questa parte, non si devolve ella però all' erede con-

venzionale, sebbene gli fosse stata promessa l' intiera eredità, ma bensì agli eredi legittimi (§ 1253.)

« Sopra le altre prescrizioni riferibili al patto successorio, come pure sopra i requisiti d' un testamento scritto, dovranno gli sposi od i conjugi stipulanti, istruirsi da se immediatamente nel Codice civile, o farsi in ogni caso istruire dalla loro autorità locale, o da altri uomini di legge » (*).

Questi due articoli 1249 e 1253 furono novamente in ispeziale modo pubblicati al solo oggetto di sussidiare l' ignoranza da una parte punibile, dall' altra perdonabile, del basso popolo della campagna; onde è che il legislatore facendo giungere a tutti i dominj mediante circolare dei rispettivi Governi, degli esemplari a stampa di questi articoli, si prefisse lo scopo che dovessero essere resi noti alle comunità raccolte. Col mentovato decreto però la suprema corte di giustizia ha trovato di fare due aggiunte all' art. 1249. Nel primo periodo, cioè, vi aggiunge la clausola: *e per conseguenza anche fra sposi futuri:* onde non si fosse indotti nell' errore di ritenere come invalido il patto successorio fra sposi futuri, fra quali può validamente stipularsi come fra conjugi, in parità di ogni altro patto; sempre che segua successivamente il matrimonio. Così pure nel secondo periodo fu aggiunta la seguente di-

---

(*) Quest' aulico Decreto venne pubblicato dal Governo di Milano li 4 novembre 1817. V. l. c. *Raccolta* ec. 1817 vol. II, P. I, pag. 318 e dal Governo di Venezia li 10 settembre dello stesso anno V. *Collezione delle leggi* vol. IV, P. II, pag. 188 — *Giurisprudenza pratica* vol. IV, P. I, pag. 19.

lucidazione : *sia separatamente che cumulativamente ad altre convenzioni d' un contratto di matrimonio*, onde con ciò dare a divedere che non v' è alcuna differenza, sia che il patto successorio venga tra sposi o conjugi stipulato separatamente, od aggiunto venga al contratto di matrimonio, e formi quindi parte dell' essenza del medesimo. Siccome poi i requisiti d' un testamento scritto, in quanto richiedonsi per la validità d' un patto successorio, sono già contenuti nel Codice civile, così il decreto dell' aulica cancelleria ricorda alla fine, che le parti devono da se immediatamente istruirsene nel Codice civile ed in quanto occorra, nelle prescrizioni ripetutamente e separatamente stampate col decreto dell' aulica corte di giustizia 2 ottobre 1812 sulle forme esteriori delle dichiarazioni di ultima volontà, che applicabili sono anche al patto successorio: dando poi alle parti stesse l' avvertenza di dovere, ad ogni caso, prendere consiglio dalle rispettive autorità locali, o da altri uomini di legge, avvertenza apposta altresì alla fine del citato decreto dell' aulica corte di giustizia 2 ottobre 1812.

§ 1321.

Chi sorprende nel suo fondo il bestiame altrui non ha perciò solo il diritto di ucciderlo; ma può coi mezzi opportuni scacciarnelo; ovvero se ne sia stato danneggiato, ha egli il diritto di pri-

vata pignorazione di tanti animali, quanti siano sufficienti per indennizzarlo; deve però entro otto giorni o transigere col proprietario degli animali, o promuovere in giudizio la sua azione; in caso diverso restituire gli animali pignorati.

Che il proprietario sia autorizzato ad esigere il compenso del danno arrecato al suo fondo dal bestiame altrui, egli è conforme alle massime generali; ed è appunto perciò che l' art. 1321 fu compreso nel capitolo sul diritto d' indennizzazione e soddisfacimento. E poichè la pignorazione del bestiame è un mezzo di conseguire una più facile e più sollecita indennizzazione, il legislatore lo ha concesso al proprietario del fondo, quantunque la pignorazione privata non sia in massima permessa. Non havvi poi alcun dubbio, che la disposizione di questo articolo sia applicabile anche ai danni che c . gionati vengono ai boschi, e che quindi spetti al proprietario d' un bosco l' esercizio del diritto di pignorazione sopra altrettanti animali quanti sieno sufficienti per indennizzarlo, ogni qual volta sia stato dall' altrui bestiame cagionato al di lui bosco qualunque danno, come sarebbe se pascolando le capre dei montanari gli avessero guasti i teneri polloni. Resta solo a sapersi se coll' art. 1320 tolte vengono le disposizioni per l' addietro esistenti, aventi per oggetto di garantire i boschi da ogni danno, e la questione si risolve con quel passo della patente di pubblicazione, dov' è dichia-

rato, che le prescrizioni pubblicate sopra oggetti politici, camerali e finanziali, aventi per oggetto di limitare o di precisamente determinare i diritti privati, rimangono in pieno vigore, benchè non se ne faccia nel Codice espressa menzione. Infatti le precedenti ordinanze aventi per oggetto di garantire i boschi da ogni danno, benchè privati diritti risguardino, sono nulladimeno da annoverarsi fra le prescrizioni politiche, molto più che il bene universale esige, che promossa venga la coltivazione dei boschi, e si allontani quindi tutto ciò che ad essa si oppone. All' oggetto però di togliere ogni dubbio in proposito, il legislatore ha, mediante il decreto dell' aulica cancelleria 3 settembre 1812 espressamente deciso, che l' art. 1321 non ha abolito le prescrizioni per l' addietro emanate a preservazione dei boschi, motivando opportunamente una tale decisione come segue:

« La questione, se l' ordinanza del 1788 avente per oggetto la preservazione dei boschi sia abolita coll' art. 1321 del Codice civile venne decisa come segue.

« Siccome l'art. 1321 del Codice civile contempla soltanto in generale lo scopo di garantire i diritti privati dei proprietarj di fondi, e la Sovrana risoluzione sulla preservazione dei boschi comunicata ai Governi coi decreti dell' aulica cancelleria 14 dicembre 1788 e 14 dicembre 1789 non solamente risguarda il diritto d'indennizzazione spettante al proprietario, ma altresì il bene generale che richiede la migliore coltivazione dei boschi; così ha luogo in questo proposito il caso contemplato dalla patente posta in fronte al Codice civile, nella quale le leggi politiche, che limitano o più precisamente de-

terminano i privati diritti, possono tuttavia restar in vigore, ancorchè nel Codice civile non ne sia fatta espressamente menzione ».

§ 1339.

Per le lesioni corporali, per gl' ingiusti attentati alla libertà, e per le offese nell' onore si procede, e si applica la pena a seconda de' casi o dal tribunale criminale come delitti, o dall' autorità politica come gravi trasgressioni politiche, o come traviamenti in genere, se non appartengono nè all' una nè all' altra di esse due specie.

Da questo art. del Codice rilevasi, che l' inquisizione e la punizione delle azioni ingiuste, in esso indicate, spetta all' autorità politica, qualora non siano delitti, e ciò tanto se di gravi trasgressioni di polizia, quanto se di semplici traviamenti si tratti. Ora l'aulico decreto 14 febbraro 1812 dichiara quali autorità sotto il nome di autorità politiche debbansi intendere, determinando:

« Che le autorità politiche alle quali spetta l' inquisizione e la punizione, nei casi ove trattasi di semplici trasgressioni di polizia sono la direzione generale di polizia nelle città capi-luoghi, ed in campagna il magi-

strato, o il dominio, se la persona incolpata non è nobile, e se è nobile, l' ufficio circolare ».

Il decreto rilasciato dall' aulica cancelleria in data 14 marzo 1812 a tutti i Governi offre sopra di ciò il seguente sviluppo.

« L' art· 1339 del nuovo Codice civile stabilisce, che per le lesioni corporali, per gl' ingiusti attentati alla libertà e per le offese nell' onore, semprechè non appartengano alla classe dei delitti, o delle gravi trasgressioni di polizia, spetti all' autorità politica di procedere e di applicare la pena.

« Siccome però venne domandato quale autorità, sotto il nome di autorità politica, veramente s' intenda, particolarmente ove trattisi di persone nobili, così trovasi d' osservare ai Governi quanto segue:

« Prima di tutto conviene fare una differenza tra le città ove esiste una direzione generale di polizia, e quelle dove non n' esiste, e le terre aperte.

« Nelle città ove le direzioni di polizia risiedono, spetta a queste, per analogia di quanto è prescritto nella Sovrana risoluzione 30 settembre 1806, la procedura e l' applicazione della pena nei casi di lesioni corporali, d' ingiusti attentati alla libertà, e d' offese nell' onore, la di cui conoscenza è dall' art. 1339 riservata all' autorità politica, e ciò senza riguardo alcuno se l' accusato è nobile o ignobile.

« Nelle terre aperte, ed in quelle città dove non vi sono direzioni di polizia, conviene novamente distinguere se l' accusato è, o non è nobile. Se l' imputazione risguarda una persona non nobile, l' autorità locale,

cioè il magistrato, o il dominio assume la procedura, ma se risguarda un nobile, la procedura spetta al più vicino uffizio circolare, anche se si tratta di gravi trasgressioni di polizia. Del resto intendesi da se che le direzioni di polizia nelle città capi-luoghi non possono esercitare quest' ufficio di giudice politico loro attribuito, che in nome dei Governi, e che è aperta la via di ricorrere ai Governi stessi contro la loro decisione ».

Io deggio confessare, che per quanto mi sembra; nell' introduzione di quest' aulico decreto ebbe luogo un errore di espressione, e che dovrebbe invece dire: l'art. 1339 del nuovo Codice civile stabilisce, che per le lesioni corporali, per gl' ingiusti attentati alla libertà e per le offese dell' onore, sempre chè non appartengano alla classe dei delitti, spetti all' autorità politica come gravi trasgressioni di polizia od altri traviamenti di procedere ed applicare la pena. Imperciocchè in tal modo combinerebbe prima di tutto il decreto colle parole e col senso dell' art. 1339; in secondo luogo se le accennate ingiuste azioni, non aventi il carattere di delitti, riservate sono come traviamenti, e non come gravi trasgressioni di polizia, all' autorità politica designata dall' aulico decreto, dovrebbesi poi particolarmente stabilire a quale autorità spetterebbe la procedura, e l' applicazione della pena nel caso che il carattere avessero di gravi trasgressioni di polizia. Oltre a ciò l' aulico decreto espressamente prescrive, che quando simili azioni commesse vengono in una terra aperta, o in una città dove non vi sia direzione di polizia, se l' incolpato non è nobile deve procedere l' autorità locale, (a cui in massima sono attribuite

tutte le gravi trasgressioni di polizia) e in caso diverso l'ufficio circolare più vicino, anche se di gravi trasgressioni di polizia si tratti; locchè dà a divedere, che anche nel caso di grave trasgressione di polizia, la direzione di polizia, ove esiste, sia o non sia nobile l' incolpato, e l' autorità locale altrove, per riguardo ai non nobili, procedere deve in qualità di autorità politica. Finalmente l' aulico decreto stesso col riferirsi alla Sovrana risoluzione 20 settembre 1808 offre di questa supposizione una prova. E per verità in Vienna e nei sobborghi, come pure in tutte le città provinciali, ove risiedono i Governi, vengono, in forza di tale risoluzione, separate dalla giurisdizione dei magistrati ed affidati alla procedura delle direzioni di polizia, alcune gravi trasgressioni di polizia descritte in un apposito elenco, fra le quali appunto le ingiuste azioni di cui fa menzione l'art. 1339.

Da ciò ne segue che anche appartenendo tali azioni alla classe delle gravi trasgressioni di polizia, vengono in parità di altri minori traviamenti di tale sorte, attribuite nelle città provinciali capi luoghi alle direzioni di polizia, e fuori di esse città, all' autorità locale, od all' uffizio circolare, secondo che l' incolpato è nobile o ignobile. S' intende del resto da sè, che tanto contro le decisioni degli uffizi circolari, quanto contro di quelle delle direzioni di polizia e delle autorità locali può appellarsi ai governi, ed io poi sono d' opinione, che gli uffizi circolari sieno autorizzati a delegare, per la procedura, l' autorità locale nei casi alla loro giurisdizione riservati; spettando però sempre ad essi di pronunziare

sopra gli atti del processo che l'autorità locale dovrebbe loro a tal uopo rimettere.

§ 1372.

Non ha alcun effetto legale il patto aggiunto in di cui forza spettar debba al creditore l'usufrutto della cosa data in pegno. Il semplice uso della cosa mobile pignorata conceduto al creditore (§ 459) deve farsi in modo non nocevole al debitore.

La patente sulle usure ha per verità all'art. 9 dichiarato che il consenso dell'usufrutto di una cosa data in pegno non è da risguardarsi come un'usura, se non nel caso, che per tal mezzo, oltrepassato venga il censo legale (*).

Non è però sì facile di stabilire se gl'interessi legali sieno oltrepassati nel caso d'un mutuo di danaro in cui il debitore accordi al creditore, invece di interessi in danaro, l'usufrutto di una cosa data od anche non data in pegno, oppure qualora invece d'interessi in danaro vengono pattuiti degli effetti in natura, laon-

---

(*) V. Patente sull'usura, e sul modo di procedere contro gli usuraj, versione italiana Milano, coi tipi di Gio. Giuseppe Destefanis un vol. in 8.º

de l' art. 999 del Codice civile ha ordinato, che nel mutuo di danaro gl' interessi debbano soddisfarsi nella stessa valuta del capitale, ch' è quanto a dire, che gl' interessi devono sempre essere pagati in danaro. Siccome però avrebbesi potuto dubitare se fosse invalido per sè stesso ed in sè stesso, cioè in qualunque circostanza, il patto aggiunto ad un mutuo di danaro in forza di cui spettar debba al creditore l' usufrutto d' una cosa data in pegno, così l' art. 1372, lo ha espressamente destituito d' ogni effetto legale. Parlando però quest' articolo soltanto dell' usufrutto d' una cosa oppignorata, rimarrebbe ancor dubbio, se il patto aggiunto sarebbe egualmente di niun effetto, qualora accordasse al creditore l' usufrutto d' una cosa data in pegno, o fissasse invece degli effetti in natura, invece di interessi in danaro. Per verità giudicando soltanto per analogia dell' art. 1372 e per identità di principio, decidere si dovrebbe per la nullità anche di un simile patto; nulla ostante l'aulico decreto 24 ottobre 1816 diretto al tribunale d' appello della Stiria toglie ogni dubbio colle seguenti parole:

« Ad oggetto di togliere l' abitudine invalsa particolarmente nella Carintia superiore, nella Stiria, nella Crania, e nell' Istria di pattuire nei contratti di mutuo di danaro invece d'interessi l'uso del fondo dato in ipoteca, o la consegna annuale di una data quantità di effetti in natura, trovasi di ordinare quanto segue:

« Dal capitolo XXI della II parte del Codice civile universale sul contratto di mutuo e dagli art. 1368-1374 ove del contratto di pegno si tratta, chiaramente lo

scopo si riconosce di garantire il debitore contro ogni usura. Quantunque la patente sulle usure all'art. 9 dichiari, che l'assenso all'usufrutto d'un fondo dato in pegno è un usura soltanto nel caso che oltrepassi gli interessi legali, pure un simile patto quaudo venga aggiunto, viene dall'art. 1372 dichiarato espressamente come privo d'ogni effetto. Questi patti, i quali, onde allontanare ogni sospetto d'usura, suppongono un regolare e preciso calcolo, sono cagione d'una moltitudine di processi di calcolo intralciati, e pongono i debitori in una tale oscurità, che nell'incertezza dei prezzi degli effetti in natura mal sanno quanto grandi e pesanti interessi abbiano da pagare. Questi principj sono applicabili eziandio al caso, che pattuito venga l'usufrutto d'un fondo, senza che il fondo sia dato in pegno, ed in parte anche quando invece d'interessi si pattuiscono degli effetti in natura. Egli è perciò che l'articolo 999 prescrive, che gl'interessi del mutuo di denaro soddisfare si debbano nella stessa valuta del capitale ».

Con quest' aulico decreto sono dunque dichiarati invalidi tutti quei patti medianti i quali accordato viene al creditore l'usufrutto tanto della cosa data in pegno, a tenore dell'art. 1372, quanto di qualunque altra; ed inoltre quelli con cui in vece dell'interesse al 6 per 100. pattuiti vengano degli effetti in natura, come p. e. sarebbero due staia di frumento per un mutuo di 100 fiorini e simili.

I motivi di questa dichiarazione sono eguali pei patti della prima e della seconda spezie; essendo tut-

t' uno che la cosa il di cui usufrutto viene al creditore concesso, sia o non sia data in pegno. Ove, cioè, non si stabilisca un calcolo regolare e preciso sui frutti, è ragionevole il sospetto d' un' usura, e lo stabilire un tal calcolo è cosa che può farsi tutt' al più riguardo ai frutti civili, come sarebbe p. e. il fitto d' una casa, ma non mai riguardo ai naturali o misti come sono p. e. l'erba e le varie spezie di grano; e ciò perchè in parte ogni anno variando la quantità del raccolto, in parte variando i prezzi, si darebbe luogo ad una quantità di intralciati processi di calcolo, che il legislatore ha voluto allontanare. Se all'incontro vengono pattuiti degli effetti in natura invece d'interessi, siccome n'è stabilita la misura, così dovrebbero essere sempre invariabilmente soddisfatti qualunque sieno i frutti del fondo ipotecato; ma attesochè i prezzi degli effetti in natura variano non solo d' anno in anno, ma anche sovente in un anno stesso, difficile e forse impossibile sarebbe di parificare gli effetti pattuiti agli interessi legali; ond' è che i motivi della disposizione contenuta nell'art. 1372 sono almeno in parte applicabili anche al caso che in vece di interessi vengano pattuiti effetti in natura.

§ 1480.

Quanto è dovuto a titolo di censi, di rendite, di opere prestate e di contribuzioni, che avrebbero dovuto annualmente essere soddisfatte, si estingue trascorsi

che siano tre anni. Il diritto stesso non si prescrive che col non uso di trenta anni.

Sul conto di quest'articolo sono state assoggettate due ricerche alle Sovrane risoluzioni, cioè 1.° se sotto la parola censi, intendere si debbano anche gli interessi dei capitali; 2.° come, in caso affermativo, possa conciliarsi l'art. 1480 col 1335. Ambedue queste ricerche sono sciolte nell'aulico decreto della suprema corte di giustizia 21 novembre 1812 ad illustrazione degli accennati due articoli, ed a toglimento dell'apparente loro contráddizione.

« Essendo stato rassegnato alla Sovrana deliberazione il dubbio se sotto la parola *censi* dell'art. 1480 del Codice civile intendere si debbano anche gl'interessi di capitali, e come, in caso affermativo, s'accordi questo articolo col 1335, si rende pubblica la seguente dichiarazione.

« Sotto la generale espressione di censi, contenuta nell'art. 1480, si comprendono assolutamente anche gli interessi di capitali, e quindi anche questi restano in massima prescritti nel corso di tre anni; i soli interessi però di pubbliche obbligazioni ne furono per particolari riguardi esclusi, mediante successivo decreto dell'aulica camera in data 25 marzo 1812.

« Quantunque però i crediti dipendenti da interessi di capitali arretrati sieno a tenore dell'art. 1480 prescritti nel termine di tre anni, pure simili crediti pos-

sono accumularsi fino alla somma del debito capitale di cui tratta l'art. 1335 non solo nei casi in cui la prescrizione viene generalmente impedita, secondo il disposto degli articoli 1494-1496; ma anche nel caso, che il creditore abbia, almeno di tre in tre anni, domandato stragiudizialmente gl'interessi, ed il debitore, o mediante giustificazioni o mediante domanda di proroga al pagamento del proprio debito, o simili, abbia o espressamente o tacitamente riconosciuto il diritto del creditore di esigerli; essendochè per tal modo la prescrizione rimane a tenore dell' art. 1497, interrotta, e quindi gl' interessi insoluti accumulare si possono sino alla somma del debito capitale ».

Ritenuto, che l' espressione di censi è una espressione generica che ogni qualità di censi in se comprende, e che l' art. 1480 parla in generale di prestazioni a cui è taluno annualmente obbligato, fra le quali oltre le rendite, le annuali contribuzioni, ed i censi d' altre spezie come le pigioni ed i fitti, vengono compresi anche i censi di capitali, non v' ha dubbio, che anche l' esigenza dei censi provenienti da capitali si prescriva in tre anni, cosicchè se il creditore ha tralasciato di esigere dal suo debitore i pattuiti interessi del capitale datogli a mutuo, e sieno trascorsi tre anni dall' epoca in cui sarebbe stato autorizzato ad esigerli, non ha egli più diritto di pretendere gl'interessi arretrati di tre anni, quelli cioè, dalla di cui scadenza sono tre anni trascorsi, e ciò tanto se gl' interessi sono annuali, come se sono pagabili in rate semestrali o trimestrali. Siccome però l' art. 1335 prescrive che se il creditore ha lasciato senza giudiziale

interpellazione accumulare gl' interessi sino alla somma del debito capitale, rimane estinto il diritto di chiedere ulteriormente gl' interessi sul capitale, così suppone la possibilità che accumulati vengano gl' interessi sino alla somma del capitale quantunque, dietro quanto è prescritto all' art. 1480 non sembri possibile che ciò sia mai per succedere.

Vi sono però de' casi cui non è applicabile l'art. 1480; quelli cioè nei quali qualunque prescrizione e per conseguenza anche quella della esigenza d' interessi di capitali arretrati, viene impedita ed interrotta, cioè non incomincia, o non può aver compimento; e in questi casi possono benissimo gl' interessi accumularsi sino alla somma del capitale.

Impedita viene la prescrizione nei casi contemplati dagli articoli 1494 1495 e 1496.

Supponiamo ora, che il mutuante poco dopo consegnato il capitale sia morto, nè sia stato costituito un legale rappresentante all' erede minore od imbecille; oppure supponiamo, che il mutuante si trovi assente in servizio civile o militare, o che come avvenir suole in tempo di guerra o di peste, sospesa sia intieramente l' amministrazione della giustizia, in tali casi l' esigenza degl' interessi insoluti da tre anni non viene prescritta, e può quindi anche dopo i tre anni farsi valere, finchè gl' interessi ammontino alla somma del capitale.

Interrotta resta la prescrizione nei casi contemplati dall' art. 1497.

Nel primo di questi casi quando cioè, il debitore riconosce o espressamente o tacitamente prima della scadenza del

tempo della prescrizione il diritto competente al creditore di esigere gl' interessi, come sarebbe p. e. se coll' addurre scuse, o col ricercare una proroga in dipendenza di domanda stragiudiziale fatta di tre in tre anni pel pagamento dei censi arretrati, trattenesse il creditore dal proseguire la sua azione in giudizio, la prescrizione in tal caso viene interrotta, ma però non avendo avuto luogo alcuna giudiziale ricerca, la somma dei censi insoluti non può legalmente oltrepassare l' importo del capitale.

Nel secondo caso, cioè, quando il debitore è dal creditore citato in giudizio pel pagamento degl' interessi arretrati, e l' azione viene regolarmente proseguita, il creditore ha in conformità dell' art. 1335 il diritto di chiedere ulteriormente gl' interessi sul capitale, anche dopo che gl' interessi si sono accumulati fino alla somma del debito capitale.

L' esigenza degl' interessi arretrati si prescrive, è vero, in tre anni ad onta che precorsa sia una domanda stragiudiziale, e perciò l' importo di quest' interessi non può giungere alla somma del capitale; ma se p. e. essendo il debitore spontaneamente assente, e il creditore di tre in tre anni lo provoca giudizialmente al pagamento degl' interessi e prosegue regolarmente l' azione, e ciò nullostante non può essere tacitato per non avere il debitore lasciato alcuna facoltà; in tal caso la prescrizione viene interrotta, e l' importo degl' interessi può accumularsi sino alla somma del capitale, e perfino oltrepassarla; in quella stessa guisa, che se il debitore sopra stragiudiziale ricerca riconosce o espressamente o

tacitamente il dovere incombentegli di pagare gl' interessi, la prescrizione resta interrotta, e l' importo degl' interessi dovuti può bensì giungere alla somma del capitale, ma per mancanza di giudiziale domanda, non oltrepassarla giammai.

Siccome l' art. 1480 parla in generale di censi, fra i quali a tenore dell' aulico decreto della corte di giustizia 21 novembre 1810 compresi sono anche i censi di capitali, e siccome gl' interessi delle pubbliche obbligazioni sono censi di capitali del pari che quelli di qualunque obbligazione privata, così ne segue che per l' art. 1480 anche i crediti arretrati d' interessi d' obbligazioni pubbliche, dovrebbero essere estinti nel periodo di tre anni. L' aulico decreto però 25 marzo 1812 diramato a tutti i Governi contiene un eccezione a questa prescrizione, a favore dei creditori dallo Stato, nei termini seguenti:

« Sua Maesta' si è degnata, per ispeziale riguardo verso i creditori dallo Stato, di ordinare, che l' art. 1480 del Codice civile non debba essere applicato agl' interessi delle pubbliche obbligazioni, che cominceranno a scadere dal giorno 1 gennajo 1812 e scaderanno successivamente, ma che invece tanto per gl' interessi delle carte dello Stato fruttifere, quanto relativamente al capitale originario medesimo non debba aver luogo la prescrizione che dopo il periodo di 30 anni ».

Sotto il nome di obbligazioni pubbliche e di carte dello Stato fruttifere, s' intendono tutte quelle obbligazioni ch' emesse vengono da un pubblico fondo, e quindi le obbligazioni degli Stati, e dell' ufficio della camera alta sieno poi erariali o civiche, e così pure le obbli-

gazioni dell' ufficio di pignorazione. Se per lo spazio di 30 anni intieri non viene esatto alcun interesse procedente da qualunque di queste obbligazioni, il capitale rimane prescritto, perchè il credito del possessore di una tale obbligazione verso il pubblico fondo che l'ha emessa, attesa la circostanza che il capitale è inesigibile, non può farsi valere altrimenti che coll' esazione degl' interessi, i quali perciò cessano di decorrere dopo la scadenza dei 30 anni. Sono però contemporaneamente prescritti anche gl' interessi scaduti, e perciò nell' anno trentesimo primo non possono esigersi che gl' interessi scaduti da 29 anni in poi. Ma finchè i 30 anni non sieno decorsi, possono esigersi tutti gl' interessi scaduti nel periodo dei 30 anni. Da ciò ne segue, che l' aulico decreto 25 Marzo 1812, il quale ha portato una eccezione all' art. 1480 del Codice civile relativamente agl' interessi delle pubbliche obbligazioni, ha in pari tempo rettificato anche l' art. 1478. Infatti a tenore di questo per la prescrizione propriamente detta, basta che un diritto non siasi esercitato per lo spazio di 30 anni, sempre però che tale diritto avesse potuto per se esercitarsi; ma siccome i possessori di pubbliche obbligazioni esercitare non possono il diritto di domandare la restituzione del capitale, così ne segue che per l' art. 1478 il capitale stesso non sarebbe soggetto alla prescrizione dei 30 anni. È però da osservarsi, che già col decreto 21 novembre 1810 gl'interessi di pubbliche obbligazioni erano stati esclusi dalla prescrizione di 30 anni, a cui tutti gli altri censi di capitali sono soggetti; cosicchè l' aulico decreto 25 maggio 1812 non contiene

propriamente alcuna nuova disposizione, ma soltanto conferma quella dell'aulico decreto 21 novembre 1810. In luogo però dell'aulico decreto 25 marzo 1812, quello dell'aulica cancelleria 30 aprile 1815, diramato a tutti i Governi, ha portato una nuova dilucidazione all'art. 1480 nei termini seguenti:

« Sua Maesta' si è degnata di ordinare quanto segue, relativamente alla prescrizione degl'interessi procedenti dalle obbligazioni dei pubblici fondi.

« Onde togliere qualunque mala intelligenza sulla Sovrana risoluzione 18 v. li 25 marzo 1812 pubblicata colla circolare dei 23 aprile a. s., e non pregiudicare i possessori di pubbliche carte, viene abolita la citata circolare, e si dichiara invece che a datare dall'attivazione del nuovo Codice civile, il termine di tre anni fissato all'art. 1480 del Codice stesso per la prescrizione, viene graziosamente prolungato fino a 30 anni, soltanto però relativamente alle singole rate d'interessi scadute a benefizio dei creditori dallo Stato; restando sempre fermo, che sotto ogni altro rapporto legale, i creditori stessi debbano venire giudicati a seconda delle vigenti leggi. »

Lo scopo di questa risoluzione è di fare con precisione conoscere qual differenza passi tra la prescrizione degl'interessi di obbligazioni pubbliche, e quella degli interessi delle obbligazioni private, ed in che consista il favore accordato ai creditori dallo Stato, onde evitare che col troppo estenderlo non si venga a renderlo ad essi pregiudicevole. Perciò viene stabilito, che i creditori dallo Stato sono, sotto ogni altro rapporto legale, uguali a tutti gli altri creditori; onde

è che la differenza tra questi e quelli in ciò unicamente consiste, che le azioni d'ogni creditore in genere dipendenti da interessi arretrati si estinguono nel periodo di tre anni, laddove per le singole rate d'interessi procedenti da pubbliche obbligazioni, il termine della prescrizione viene esteso a 30 anni; in guisa che se per un anno non vengono esatti gl'interessi, il diritto di successivamente esigergli, si estingue soltanto dopo il periodo di 30 anni; ma se per trent'anni consecutivi non si esigono gl'interessi d'una pubblica obbligazione, non si possono già più esigere nell'anno trentesimo primo gl'interessi di tutti i 30 anni; ma bensì quelli di ventinove, imperciocchè soltanto dalla scadenza della prima rata d'interessi, e non da quella delle successive, sono scorsi 30 anni. Io deggio però confessare di non intendere, come una torta interpretazione dell'aulico decreto 25 marzo 1812, avesse potuto pregiudicare il possessore di pubbliche carte, e quindi perchè sia stato necessario d'intieramente abolirlo e di emanarne un nuovo per la prescrizione degl'interessi dipendenti da pubbliche carte dello Stato; come intendere non so quale differenza tra l'uno e l'altro vi passi; a meno che ritenere non si voglia, che siccome nell'ultimo decreto niuna menzione è fatta della prescrizione di 30 anni del capitale, così si deggia in questo proposito attenersi alla disposizione dell'art. 1478 del Codice civile; cosicchè il capitale non sia soggetto alla prescrizione di 30 anni, ma rimanga imprescrivibile, finchè alli creditori dello Stato accordato venga novamente il diritto di esigere la restituzione dei loro capitali; dopo

di che avrà luogo la prescrizione, se tale diritto non venga per lo spazio di 30 anni esercitato.

§ 1497.

S' interrompe tanto l' usucapione, quanto la prescrizione, se quegli ch' era per provocare ad essa, riconosce espressamente o tacitamente prima della scadenza del tempo della prescrizione il diritto altrui o viene da quello cui compete il diritto citato in giudizio, e l' azione è regolarmente proseguita. Che se con sentenza passata in giudicato l' azione sia dichiarata insussistente, la prescrizione si avrà per non interrotta.

Insorse il dubbio se la prescrizione non fosse da risguardarsi come interrotta, anche nel caso che quello cui compete il diritto, ricercato avesse una proroga alla produzione della petizione. L' analogia di diritto consiglia ad una risposta affermativa, imperciocchè pel regolamento generale del processo civile si possono evitare i fatali della scadenza d' un termine perentorio, col ricercarne la proroga, e particolarmente è ordinato all' art. 65, che a chi viene provocato ad esercitare contro un altro il proprio diritto, assegnare si devono per

la produzione della relativa petizione i termini stessi che a tenore dell' art. 31 sono accordati ad un R. C. per la presentazione della risposta; essendo però dall'articolo 509 accordata la facoltà al giudice, di concedere al reo convenuto che la ricercasse, una proroga oltre il termine legale, quando abbia riconosciuto la validità degli addotti motivi. Di più l' art. 476 del regolamento stesso accorda per fino il diritto della restituzione in intiero, alla parte senza di cui colpa sia scaduto un termine perentorio. Ciò nulla ostante venne deciso il contrario colla Sovrana risoluzione contenuta nella circolare della reggenza dell' Austria inferiore 23 marzo 1819, la quale è del seguente tenore:

« Sopra rapporto della suprema corte di giustizia rassegnato dietro i concerti presi coll' aulica commissione in oggetti di giustizia, relativamente al dubbio insorto, se permesso sia di prorogare i termini della prescrizione, onde impugnare testamenti o documenti inscritti, SUA MAESTA' si è degnata di ordinare, come risulta da una dichiarazione dell' I. R. camera aulica universale in data 13 marzo a. c., che la prescrizione sia interrotta soltanto colla effettiva produzione della petizione, e che una semplice domanda di un termine per tale produzione, la quale la sola volontà di intentare un' azione dimostra, non possa aver mai un tale effetto, nè il giudice sia mai autorizzato ad accordare per quest' oggetto alcuna proroga di termine. »

Ora ritenuto che per l' art. 1487 il diritto d' impugnare una dichiarazione di ultima volontà resta prescritto dopo il periodo di tre anni, e che il diritto di servitù

(anche se è inscritto nei pubblici libri) si prescrive egualmente col non uso, se la parte obbligata si è opposta all' esercizio della servitù, e quegli cui competeva non ha esercitato il suo diritto per tre anni continui, ne segue, che dopo la decorrenza di questo tempo ha luogo la prescrizione, qualora nel frattempo non sia stata prodotta la petizione; cosicchè se in vece di questa non sia stata insinuata che la ricerca d'una proroga di termine, il giudice proceder deve al licenziamento dell' istanza. E quantunque l' accennata Sovrana risoluzione non sia stata emanata che per isciogliere un dubbio limitato ai testamenti ed ai documenti inscritti, pure dev'essere applicata a tutti gli altri casi di prescrizione, in parte perchè non havvi ragione per cui debba limitarsi alli soli accennati due casi; in parte perchè questi due casi sono stati specificamente indicati soltanto perchè il dubbio, che ha dato luogo alla Sovrana risoluzione, fu dai medesimi motivato; in parte finalmente, perchè la risoluzione stessa è concepita in termini generali che non esclusivamente ai soli due mentovati, ma in generale a tutti gli altri casi di prescrizione convengono. La ragione per cui in onta alla sussistente analogia di diritto è stata emanata questa Sovrana risoluzione sembra essere, perchè le parole dell' art. 1497 (a tenore del quale per interrompere la prescrizione non sólo richiedesi che l'azione sia instituita, ma che sia anche regolarmente proseguita) sono chiare, e d' altronde l'art. 7 del Codice civile prescrive, che soltanto allora aver si debba riguardo ai casi consimili precisamente dalle leggi decisi, quando una causa non si possa decidere nè dalle parole, nè dal senso na-

turale della legge: inoltre perchè il termine della prescrizione è un termine legale il quale non viene stabilito dal giudice, e nel regolamento generale di procedura è bensì fatta menzione di termini legali, ma di quelli soltanto che nel corso del processo vengono dal giudice stabiliti.

FINE.

Tavola Numerica

progressiva degli articoli del Codice Civile Universale Austriaco de' quali si tratta nel presente Volume.

Art.	Pag.	Art.	Pag.	Art.	Pag.	Art.	Pag.
2	181	99	85, 95, 102	198	138	575	20
5	7	107	93	199	ivi	576	ivi
7	219	109	94	225	139	577	180
11	28, 190	113	90	251	56	586	191
13	29	115	95, 101	252	79, 143	602	196
29	32	119	100	268	59	627	182
30	33, 38	121	102	339	146	6[illegible]4	185
31	45	123	107	344	147	635	184
32	46, 62	124	ivi	345	ivi	685	186
33	49	126	ivi	346	ivi	689	19
34	60	134	ivi	347	ivi	784	187
49	51	135	ivi	389	151	798	189
50	ivi	138	132	390	ivi	999	205
51	52	149	109	391	ivi	1249	192
52	77	156	133	392	ivi	1253	193
54	62	157	ivi	393	157	1320	199
61	27	158	ivi	394	158	1321	198
62	101	160	136	398	159	1335	209
71	70	161	136	399	ivi	1339	201
74	102	162	ivi	435	173	1363	206
75	73	164	112	436	166	1372	205
77	74	172	56	437	192	1467	178
78	55, 77	174	79	438	173	1480	208
83	80	179	136, 185	439	169	1487	192, 218
86	84	180	ivi	453	170	1494	210
87	ivi	181	136	459	205	1495	ivi
95	99	183	57	545	20	1496	ivi
97	87	190	133	564	19	1497	216
98	ivi	196	ivi	562	ivi		

Tavola Cronologica

delle Sovrane Leggi, Decreti aulici ed altre Superiori risoluzioni emanate dopo la promulgazione del Codice Civile Universale Austriaco seguita il primo giugno 1811; e relative al Codice stesso, che sono comprese nel presente Volume.

Data	Pag.	Data	Pag.	Data	Pag.
1811. 1 Giugno	7	1814. 10 Nov.	9	1816. 10 Giugno	228
13 detto	29	16 detto	8	12 detto	161
24 Agosto	49	17 detto	34	11 Luglio	70
1812. 14 Febb.	201	3 Dic.	80	29 detto	54
14 Marzo	202	22 detto	62	10 Agosto	85
25 detto	213	1815. 5 Genn.	58	14 detto	164
6 Giugno	63	detto	74	19 Sett.	47
10 detto	70	2 Febb.	186	24 detto	164
29 Luglio	38	3 Marzo	ivi	27 detto	37
12 Agosto	190	7 detto	65	24 Ott.	206
3 Sett.	200	30 detto	82	9 Nov.	32
2 Ott.	180	6 Aprile	71	13 detto	108
19 Nov.	147	20 detto	9	25 detto	48
21 detto	209	22 detto	138	21 Dic.	ivi
1813. 14 Genn.	47	30 detto	215	30 detto	108
1 Luglio	52	7 Giugno	30	1817. 2 Genn.	70
18 detto	167	23 detto	65	7 detto	108
29 detto	33	14 Sett.	169	16 detto	46
10 Agosto	34	6 Nov.	66	21 detto	169
21 Ott.	114	19 Dic.	114	20 Febb.	183
9 Nov.	63	20 detto	ivi	22 detto	78
1814. 13 Genn.	122	1816. 19 Genn.	ivi	28 Marzo	89
11 Febb.	158	20 detto	136	8 Aprile	ivi
10 Marzo	23	22 detto	174	23 Maggio	90
11 Giugno	94	15 Febb.	169	29 detto	ivi
13 detto	24	8 Marzo	137	17 Luglio	53
16 Luglio	188	21 detto	30	24 detto	195
28 detto	104	2 Aprile	184	9 Agosto	73
4 Agosto	ivi	12 detto	33	15 detto	85
10 detto	85	detto	39	10 Sett.	197
14 detto	ivi	7 Maggio	70	25 Ott.	85
16 detto	ivi	10 detto	48	4 Nov.	197
26 detto	104	16 detto	169	12 Dic.	110
8 Sett.	ivi	5 Giugno	70	13 detto	86

Data	Pag.	Data	Pag.	Data	Pag.
1817. 16 Dic.	86	1818. 24 Luglio	151	1819. 30 Luglio	100
1818. 28 Genn.	151	5 Agosto	174	7 Agosto	ivi
27 Febb.	111	25 detto	37	20 Ott.	145
detto	169	29 detto	173	22 Nov.	37
28 detto	111	14 Sett.	140	29 detto	145
detto	151	21 detto	141	1820. 14 Febb	37
20 Aprile	143	25 detto	ivi	19 Maggio	138
30 detto	37	1819. 23 Marzo	218	11 Luglio	169
11 Maggio	140	2 Aprile	137	27 Ott.	ivi
18 detto	170	17 Maggio	224	15 Nov.	ivi
21 detto	50	16 Giugno	70	27 Dic.	ivi
24 Giugno	37	8 Luglio	37	1821. 16 Genn.	70
14 Luglio	152	12 detto	150	4 Ott.	ivi

Altre risoluzioni precedenti alla pubblicazione del Codice Civile Universale, ed alle quali si riferiscono quelle posteriori sopraccitate.

Data	Pag.	Data	Pag.	Data	Pag.
1777. 29 Sett.	65	1789. 22 Maggio	58	1806. 30 Sett.	202
1781. 13 Ott.	73	17 Sett.	ivi	1808. 18 Agosto	147
1784. 20 Febb.	118	14 Dic.	200	5 Ott.	70
1787. 16 Ott.	ivi	1794. 23 Aprile	173	1810. 21 Nov.	7
1788. 21 Agosto	58	1804. 14 Febb.	175		
1788. 14 Dic.	200	detto	179		

Pag. 9. Alla Nota aggiungasi dopo la parola *patente* venne pubblicata in Milano il 1 luglio 1815, ed in Venezia il 10 giugno dello stesso anno, e trovasi ec.

Pag. 21. La Nota leggasi come segue: V. decreto aulico 7 maggio 1816 diffuso con circolare dell' I. R. tribunale d'appello generale di Venezia il 28 maggio dello stesso anno nella *Collezione delle Leggi* che si stampa periodicamente in Venezia V. VIII, pag. 51 e la circolare dell I. R. tribunale d' appello generale di Milano 19 gennajo 1816 compresa nella *Raccolta degli atti di Governo* di quell' anno V. I. P. II, pag. 6, ed inoltre V. Giurispr. ec.

Pag. 22. Avanti la seconda nota leggasi V. decreto aulico sul proposito, 4 dic. 1815, pubblicato dal governo di Venezia con circolare 22 febb. 1816 compresa nella *Collezione* sudd. V. VIII, p. 36.

Pag. 28. Alla fine del commento al § 5 aggiungasi la seguente nota: V. dec. 10 giug. 1816 dell' I. R. governo di Venezia per la procedura in materia di separazione di matrimonio contenuto nella *Collezione* suddetta *Appendice* per gli anni 1813-1818, pag. 33.

Pag. 37. Dopo la Nota aggiungasi: V. inoltre la sovrana risoluzione, 4 ag. 1814, pubblicata dal governo di Venezia il 4 sett. 1819, relativa alli sudditi austriaci che vanno a stabilirsi in Ungaria e viceversa *Collezione* sudd. V. VI, P. II, pag. 333.

Pag. 50. Alla Nota aggiungasi ed in Venezia venne pubblicata il 24 maggio 1816. V. *Collezione* suddetta V. VIII, pag. 47.

Pag. 56. Alla fine del primo periodo aggiungasi la seguente nota. Per facilitare ai parochi il ricevimento dell' atto d' assenso di cui si tratta l'I. R. governo di Venezia ha pubblicato il 17 maggio 1819 delle apposite istruzioni. V. *Collezione* sudd. V. VI, P. I, p. 274.

Pag. 85. Al testo del § 87 pongasi la seguente Nota: V. inoltre la sovrana risoluzione sul proposito diffusa dall'I. R. gov. gen. di Venezia il 10 ag. 1816 compresa nella *Collezione* sudd. V. III, P. II, p. 66.

P. 138. Dopo il testo del § 190 pongasi la nota seguente: L'I. R. gov. gen. di Milano con circolare 16 ott. 1821 ha diffuso alcune disposizioni, onde determinare un modo uniforme di esecuzione del § 189 del Codice civile universale in quella parte in cui nascendo il caso di dover destinare un tutore ad un minorenne legittimo, od illegittimo ingiunge ai magistrati politici, ed eziandio ai capi delle comunità tanto secolari quanto ecclesiastiche di aver cura che ne sia informato il giudice. V. *Raccolta degli atti di Governo*. Milano 1821, V. II, P. II, pag. 303.

Pag. 205. Alla Nota dopo la parola *usuraj* aggiungasi, del 2 dic. 1803.

INDICAZIONE ALFABETICA

DELLE MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

			Correzioni.	Errori.
Pag.	37	lin. 25	*leggasi* 1820	*in luogo di* 1819
»	ivi	» 31	1816	1817
»	85	» 20	26 dello stesso	16 dello stesso
»	140	paginatura	140	540
»	186	» 23	635	685
»	190	» 19	1812	1821
»	214	» ultima	20 marzo 1812	25 maggio 1812